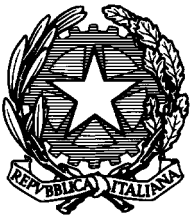


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 16 gennaio 2006

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

UNIONE EUROPEA

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGOLAMENTI

Regolamento n. 1891/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, recante modifica del regolamento n. 3068/92, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio, originario della Belarus, della Russia o dell'Ucraina	Pag.	3
Regolamento n. 1892/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese	»	11
Regolamento n. 1893/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli.....	»	13
Regolamento n. 1894/2005 della Commissione, del 17 novembre 2005, relativo al divieto di pesca del nasello nelle zone CIEM V b (acque comunitarie), VI, VII, XII, XIV per i pescherecci battenti bandiera spagnola	»	15

<u>Regolamento n. 1895/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari</u>	Pag.	17
Regolamento n. 1896/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, recante modifica del regolamento n. 887/2005 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento n. 1493/1999 del Consiglio per determinati vini in Grecia	»	22
Regolamento n. 1897/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	»	23
<i>Pubblicati nel n. L 302 del 19 novembre 2005</i>		
<u>Regolamento n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato</u>	»	24
<i>Pubblicato nel n. L 308 del 25 novembre 2005</i>		

DIRETTIVE

<u>Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo</u>	Pag.	87
<i>Pubblicata nel n. L 309 del 25 novembre 2005</i>		

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1891/2005 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3068/92, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio, originario della Belarus, della Russia o dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

mente negativo sugli importatori e sugli utilizzatori nei dieci nuovi Stati membri.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(4) Con il regolamento (CE) n. 1002/2004⁽⁵⁾ nel maggio 2004 la Commissione ha quindi accettato per un anno gli impegni di due produttori esportatori russi, la JSC Silvinit e la JSC Uralkali. Con il regolamento (CE) n. 858/2005 della Commissione⁽⁶⁾, nel giugno 2005 sono stati accettati nuovi impegni dei due produttori esportatori russi, che scadranno il 13 aprile 2006. Il regolamento (CEE) n. 3068/92 è stato inoltre modificato dal regolamento (CE) n. 992/2004⁽⁷⁾, che esenta dai dazi antidumping istituiti con il regolamento (CEE) n. 3068/92 le importazioni effettuate nel quadro degli impegni.

(5) Va osservato che, salvo disposizione contraria, nel presente regolamento s'intende per «Comunità» o «Comunità dei 15» la Comunità nella sua composizione subito prima dell'ampliamento.

A. PROCEDIMENTO

1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) A seguito di un'inchiesta (di seguito «inchiesta precedente»), il Consiglio ha modificato, con il regolamento (CE) n. 969/2000⁽²⁾, i dazi originariamente istituiti dal regolamento (CEE) n. 3068/92⁽³⁾ sulle importazioni di cloruro di potassio originario, tra l'altro, della Russia (di seguito «misure in vigore»).
- (2) Nel marzo 2004, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁴⁾, la Commissione ha avviato, di propria iniziativa, un riesame intermedio parziale delle misure in vigore onde stabilire se dovessero essere modificate per tener conto dell'allargamento dell'Unione europea a 25 Stati membri il 1º maggio 2004 (di seguito «allargamento»).
- (3) Il risultato del riesame intermedio parziale hanno dimostrato che era nell'interesse della Comunità adeguare temporaneamente le misure onde evitare che avessero, subito dopo l'allargamento, un effetto repentino ed eccessiva-

2. Motivazioni dei riesami in corso

- (6) Nel gennaio 2004, la JSC Silvinit e la JSC Uralkali (di seguito «richiedenti») hanno presentato richieste separate di riesami intermedi parziali individuali delle misure in vigore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (7) I richiedenti hanno dichiarato, fornendo elementi di prova a prima vista sufficienti, che un confronto tra il valore normale calcolato sui loro costi/prezzi interni e i prezzi all'esportazione nella Comunità dimostrerebbe che il dumping è stato eliminato. Pertanto, non è più necessario, per controbilanciare il dumping, mantenere le misure in vigore al livello attuale, fissato in funzione del livello di dumping precedentemente calcolato.
- (8) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che vi erano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di riesami intermedi parziali, la Commissione ha pubblicato i relativi avvisi di apertura e ha avviato un'inchiesta⁽⁸⁾.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2) GU L 112 dell'11.5.2000, pag. 4.

(3) GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41.

(4) GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.

(5) GU L 183 del 20.5.2004, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 588/2005 (GU L 98 del 16.4.2005, pag. 11).

(6) GU L 143 del 7.6.2005, pag. 11.

(7) GU L 182 del 19.5.2004, pag. 23.

(8) GU C 93 del 17.4.2004, pagg. 2 e 3.

3. Periodo dell'inchiesta

- (9) L'inchiesta, limitata al dumping, ha riguardato il periodo dal 1° aprile 2003 al 30 marzo 2004 (di seguito «periodo dell'inchiesta» o «PI»).

4. Parti interessate dall'inchiesta

- (10) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura dei riesami intermedi i rappresentanti del paese esportatore, i richiedenti e l'industria comunitaria e ha dato a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione. La Commissione ha inviato inoltre questionari ai richiedenti. Hanno risposto al questionario i richiedenti e un esportatore operatore commerciale russo collegato a una delle società richiedenti.

- (11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha verificato le risposte al questionario presso le sedi delle seguenti società:

a) produttori esportatori russi:

JSC Silvinit, Solikamsk, regione di Perm, Russia,

JSC Uralkali, Berezniki, regione di Perm, Russia;

b) esportatore collegato alla JSC Silvinit:

International Potash Company, Mosca, Russia.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (12) Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta precedente, vale a dire il cloruro di potassio (KCl), generalmente utilizzato come fertilizzante in agricoltura, sia direttamente, mescolato ad altri fertilizzanti, sia previa trasformazione in un fertilizzante composto noto come NPK (azoto, fosforo, potassio). Il tenore di potassio è variabile e viene espresso in percentuale di ossido di potassio (K_2O) del peso del prodotto anidro allo stato secco. Il cloruro di potassio viene usato anche come materia prima per la fabbricazione di certi prodotti industriali e farmaceutici.
- (13) Il cloruro di potassio viene commercializzato generalmente sotto forma standard (polvere) o sotto altre forme,

tra cui quella granulata. Di norma, il prodotto è suddiviso in tre categorie di base a seconda del tenore di K_2O :

— tenore di K_2O inferiore o pari al 40 %, codice NC 3104 20 10,

— tenore di K_2O superiore al 40 % ma pari o inferiore al 62 %, codice NC 3104 20 50,

— tenore di K_2O superiore al 62 %, codice NC 3104 20 90.

- (14) Dall'inchiesta precedente è emerso che le importazioni di miscugli o miscele speciali con un tenore di cloruro di potassio insolitamente elevato, che non rientrano nei codici NC indicati in precedenza per il cloruro di potassio, dovevano essere considerate importazioni del prodotto in questione, in quanto avevano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse utilizzazioni delle categorie di base di cui sopra. Di conseguenza, sono stati inclusi nella presente inchiesta, in quanto parti del prodotto in esame, anche i miscugli o le miscele speciali di cui ai codici NC ex 3105 20 10, ex 3105 20 90, ex 3105 60 90, ex 3105 90 91 ed ex 3105 90 99.

2. Prodotto simile

- (15) Non essendosi rilevate differenze tra le loro caratteristiche fisiche o chimiche, il prodotto esportato dalla Russia nella Comunità e quello prodotto in Russia e venduto sul mercato interno russo sono stati considerati prodotti simili ai fini della presente inchiesta.

C. DUMPING RELATIVO AI RICHIEDENTI

1. Valore normale

- (16) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, si è accertato anzitutto se le vendite complessive del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascuno dei richiedenti fossero rappresentative rispetto al totale delle loro esportazioni rispettive nella Comunità. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono considerate rappresentative quando le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascuno dei richiedenti corrispondono ad almeno il 5 % del volume totale delle loro esportazioni rispettive nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Nel caso di entrambi i richiedenti, durante il PI le vendite complessive del prodotto in esame sul mercato interno hanno raggiunto un volume rappresentativo.

- (17) Successivamente, definendo i diversi tipi del prodotto in base ai codici TARIC nei quali il prodotto è classificato (forma standard, granulare, ecc.) e a seconda dell'imballaggio o della forma in cui viene spedito (sfuso, in sacchi o in container), si è valutata la rappresentatività delle vendite interne di ciascun tipo di prodotto. Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se durante il PI il loro volume complessivo corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto paragonabile esportato nella Comunità.
- (18) Dall'esame è risultato che un unico produttore esportatore, la JSC Silvinit, aveva venduto sul mercato interno un solo tipo di prodotto esportato in quantità rappresentative. Per quanto riguarda l'altro produttore esportatore, la JSC Uralkali, si è riscontrato che tutti i tipi di prodotto esportati erano stati venduti in quantità rappresentative sul mercato interno.
- (19) È stato inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti.
- (20) Dall'analisi è emerso che i prezzi di vendita applicati dalla JSC Uralkali sul mercato interno per il miglior tipo di prodotto esportato nella Comunità, che rappresentava oltre il 99 % delle esportazioni in questione, hanno registrato un andamento insolito durante il periodo dell'inchiesta. Si è riscontrato che, durante il periodo dell'inchiesta, il 77 % delle vendite sul mercato interno del miglior tipo di prodotto esportato era stato effettuato ad un unico cliente in Russia e che i prezzi di vendita applicati a questo cliente erano più che raddoppiati nel giro di un mese a metà del periodo dell'inchiesta. Sono aumentati contemporaneamente, ma solo del 40 % circa, anche i prezzi di vendita dello stesso tipo di prodotto applicati agli altri acquirenti sul mercato interno. Anche i prezzi di vendita sul mercato interno degli altri tipi di potassio sono aumentati del 40 % circa nel periodo dell'inchiesta.
- (21) Considerata la particolare situazione di mercato per quanto riguarda i prezzi di un tipo di prodotto chiave utilizzati per calcolare il margine di dumping, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base si ritiene che le vendite in questione non consentano un

confronto adeguato. Data la rilevanza delle vendite suddette rispetto alle vendite del tipo in questione sul mercato interno e l'importanza di questo tipo di prodotto rispetto al volume globale, si ritiene opportuno tenere conto di queste vendite specifiche al cliente in oggetto. Si è inoltre appurato che le altre vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad altri clienti erano inferiori alla soglia di rappresentatività del 5 %. Il valore normale per questo tipo di prodotto è stato quindi calcolato in base al costo di produzione del produttore esportatore in questione, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti. Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alle vendite del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del produttore esportatore oggetto dell'inchiesta, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base.

- (22) La JSC Uralkali ha dichiarato che l'espressione «particolare situazione di mercato» di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base non si applica alle vendite del prodotto in esame all'acquirente in questione e che, per determinare il valore normale, si sarebbero quindi dovuti utilizzare i prezzi del tipo di prodotto interessato sul mercato interno. Si è affermato al riguardo che i) l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base non si applicherebbe in caso di «prezzi artificialmente elevati» e che ii) le condizioni particolari applicate ad un unico cliente specifico non potevano essere equiparate a una «particolare situazione di mercato» per l'intero mercato interno russo. È stato inoltre dichiarato che i prezzi in questione derivavano dalle «forze di mercato» e rispecchiavano la «realtà del mercato».

- (23) A tale proposito, va osservato che l'espressione «particolare situazione di mercato» di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base non è esauriente e che la particolarità del mercato deve essere valutata, fra l'altro, in funzione delle variazioni e delle tendenze dei prezzi, anziché basandosi unicamente sul loro livello assoluto. Nel caso in esame, sono state escluse dal calcolo sia le vendite a basso prezzo sia le vendite a prezzi elevati, in quanto i loro prezzi non erano duraturi e non rispecchiavano le forze di mercato (non si sono riscontrate tendenze analoghe per nessun altro tipo di prodotto e per nessun altro cliente della JSC Uralkali). In secondo luogo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale può essere costruito «[...] se tali vendite, a causa di una particolare situazione di mercato, non permettono un valido confronto [...]». In una situazione come quella in esame, quindi, le vendite a un determinato cliente che non permettono un valido confronto possono essere escluse dal calcolo del valore normale. Questa conclusione non riguarda l'intero mercato russo, ma solo le vendite della JSC Uralkali.

- (24) Per quanto riguarda la JSC Silvinit, allorché il volume delle vendite di un determinato tipo di prodotto, effettuate a prezzi netti uguali o superiori al costo unitario, rappresentava più dell'80 % del volume complessivo delle vendite di tale tipo e allorché il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era uguale o superiore al costo unitario adeguato, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel prodotto sul mercato interno, remunerative o meno, realizzate durante il PI.
- (25) Si è dovuto invece applicare un altro metodo per l'altro tipo di prodotto della JSC Silvinit, il quale è stato venduto in quantità troppo modeste perché i prezzi del mercato interno potessero costituire una base adeguata per la definizione del valore normale. In questo caso è stato utilizzato il valore normale costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando al costo unitario adeguato del tipo esportato una congrua percentuale per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e un congruo margine di profitto, basato sui dati effettivi riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del produttore esportatore oggetto dell'inchiesta.
- (26) La Uralkali ha dichiarato che il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale non teneva debitamente conto degli adeguamenti del prezzo del gas, poiché i profitti utilizzati erano stati ricavati dalla contabilità della società prima degli adeguamenti. L'argomentazione è stata respinta perché, come risulta dalla parte iniziale dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, per la costruzione del valore normale si devono utilizzare i margini di profitto effettivi realizzati dalla società sul mercato interno.
- (27) L'inchiesta ha inoltre stabilito che il costo dell'energia, segnatamente il costo dell'elettricità e del gas utilizzati nei processi di estrazione e di produzione del prodotto in esame, rappresenta una proporzione considerevole dei costi di fabbricazione totali dei produttori di potassio non solo in Russia, ma anche in altri paesi produttori. L'industria comunitaria ha segnalato al riguardo che i costi unitari dell'elettricità e del gas pagati dalle società russe ai loro fornitori non rispecchiavano adeguatamente il costo di produzione effettivo dell'elettricità e del gas acquistati.
- (28) In base a queste affermazioni, si è ritenuto opportuno confrontare i costi unitari sostenuti dai richiedenti per l'acquisto dell'energia con quelli di un altro importante produttore di potassio che presentava metodi e livelli di produzione analoghi e vantaggi naturali simili. Non essendovi in Russia altri produttori di potassio, le informazioni suddette sono state ottenute da un importante produttore canadese di potassio.
- (29) Dai dati ricevuti risulta che il fabbisogno energetico del produttore canadese era simile a quello dei produttori russi richiedenti e che l'elettricità e il gas acquistati da questa società provenivano, come quelli utilizzati dalle società russe, dalla centrale idroelettrica e dai principali giacimenti di gas del paese. Il confronto ha dimostrato che il costo unitario dell'elettricità acquistata dal produttore canadese non si discostava troppo da quello pagato dai produttori russi.
- (30) Per quanto riguarda le forniture di gas, basandosi sui dati contenuti nella relazione annuale per il 2003 del fornitore di gas russo OAO Gazprom (il cui distributore regionale era anche il fornitore dei produttori esportatori in questione) si è stabilito che il prezzo del gas sul mercato interno pagato dai due produttori russi era circa un quinto del prezzo del gas esportato dalla Russia. Nella relazione, inoltre, si indicava chiaramente che la OAO Gazprom non realizzava alcun profitto sul mercato interno. Pur non disponendo di dati ufficiali in merito alla redditività dei prezzi del gas sul mercato interno russo, basandosi sulle dichiarazioni provenienti da fonti governative russe pubblicate sui giornali e sulle informazioni di mercato ottenute da organismi specializzati e da siti web pubblici, si può legittimamente supporre che i prezzi del gas applicati ai clienti nazionali si discostassero nettamente dai livelli di recupero dei costi. Per di più, il prezzo del gas pagato dai due produttori russi era di gran lunga inferiore a quello pagato dai produttori canadesi.
- (31) In considerazione di quanto precede, si è ritenuto che i prezzi applicati dal fornitore regionale di gas russo ai produttori di potassio russi nel periodo dell'inchiesta non rispecchiassero adeguatamente i costi associati alla produzione di gas, se confrontati al prezzo del gas esportato dalla Russia, e al prezzo applicato da un fornitore di gas canadese a un grosso utilizzatore industriale dello stesso paese. Si è quindi operato un adeguamento del costo di produzione per ciascuno dei richiedenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. In mancanza di altri metodi affidabili, si sono utilizzate le informazioni riguardanti il prezzo del gas esportato al netto delle spese di trasporto, dei dazi doganali all'esportazione, dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.

- (32) Uno dei richiedenti ha ritenuto ingiustificato un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, poiché i prezzi del gas risultavano chiaramente dalla sua contabilità. Per rispondere a questa argomentazione, va precisato che non si contesta la corretta registrazione contabile dei prezzi fatturati, ma si afferma che l'adeguamento è giustificato dal fatto che il prezzo del gas acquistato non rispecchia adeguatamente il costo di produzione e di distribuzione del gas.
- (33) Per quanto riguarda l'adeguamento in funzione del costo del gas, le autorità russe hanno inoltre obiettato che la Commissione non aveva tenuto conto della differenza, in termini di costi di trasporto, tra il gas venduto sul mercato interno per uso industriale e quello esportato. Va osservato al riguardo (cfr. considerando 31) che il confronto all'origine dell'adeguamento era stato fatto tra i prezzi del gas effettivamente pagati dalle società e i prezzi all'esportazione del fornitore di gas russo OAO Gazprom al netto delle spese di trasporto, dei dazi doganali all'esportazione, dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (34) Uno dei richiedenti ha dichiarato per il primo trimestre 2004 (ultimo trimestre del periodo dell'inchiesta) un costo di produzione unitario nettamente più contenuto a causa della maggiore efficienza e della riduzione dei costi di manutenzione, chiedendo che il costo di produzione per l'intero periodo dell'inchiesta venisse calcolato su queste basi. La richiesta è stata respinta, poiché per calcolare i costi in questione ci si deve basare sull'intero periodo dell'inchiesta e non sui costi corrispondenti a un periodo eccezionale, più breve.
- (35) L'industria comunitaria ha inoltre dichiarato che il deprezzamento delle attività fisse dovrebbe basarsi, per il calcolo del costo di produzione dei richiedenti, sui costi di sostituzione di tali attività (nuovi pozzi di miniera, nuovi macchinari, ecc.). Si è sostenuto al riguardo che il deprezzamento, basato solitamente sul valore d'acquisto (storico) delle attività fisse non rispecchierebbe adeguatamente i costi di produzione del prodotto in esame a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Si è quindi chiesto che venisse applicata una maggiorazione dei costi dei produttori russi.
- (36) A tale riguardo, si è ritenuto che il deprezzamento basato sul valore di acquisto e sulla vita economica residua delle attività fisse fosse in linea con le prassi contabili dell'industria estrattiva. Per stabilire se il deprezzamento com-
- preso nei dati sul costo di produzione rispecchiasse adeguatamente i costi di produzione del prodotto in esame, l'inchiesta si è quindi concentrata sul metodo utilizzato per stabilire il valore storico delle attività.
- (37) In occasione delle verifiche svolte a tal fine presso la sede dei produttori russi si è accertato che il valore iniziale delle loro attività era stato stabilito in base alle valutazioni eseguite durante il processo di privatizzazione del 1993. I valori delle attività in questione sono poi stati riveduti tra il 1993 e il 1997 in funzione dei «coefficienti di rivalutazione» applicati dal governo russo per ovviare all'iperinflazione. Alla fine del 1997, a seguito di un decreto del governo russo, sono state effettuate valutazioni indipendenti delle attività secondo tre criteri fondamentali, tra cui il valore di sostituzione delle attività stesse. I risultati delle valutazioni indipendenti figurano nel bilancio di apertura dei richiedenti per il 1998.
- (38) Nonostante la maggiorazione dei valori iniziali, tuttavia, si è riscontrato che i valori delle attività dei richiedenti, espressi come rapporto produzione-valore delle attività, rimangono nettamente inferiori a quelli delle società dell'industria comunitaria e di un grosso produttore canadese con una capacità estrattiva e produttiva analoga. La valutazione, tuttavia, non tiene conto dell'obsolescenza e del livello tecnologico inferiore delle attività dei produttori russi ottenute prima della privatizzazione del 1993.
- (39) In mancanza di prove sostanziali da cui risulti che il deprezzamento non è stato espresso adeguatamente nella contabilità dei produttori esportatori, ora come ora non si ritiene possibile adeguare i costi di deprezzamento nei dati relativi al costo di produzione utilizzati per stabilire il valore normale per i richiedenti.
- (40) L'industria comunitaria ha chiesto anche che nel calcolo del costo di produzione si includessero costi di tutela ambientale analoghi a quelli sostenuti dai produttori comunitari. Si è accertato tuttavia che questi costi, effettivamente sostenuti dai richiedenti, erano già stati inclusi nel calcolo. Quanto a sapere se questi costi debbano essere simili a quelli dei produttori comunitari, fintanto che i richiedenti rispetteranno i livelli di tutela ambientale imposti dalle autorità russe e i costi sostenuti a tal fine saranno espressi adeguatamente nella loro contabilità, non occorreranno adeguamenti. Essendo questa la situazione constatata per entrambi i richiedenti, un adeguamento per i costi ambientali non sarebbe stato giustificato.

2. Prezzi all'esportazione*JSC Silvinit*

- (41) Si è accertato che il potassio venduto dalla JSC Silvinit alla Comunità durante il periodo dell'inchiesta era stato acquistato per la maggior parte da un operatore svizzero indipendente. Ai fini della presente inchiesta, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili alla JSC Silvinit dall'operatore in questione.
- (42) Si è riscontrato tuttavia che due vendite erano state effettuate tramite l'International Potash Company (IPC), operatore russo collegato con la JSC Silvinit, alla Ferchimex AS, una società collegata belga che trasformava il potassio importato in un prodotto non contemplato dall'inchiesta. A norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, i prezzi applicati dall'IPC alla Ferchimex AS possono essere esclusi dal calcolo se considerati non attendibili. Va osservato che per entrambe le operazioni i prezzi di vendita alla Ferchimex AS erano molto simili a quelli applicati per gli stessi tipi di prodotto venduti ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Entrambe le operazioni, inoltre, riguardavano quantitativi piuttosto modesti e quindi sono state incluse nella determinazione globale del prezzo all'esportazione.

JSC Uralkali

- (43) Si è accertato che tutte le vendite di potassio effettuate dalla JSC Uralkali alla Comunità durante il periodo dell'inchiesta erano state effettuate direttamente all'operatore commerciale Fertexim Ltd, distributore esclusivo per la JSC Uralkali. In questo caso, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili dalla Fertexim.

3. Confronto

- (44) Il valore normale e i prezzi all'esportazione per entrambi i richiedenti sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.
- (45) Di conseguenza, ove opportuno e in presenza di elementi di prova sufficienti, sono stati concessi gli adeguamenti richiesti per le differenze riguardanti sconti, costi di trasporto, di assicurazione, di movimentazione e di carico, spese accessorie, costi d'imballaggio e costi di credito.

4. Margine di dumping

- (46) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun produttore esportatore si è confrontata la media ponderata adeguata del valore normale per ciascun tipo di prodotto con la media ponderata adeguata del prezzo all'esportazione di ciascun tipo corrispondente di prodotto in esame venduto nella Comunità.
- (47) Il confronto ha rivelato l'esistenza di pratiche di dumping da parte di entrambe le società, ma a livelli inferiori a quelli accertati in precedenza. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, come media ponderata di tutti i tipi esportati nella Comunità, sono i seguenti:

Produttore esportatore	Margine di dumping
JSC Silvinit	23,0 %
JSC Uralkali	12,3 %

D. CAMBIAMENTO DURATURO DI CIRCOSTANZE

- (48) A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato esaminato se le circostanze relative al dumping siano mutate in maniera significativa e se tale cambiamento possa essere ritenuto di carattere durevole. Si è accertato al riguardo che il cambiamento dei margini di dumping era dovuto alla diminuzione dei valori normali dei richiedenti.
- (49) Va osservato che, nella presente inchiesta, il valore normale è stato stabilito in base ai costi e ai prezzi dei richiedenti. Per di più, contrariamente a quanto emerso dall'inchiesta precedente, il consumo interno di potassio è notevolmente aumentato negli ultimi anni e nel complesso i prezzi di vendita di entrambi i produttori russi sul mercato interno sono remunerativi.
- (50) Per quanto riguarda il carattere duraturo dei prezzi delle esportazioni sui mercati non comunitari, nessuno dei richiedenti ha potuto fornire dati particolareggiati per le singole transazioni a livello del produttore. Sono stati comunque forniti dati aggregati per paese di destinazione e tipo di prodotto ritenuti sufficienti ai fini del presente riesame intermedio parziale, poiché non è indispensabile

determinare con esattezza i prezzi di vendita su questi mercati. In mancanza di dati precisi e in considerazione i) delle diverse condizioni di consegna utilizzate per tali vendite (cif, fob, FCA, ecc.), ii) delle diverse soluzioni e combinazioni logistiche (trasporto ferroviario + marittimo, solo trasporto ferroviario, ecc.) e iii) delle differenze in termini di distanze e di costi di trasporto/movimentazione a seconda delle destinazioni in Asia e in America latina, la Commissione non ha potuto determinare con esattezza i prezzi di vendita applicati a ciascun paese. Dalle informazioni disponibili si evince tuttavia che i prezzi di vendita sui mercati non comunitari si avvicinavano, considerate le spese di trasporto, a quelli applicati nella Comunità.

- (51) In considerazione dei fattori suddetti, si è ritenuto opportuno modificare i dazi in vigore per quanto riguarda i richiedenti riducendo i margini di dumping a quelli stabiliti nella presente inchiesta.
- (52) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma deve essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria. Visto che i dazi attualmente applicati ai richiedenti erano stati calcolati in base ai margini di dumping e che i nuovi margini di dumping sono inferiori a quelli calcolati in precedenza, occorre adeguare i dazi in funzione dei margini di dumping più bassi determinati nella presente inchiesta, vale a dire 23,0 % per la JSC Silvit e 12,3 % per la JSC Uralkali.
- (53) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva proporre una modifica dei dazi antidumping istituiti inizialmente con il regolamento (CEE) n. 3068/92. Inoltre, è stata data loro l'opportunità di presentare osservazioni e di chiedere di essere sentite. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione ove opportuno.

E. IMPEGNI

- (54) Una volta informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva proporre una modifica dei dazi antidumping istituiti inizialmente con il regolamento (CEE) n. 3068/92, entrambi i richiedenti hanno offerto impegni sui prezzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (55) La Commissione ha accettato gli impegni offerti dai richiedenti con la decisione 2005/802/CE⁽¹⁾. I motivi che

hanno indotto ad accettare gli impegni sono esposti in tale decisione.

F. FORMA DELLE MISURE PER QUANTO RIGUARDA I RICHIEDENTI

- (56) Le misure in vigore si applicano a otto codici NC e comprendono importi fissi che vanno da 19,61 EUR/t a 40,63 EUR/t, a seconda del tipo di prodotto. Durante l'inchiesta attuale, tuttavia, si è riscontrato che quasi tutte le esportazioni dei richiedenti nella Comunità si limitavano ad un tipo di prodotto corrispondente ad un unico codice NC.
- (57) In mancanza di informazioni sugli altri tipi di prodotto e visto che il tipo di potassio in esame è attualmente quello più commercializzato, si ritiene opportuno modificare i dazi sostituendo tutti gli importi fissi con un unico dazio ad valorem per tutti i tipi di potassio prodotti dai richiedenti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3068/92 è modificato come segue.

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio dei codici NC 3104 20 10, 3104 20 50, 3104 20 90 e sui miscugli speciali dei codici NC ex 3105 20 10 (codici TARIC 3105 20 10 10 e 3105 20 10 20), ex 3105 20 90 (codici TARIC 3105 20 90 10 e 3105 20 90 20), ex 3105 60 90 (codici TARIC 3105 60 90 10 e 3105 60 90 20), ex 3105 90 91 (codici TARIC 3105 90 91 10 e 3105 90 91 20), ex 3105 90 99 (codici TARIC 3105 90 99 10 e 3105 90 99 20), originari della Belarus o della Russia.»

b) al paragrafo 3 la dicitura della tabella relativa alla «Russia» è sostituita dalla seguente:

«Russia (tutte le società tranne la JSC Silvit e la JSC Uralkali, codice addizionale TARIC A999)»;

⁽¹⁾ Cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale.

c) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Per le importazioni dei produttori esportatori indicati di seguito, le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 sono le seguenti:

Società	Aliquota del dazio	Codice addizionale TARIC
JSC Silvinit, Solikamsk, Russia	23,0 %	A665
JSC Uralkali, Berezniki, Russia	12,3 %	A666»

2) All'articolo 1 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall'articolo 1, a condizione che siano prodotte da società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nel regolamento (CE) n. 858/2005 della Commissione e nella decisione 2005/802/CE della Commissione, e relative modifiche, e che l'importazione sia conforme alle disposizioni dei medesimi atti della Commissione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

Per il Consiglio
La presidente
T. JOWELL

REGOLAMENTO (CE) N. 1892/2005 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Dazi in vigore

- (1) Il 9 settembre 1993 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CEE) n. 2474/93⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC»); questi dazi sono denominati di seguito «le misure iniziali». Il 18 gennaio 1997, a seguito dello svolgimento di un'inchiesta antielusione, l'applicazione di questo dazio è stata estesa, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della RPC.
- (2) Il 14 luglio 2000, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1524/2000⁽³⁾, ha deciso che era opportuno mantenere le misure summenzionate.
- (3) Il 14 luglio 2005, a seguito di un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base («l'inchiesta precedente»), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1095/2005, ha modificato il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della RPC. L'aliquota modificata del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è ora pari al 48,5 %.

2. Inchiesta attuale

- (4) La Commissione ha ricevuto da Giant China Co, Ltd. («il richiedente») una richiesta di riesame intermedio parziale

ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

- (5) La richiesta si basava su elementi di prova a prima vista sufficienti, forniti dal richiedente, che indicavano che le circostanze in base alle quali erano state istituite le misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono di natura duratura. Il richiedente affermava inoltre che anche le circostanze relative allo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato erano cambiate in misura significativa. In particolare, il richiedente sosteneva di soddisfare ora le condizioni di cui all'art 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, necessarie per ottenere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato. Egli ha inoltre fornito elementi di prova da cui si evince che un confronto tra il valore normale basato sui suoi costi/prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all'esportazione verso l'UE allargata permetterebbe di calcolare un margine di dumping di gran lunga inferiore al livello della misura in vigore. Pertanto, il richiedente sostiene che per compensare il dumping non è più necessario lasciare in vigore la misura al suo livello attuale.
- (6) Dopo aver consultato il comitato consultivo, il 19 febbraio 2005 la Commissione ha avviato, mediante un avviso⁽⁴⁾, un riesame intermedio parziale limitato all'esame della questione se il richiedente operi in condizioni di economia di mercato, in base alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, o, in alternativa, se soddisfi i requisiti per ottenere un dazio individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.
- (7) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, la Commissione ha inviato al richiedente un questionario e un modulo per la richiesta dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato.
- (8) L'inchiesta ha riguardato il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 («periodo dell'inchiesta» o «PI»).

3. Parti interessate dall'inchiesta

- (9) La Commissione ha formalmente avvisato dell'inizio del riesame il produttore esportatore, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto, di presentare informazioni, di fornire elementi di prova a sostegno della richiesta e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 71/97 (GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55).

⁽³⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005 (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU C 44 del 19.2.2005, pag. 24.

B. PRODOTTO IN ESAME

- (10) Il prodotto in esame è lo stesso di cui si sono occupate l'inchiesta iniziale e quella precedente, ossia biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, classificati attualmente ai codici NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80 (prodotto in esame). Non sono emersi dati indicanti che le circostanze relative al prodotto in esame siano cambiate in maniera significativa dopo l'istituzione delle misure.

C. RISULTANZE DELL'INCHIESTA**1. Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato**

- (11) Nel quadro dell'inchiesta conclusa con il regolamento (CE) n. 1095/2005 si è accertato che nessuno dei produttori esportatori cinesi che avevano chiesto il riconoscimento dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato soddisfaceva i criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, per i motivi esposti ai considerando 31-33 dello stesso regolamento. Il richiedente figurava tra le società cui è stato negato il suddetto status nel quadro di tale inchiesta.
- (12) In considerazione del fatto che le risultanze della precedente inchiesta per quanto riguarda le richieste di riconoscimento dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato sono valide anche per il 2004, periodo di riferimento dell'inchiesta attuale, si è deciso, previa consultazione del comitato consultivo, di non riconoscere al richiedente lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, poiché non soddisfa i criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base.

2. Trattamento individuale

- (13) Nell'ambito dell'inchiesta precedente si è concluso ancora una volta che i produttori esportatori cinesi che avevano chiesto il trattamento individuale non soddisfacevano i requisiti necessari all'ottenimento di un tale trattamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di

base, per i motivi indicati nei considerando 45-47 del regolamento (CE) n. 1095/2005.

- (14) Il richiedente si trovava tra le società che non presentavano i requisiti per la concessione del trattamento individuale nel quadro dell'inchiesta precedente e le risultanze di tale inchiesta restano valide anche per il periodo di riferimento dell'inchiesta attuale. Si è accertato che lo Stato esercitava un notevole controllo su tutti i produttori esportatori della RPC per quanto riguarda la fissazione dei loro prezzi all'esportazione e dei quantitativi del prodotto in esame da esportare, come si è spiegato al considerando 13. Si è concluso pertanto che il richiedente non soddisfa i criteri per ottenere il trattamento individuale nel quadro dell'inchiesta attuale.

3. Conclusione

- (15) Alla luce di quanto precede, non è stato possibile riconoscere al richiedente lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, né concedergli il trattamento individuale. Si ritiene pertanto che, nel caso del richiedente, le circostanze relative al dumping non siano mutate in misura significativa rispetto alla situazione prevalente durante il periodo dell'inchiesta relativo al procedimento che ha portato alla modifica delle misure. Si conclude pertanto che il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della RPC debba concludersi senza modifica delle misure in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il riesame intermedio parziale del dazio antidumping applicabile alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese è chiuso.
2. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1524/2000 è confermato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

Per il Consiglio
La presidente
T. JOWELL

REGOLAMENTO (CE) N. 1893/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	56,5
	204	39,1
	999	47,8
0707 00 05	052	124,0
	204	30,3
	999	77,2
0709 90 70	052	108,7
	204	76,2
	999	92,5
0805 20 10	204	74,4
	388	85,5
	999	80,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	67,6
	624	113,6
	999	90,6
0805 50 10	052	67,2
	388	74,2
	999	70,7
0806 10 10	052	110,8
	400	241,9
	508	275,3
	720	86,9
	999	178,7
0808 10 80	388	69,3
	400	102,0
	404	101,3
	512	132,0
	720	42,6
	800	141,8
0808 20 50	999	98,2
	052	95,1
	720	67,8
	999	81,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1894/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2005

relativo al divieto di pesca del nasello nelle zone CIEM V b (acque comunitarie), VI, VII, XII, XIV per i pescherecci battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2005.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).

ALLEGATO

Stato membro	Spagna
Stock	HKE/571214
Specie	Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)
Zona	V b (acque comunitarie), VI, VII, XII, XIV
Data	4 novembre 2005

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2005

relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

dopo avere consultato l'Autorità europea per la sicurezza dei prodotti alimentari,

considerando quanto segue:

(1) Per evitare rischi alla salute umana e ostacoli alla libera circolazione delle merci, la direttiva 2002/16/CE della Commissione, del 20 febbraio 2002, sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽²⁾, fissa limiti di migrazione specifica per il 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil)etere («BADGE»), il bis-(idrossifenil)-metano bis(2,3-epossipropil)etere («BFDGE»), di glicidil-eteri del Novolac («NOGE») e alcuni loro derivati.

(2) La direttiva 2002/16/CE prevede che l'uso e/o la presenza di BFDGE e di NOGE possa continuare solo fino al 31 dicembre 2004. Per BADGE il periodo di transizione è prorogato fino al 31 dicembre 2005 in vista dell'attesa presentazione di nuovi dati tossicologici e della loro valutazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza dei prodotti alimentari («l'Autorità»).

(3) I dati tossicologici richiesti per il BADGE sono stati trasmessi. L'Autorità ritiene che BADGE, BADGE.H₂O e

BADGE.2H₂O non destino preoccupazioni di cancerogenicità e genotossicità in vivo e che si possa fissare per essi un TDI di 0,15 mg/kg di peso corporeo. Per le stesse sostanze si può pertanto fissare un LMS(T) più elevato. Riguardo alle cloridrine del BADGE, data la mancanza di dati sulla genotossicità in vivo, l'Autorità ritiene adeguato l'attuale LMS di 1 mg/kg di prodotto o simulante alimentare.

(4) Commercio e uso di materiali e oggetti contenenti BADGE ai sensi del presente regolamento saranno dunque permessi in tutta la Comunità dal 1° gennaio 2006.

(5) I dati tossicologici richiesti per NOGE e BFDGE non sono stati trasmessi in tempo per permetterne la valutazione da parte dell'Autorità e continuarne l'uso. Dal 1° gennaio 2005 è perciò vietato l'uso e/o la presenza di BFDGE e NOGE ai sensi della direttiva 2002/16/CE. Sarà tuttavia permesso l'esaurimento degli stock esistenti.

(6) Per grandi contenitori, è permesso l'uso e/o la presenza di BADGE, NOGE e BFDGE. L'elevato rapporto tra volume e superficie, l'uso prolungato durante la loro esistenza che riduce la migrazione e un contatto con i prodotti alimentari che di solito avviene a temperatura ambiente fa ritenere non necessario fissare un LMS per BADGE, NOGE e BFDGE usati in tali contenitori.

(7) Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004, materiali e oggetti coperti da provvedimenti specifici vanno accompagnati da una dichiarazione scritta attestante la soddisfazione delle norme loro applicabili, requisito non ancora incluso nella direttiva 2002/16/CE. È perciò necessario introdurre tale obbligo e prevedere un periodo di transizione.

(8) Dati gli emendamenti richiesti e in un intento di chiarezza, la direttiva 2002/16/CE va sostituita da un nuovo regolamento.

⁽¹⁾ GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 51 del 22.2.2002, pag. 27. Regolamento modificato da direttiva 2004/13/CE (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 46).

(9) I requisiti relativi a BADGE, BFDGE e NOGE fissati dalla direttiva 2002/16/CE non si applicano a materiali e oggetti a contatto con i prodotti alimentari prima del 1º marzo 2003. Tali materiali e oggetti possono continuare a essere commercializzati se indicano la data di riempimento. La data può essere sostituita dalla dicitura «*da consumarsi preferibilmente entro il ...*», come previsto dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, o da un'altra indicazione, come il numero di partita chiesto dalla direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ⁽²⁾, per gli alimenti confezionati in tali materiali e in tali oggetti, purché esista un nesso tra l'indicazione e la data di riempimento, in modo che quest'ultima possa essere sempre individuata.

(10) La direttiva 2002/16/CE va dunque abrogata.

(11) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004 destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, fabbricati o contenenti una o più delle seguenti sostanze:

- a) 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil)etere, di seguito denominato «BADGE» (n. CAS 001675-54-3) e alcuni suoi derivati;
- b) bis(idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil)etere, di seguito denominato «BFDGE» (n. CAS 039817-09-9);
- c) altri glicidil-eteri del novolac, di seguito denominati «NOGE».

2. Ai fini del presente regolamento, per «materiali e oggetti» si intendono:

- a) materiali e oggetti composti da qualsiasi tipo di plastica;

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/11/CEE (GU L 65 dell'11.3.1992, pag. 32).

b) materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie; e

c) adesivi.

3. Questo regolamento non si applica a contenitori o serbatoi di stoccaggio con capacità superiore a 10 000 litri né alle tubature ad essi collegate ricoperte da rivestimenti speciali denominati «rivestimenti super resistenti».

Articolo 2

BADGE

I materiali e gli oggetti non devono rilasciare le sostanze di cui all'allegato I in quantità superiore ai limiti stabiliti in tale allegato.

Articolo 3

BFDGE

È vietato l'uso e/o la presenza di BFDGE nella fabbricazione di materiali e oggetti.

Articolo 4

NOGE

È vietato l'uso e/o la presenza di NOGE nella fabbricazione di materiali e oggetti.

Articolo 5

Dichiarazione scritta

Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, materiali e oggetti che contengono BADGE e suoi derivati vanno accompagnati da una dichiarazione scritta ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Per dimostrare tale conformità, dovrà essere disponibile un'adeguata documentazione. La documentazione deve essere messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano a materiali e oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), che siano stati posti in contatto con prodotti alimentari prima del 1º marzo 2003.

2. Gli articoli 3 e 4 non si applicano a materiali e oggetti che soddisfano la direttiva 2002/16/CE, che siano stati posti in contatto con prodotti alimentari prima del 1º gennaio 2005.

3. L'articolo 5 non si applica a materiali e oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) b) e c), che siano stati posti in contatto con prodotti alimentari prima del 1° gennaio 2007.

4. Materiali e oggetti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere commercializzati a condizione che sugli stessi figurino la data di riempimento. Quest'ultima può essere sostituita da un'altra indicazione purché tale indicazione permetta di individuare la data di riempimento. La data di riempimento va fornita su richiesta alle autorità competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano fatti salvi i requisiti della direttiva 2000/13/CE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2005.

Articolo 7

Abrogazione

La direttiva 2002/16/CE viene abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata vanno intesi come riferimenti al presente regolamento ed essere letti secondo la tabella di correlazione di cui all'allegato II.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso sarà applicato dal 1° gennaio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Limiti di migrazione specifica per BADGE e alcuni suoi derivati

1. La somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze:

a) BADGE [= 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil)etere] (n. CAS = 001675-54-3)

b) BADGE.H₂O (n. CAS = 076002-91-0)

c) BADGE.2H₂O (n. CAS = 005581-32-8)

non deve superare i seguenti limiti:

— 9 mg/kg nei prodotti o simulanti alimentari, o

— 9 mg/6 dm² ai casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/72/CE della Commissione ⁽¹⁾.

2. La somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze:

a) BADGE.HCl (n. CAS = 013836-48-1)

b) BADGE.2HCl (n. CAS = 004809-35-2)

c) BADGE.H₂O.HCl (n. CAS = 227947-06-0)

non deve superare i seguenti limiti:

— 1 mg/kg nei prodotti o simulanti alimentari, o

— 1 mg/6 dm² conformemente ai casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/72/CE.

3. La prova di migrazione va effettuata secondo le norme fissate nella direttiva 82/711/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e nella direttiva 2002/72/CE.

—

⁽¹⁾ GU L 39 del 13.2.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 297 del 23.10.1982, pag. 26.

ALLEGATO II

Tabella di correlazione

Direttiva 2002/16/CE modificata dalla direttiva 2004/13/CE	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
—	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	—
Allegato I	Allegato I
Allegato II	—
Allegato III	Allegato II

REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 887/2005 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per determinati vini in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 887/2005 della Commissione ⁽²⁾ è stata aperta per alcuni vini prodotti in Grecia la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (2) Trattandosi della prima volta in cui una distillazione di crisi veniva aperta in Grecia si sono registrate alcune difficoltà materiali nell'avvio del sistema. Alcuni produttori interessati rischiano di non poter consegnare i loro vini alla distillazione entro i tempi previsti. Per garantire l'efficacia della misura è pertanto necessario prorogare fino al 31 gennaio 2006 il periodo di consegna dei vini alla distillazione previsto dal regolamento (CE) n. 887/2005.
- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 887/2005.

(4) Per garantire la continuità della misura è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 15 novembre 2005.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 887/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto dei contratti approvati hanno luogo entro il 31 gennaio 2006. L'alcole prodotto è consegnato all'organismo d'intervento, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, entro il 15 marzo 2006.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 34.

REGOLAMENTO (CE) N. 1897/2005 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2005
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone

sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 22,102 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 1898/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2005

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo
smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 10, 15 e 40,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni e per semplificare il regime di aiuto appare opportuno modificare ulteriormente il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽²⁾.

(2) A fini di armonizzazione è opportuno che lo stesso regolamento disciplini anche gli altri regimi di smercio degli stessi prodotti, previsti in particolare dal regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione, del 31 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro ⁽³⁾, dal regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽⁴⁾ e dal regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione, del 9 giugno 1988, che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97 ⁽⁵⁾.

(3) Per motivi di chiarezza e razionalità è pertanto opportuno abrogare i regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

⁽³⁾ GU L 213 dell'1.8.1981, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1268/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 36).

⁽⁴⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004.

⁽⁵⁾ GU L 143 del 10.6.1988, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1931/2004 (GU L 333 del 9.11.2004, pag. 3).

1609/88, (CEE) n. 429/90 e (CE) n. 2571/97 e sostituirli con un nuovo regolamento.

(4) I regimi di intervento previsti dal regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro di intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato ⁽⁶⁾ e dal regolamento (CEE) n. 3378/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte di intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88 ⁽⁷⁾ non sono più applicati da alcuni anni e l'attuale situazione del mercato non ne giustifica oltre il mantenimento in vigore.

(5) Occorre dunque abrogare i regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 3378/91.

(6) Sul mercato comunitario del burro esistono eccedenze. A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1255/1999, in caso di formazione o rischio di formazione di eccedenze di prodotti lattiero-caseari, la Commissione può decidere che venga concesso un aiuto per consentire l'acquisto a prezzo ridotto di crema, burro e burro concentrato da parte degli acquirenti ai fini previsti.

(7) Sul mercato comunitario esistono inoltre ingenti scorte di burro costituite in seguito ad operazioni di intervento realizzate a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. Poiché non è possibile smerciare la totalità delle scorte secondo condizioni normali nel corso della campagna lattiera è opportuno adottare le misure previste dall'articolo 6, paragrafo 4, del citato regolamento per agevolare lo smercio del burro.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 12.11.1985, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 101/1999 (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 14).

⁽⁷⁾ GU L 319 del 21.11.1991, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 (GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19).

- (8) Il burro posto in vendita in seguito ad operazioni di intervento deve essere entrato in magazzino prima di una data determinata. È opportuno fissare tale data alla luce della situazione del mercato, dell'andamento delle scorte di burro e dei quantitativi disponibili.
- (9) Per stabilire i tipi di burro e di crema ammissibili all'aiuto per la fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, occorre specificare che, per poter beneficiare dell'aiuto, il burro e la crema devono possedere i requisiti definiti all'articolo 6, paragrafi 3 e 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (10) Per garantire che vengano sovvenzionati soltanto prodotti ineccepibili sotto il profilo sanitario, il burro, il burro concentrato e la crema ammissibili all'aiuto devono possedere i requisiti di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (⁽¹⁾). È necessario, in particolare, che essi siano elaborati in uno stabilimento riconosciuto e siano conformi ai requisiti in materia di bollatura sanitaria precisati nell'allegato C, capitolo IV, punto A, della medesima direttiva.
- (11) È opportuno precisare che, ad eccezione dei prodotti di cui al codice NC ex 0405 10 30, i prodotti di cui ai codici NC da 0401 a 0406 e determinate miscele non possono essere considerati prodotti intermedi.
- (12) Nel caso del burro concentrato, per ragioni di chiarezza occorre confermare che il metodo di produzione usato per molti anni può comprendere il procedimento del frazionamento, per tener conto degli sviluppi tecnologici nella produzione e nell'uso delle materie prime. È opportuno anche ammettere che il burro concentrato possa essere ottenuto, in uno stabilimento riconosciuto, a partire da crema, burro o materie grasse del latte di cui al codice NC ex 0405 90 10, prodotti entro un periodo di tempo limitato prima di essere utilizzati per la fabbricazione di burro concentrato. In questo caso le materie grasse del latte devono essere condizionate, imballate e trasportate nel rispetto di determinati requisiti.
- (13) Per controllare la destinazione dei prodotti sovvenzionati occorre adottare norme relative all'uso e al rintracciamento di rivelatori nei suddetti prodotti e al contenuto minimo di rivelatori. Inoltre occorre escludere l'uso di determinati rivelatori che vengono addizionati in gran quantità.
- (14) Per agevolare la verifica del rispetto del termine previsto per l'incorporazione dei prodotti che beneficiano del presente regime nei prodotti finali, sull'imballaggio deve figurare un riferimento al numero di gara.
- (15) Gli stabilimenti dove hanno luogo le diverse operazioni di fabbricazione, trasformazione e incorporazione contemplate dal presente regime, compresa la fabbricazione di materie grasse del latte, devono essere stabilimenti riconosciuti. Per ottenere il riconoscimento, gli stabilimenti devono rispettare una serie di requisiti e sottoscrivere determinati impegni. In caso di mancata osservanza di determinate condizioni o di determinanti impegni è necessario ritirare il riconoscimento o sospenderlo per un periodo commisurato alla gravità dell'irregolarità.
- (16) Per garantire la parità di accesso a tutti gli acquirenti del burro e la fissazione dell'aiuto ad un importo non superiore al necessario, nonché per controllare in modo efficace i quantitativi posti in vendita appare appropriato ricorrere ad una procedura di gara permanente.
- (17) Per garantire la flessibilità necessaria per la corretta gestione delle misure di smercio appare opportuno permettere alla Commissione di decidere eventualmente di non dare seguito alla gara.
- (18) L'entità della riduzione del prezzo, oppure l'importo dell'aiuto, qualora esso sia erogato prima che il burro abbia raggiunto la sua destinazione finale, giustificano l'istituzione di un sistema di cauzioni, che possono assumere la forma di una cauzione forfettaria di gara oppure di una cauzione di trasformazione, fissate in funzione del prezzo o dell'entità dell'aiuto e destinate a garantire l'adempimento degli obblighi da parte degli aggiudicatari. Per tener conto delle peculiarità delle misure di smercio, è tuttavia opportuno prevedere alcune deroghe al regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (⁽²⁾).
- (19) Per garantire l'applicazione uniforme delle misure di smercio e l'efficacia delle procedure di controllo, è opportuno che i prodotti che beneficiano dell'aiuto siano incorporati nei prodotti finali entro un termine stabilito, indipendentemente dal fatto che siano stati o meno aggiunti rivelatori o dal fatto che siano già stati trasformati o meno in burro concentrato. Per quanto riguarda l'aiuto e la cauzione di trasformazione è opportuno calcolare una sanzione in equivalente burro per i casi in cui i prodotti che beneficiano dell'aiuto non vengano utilizzati e incorporati nei prodotti finali entro il termine stabilito. Tuttavia, se per motivi commerciali debitamente giustificati l'acquirente non può usare i prodotti di base che contengono rivelatori, è opportuno permettere all'aggiudicatario di sottoporre nuovamente a lavorazione i prodotti, a determinate condizioni.

(⁽¹⁾) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(⁽²⁾) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).

- (20) Tenendo conto dell'attuale situazione del mercato e delle riduzioni dell'importo dell'aiuto fissato mediante gara negli ultimi anni è opportuno ridurre la cauzione di gara.
- (21) Il burro venduto deve rimanere, in linea di massima, sotto controllo a partire dal momento in cui esce dal magazzino fino al momento in cui è incorporato nei prodotti finali prestabiliti. Occorre distinguere tra le misure di controllo destinate a garantire che i prodotti sovvenzionati non vengano utilizzati per fini diversi dalla destinazione d'uso loro riservata a seconda che il burro contenga rivelatori o meno e a seconda delle quantità utilizzate e delle dimensioni degli stabilimenti che utilizzano i prodotti. Occorre adottare inoltre misure di controllo adeguate per le materie grasse del latte, il burro e la crema destinati alla fabbricazione di burro concentrato, che comprendano ispezioni intese a verificare che tali prodotti non contengano grassi diversi dal grasso butirrico.
- (22) Le misure di smercio possono contemplare la concessione di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto. Per garantire che l'aiuto sia fissato ad un importo non superiore al necessario e controllare in modo efficace i quantitativi di cui trattasi appare appropriato ricorrere ad una procedura di gara permanente in modo da garantire la parità di accesso degli operatori interessati. Occorre inoltre far sì che l'aiuto sia concesso solo per burro rispondente a rigorosi requisiti sanitari.
- (23) Occorre garantire che in tutte le fasi della commercializzazione il burro concentrato destinato al consumo diretto sia differenziato dagli altri tipi di burro. A tal fine è opportuno stabilire disposizioni relative alla composizione e alla denominazione del burro concentrato. Per garantire l'osservanza degli obiettivi del presente regolamento è necessario fissare un termine per la trasformazione del burro e della crema in burro concentrato e per l'imballaggio.
- (24) È opportuno applicare un sistema di controlli che garantisca che il burro concentrato destinato al consumo diretto non venga sviato dalla sua destinazione; tenuto conto della specificità della misura, in particolare per quanto riguarda la fabbricazione del burro concentrato, è opportuno disporre che gli interessati tengano una contabilità di magazzino. Questi controlli non devono tuttavia andare oltre la fase immediatamente precedente la presa in consegna da parte degli operatori del commercio al minuto.
- (25) Per permettere l'acquisto di burro a prezzo ridotto, in particolare da parte di organismi e collettività senza scopo di lucro, è opportuno adottare modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore del burro acquistato da tali istituzioni. È tuttavia opportuno che l'aiuto sia concesso solo per burro rispondente a determinati criteri di qualità e a rigorosi requisiti sanitari.
- (26) Per motivi di controllo è opportuno limitare l'aiuto al burro acquistato nello Stato membro del beneficiario da parte di un fornitore riconosciuto in tale Stato membro. Per agevolare i controlli è opportuno precisare le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi del burro ammissibile all'aiuto.
- (27) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nei termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

CAPITOLO I:	Disposizioni generali (Articoli 1-3)
CAPITOLO II:	Vendita di burro di intervento a prezzo ridotto e concessione di un aiuto per il burro, il burro concentrato e la crema destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari
SEZIONE 1:	Definizioni (Articolo 4)
SEZIONE 2:	Ammissibilità dell'aiuto (Articolo 5)
SEZIONE 3:	Requisiti relativi all'impiego e all'incorporazione del burro di intervento, del burro, del burro concentrato e della crema (Articoli 6-11)
SEZIONE 4:	Riconoscimento (Articoli 12-15)
SEZIONE 5:	Procedura di gara (Articoli 16-30)
SEZIONE 6:	Vendita di burro di intervento nell'ambito di una procedura di gara (Articoli 31-32)
SEZIONE 7:	Concessione dell'aiuto nell'ambito di una procedura di gara (Articoli 33-35)
SEZIONE 8:	Controlli (Articoli 36-45)
SEZIONE 9:	Comunicazioni (Articolo 46)
CAPITOLO III:	Concessione mediante gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità
SEZIONE 1:	Definizioni e condizioni di ammissibilità (Articoli 47-48)
SEZIONE 2:	Procedura di gara (Articoli 49-58)
SEZIONE 3:	Requisiti relativi all'incorporazione (Articoli 59-62)
SEZIONE 4:	Riconoscimento (Articoli 63-65)
SEZIONE 5:	Controlli e comunicazioni (Articoli 66-70)
CAPITOLO IV:	Aiuto per l'acquisto di burro da parte di istituzioni e collettività senza fini di lucro
SEZIONE 1:	Definizioni e condizioni di ammissibilità (Articoli 71-73)
SEZIONE 2:	Aiuto, attuazione, controlli e comunicazioni (Articoli 74-83)
CAPITOLO V:	Abrogazione e disposizioni finali (Articoli 84-86)

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina:

- a) la vendita a prezzo ridotto di burro di intervento acquistato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 ed entrato all'ammasso anteriormente al 1º gennaio 2003, destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari rispondenti alla definizione di «prodotti finali» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento;
- b) la concessione di un aiuto per:
 - i) l'utilizzazione di burro, di burro concentrato e di crema destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari rispondenti alla definizione di «prodotti finali» di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
 - ii) burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità;
 - iii) l'acquisto di burro da parte di istituzioni e collettività senza fini di lucro.

Articolo 2

La vendita a prezzo ridotto del burro di intervento di cui all'articolo 1, lettera a), e la fissazione dell'aiuto di cui all'articolo 1, lettera b), punti i) e ii), sono effettuate nell'ambito di una procedura di gara permanente indetta da ciascun organismo di intervento.

Articolo 3

Le spese sostenute per le misure di cui all'articolo 1 sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽¹⁾.

CAPITOLO II

VENDITA DI BURRO DI INTERVENTO A PREZZO RIDOTTO E CONCESSIONE DI UN AIUTO PER IL BURRO, IL BURRO CONCENTRATO E LA CREMA destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

SEZIONE 1

DEFINIZIONI

Articolo 4

1. Ai fini del presente capitolo si intende per:
 - a) «prodotti finali», i prodotti ricompresi in uno dei codici NC elencati nell'allegato I, ripartiti in base alla formula A o alla formula B definite nel medesimo allegato;

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

- b) «prodotti intermedi»,

- i) i prodotti diversi da quelli di cui ai codici NC da 0401 a 0406 e diversi dalle miscele di cui all'allegato II;

- ii) i prodotti di cui al codice NC 0405 10 30, con un tenore di grasso butirrico pari almeno all'82 % e ottenuti esclusivamente da burro concentrato di cui all'articolo 5 o all'articolo 7, con o senza aggiunta di crema, in uno stabilimento a tal fine riconosciuto a norma dell'articolo 13, a condizione che vi siano stati aggiunti i rivelatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

- c) «partita di fabbricazione», un quantitativo di prodotti intermedi o di prodotti finali fabbricati con burro di intervento, burro, burro concentrato o crema, identificato in rapporto alla totalità o a parte di un'offerta quale descritta all'articolo 20;

- d) «tonnellata di equivalente burro», una tonnellata di burro con un tenore di materia grassa del latte dell'82 %, oppure 0,82 tonnellate di burro concentrato, oppure 2,34 tonnellate di crema.

2. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, fatta eccezione per gli articoli 10, 13, 14 e 15 e la sezione 8, l'Unione economica belgo-lussemburghese è considerata come un unico Stato membro.

SEZIONE 2

AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO

Articolo 5

1. Possono beneficiare dell'aiuto esclusivamente i seguenti prodotti:

- a) il burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e ai requisiti della categoria nazionale di qualità di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione ⁽²⁾, nello Stato membro nel quale è stato fabbricato e il cui imballaggio sia contrassegnato in conformità;

- b) il burro concentrato, frazionato o meno, interamente ottenuto da crema, da burro e/o da materie grasse del latte di cui al codice NC ex 0405 90 10;

- c) la crema, rispondente alla definizione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999, dei codici NC ex 0401 30 39 o ex 0401 30 99, avente un tenore di materia grassa pari o superiore al 35 %, utilizzata direttamente e unicamente nei prodotti finali descritti nell'allegato I, formula B, del presente regolamento;

- d) i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

Il burro, il burro concentrato, la crema e i prodotti intermedi di cui al primo comma sono conformi ai requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A, della medesima direttiva.

2. Perché il burro concentrato di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), possa beneficiare dell'aiuto, il burro concentrato e se del caso le materie grasse del latte utilizzate per la sua fabbricazione devono essere stati prodotti in uno stabilimento riconosciuto a norma dell'articolo 13 e rispondere ai requisiti di cui all'allegato III. La materia grassa del latte deve essere stata prodotta non oltre sei mesi prima della sua utilizzazione per la fabbricazione di burro concentrato ai sensi del presente regolamento.

SEZIONE 3

REQUISITI RELATIVI ALL'IMPIEGO E ALL'INCORPORAZIONE DEL BURRO DI INTERVENTO, DEL BURRO, DEL BURRO CONCENTRATO E DELLA CREMA

Articolo 6

1. Il burro di intervento, il burro o il burro concentrato sono incorporati esclusivamente nei prodotti finali, salvi gli eventuali prodotti intermedi di cui all'articolo 10, in uno dei modi seguenti:

- a) dopo l'aggiunta dei rivelatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
 - i) previa trasformazione del burro di intervento in burro concentrato, in conformità dell'articolo 7;
 - oppure
 - ii) nello stato in cui si trova;
- b) oppure utilizzando, nello stabilimento in cui ha luogo l'incorporazione nei prodotti finali, un quantitativo minimo di 5 t di equivalente burro al mese o un quantitativo minimo di 45 t di equivalente burro per periodo di 12 mesi, oppure gli stessi quantitativi nei prodotti intermedi:
 - i) previa trasformazione del burro di intervento in burro concentrato, in conformità dell'articolo 7;
 - oppure
 - ii) nello stato in cui si trova.

La crema è incorporata direttamente ed esclusivamente nei prodotti finali di cui all'allegato I, formula B, in uno dei modi di cui al primo comma.

2. Un'ulteriore trasformazione dei prodotti finali è ammessa soltanto se i prodotti ottenuti rientrano in uno dei codici NC di cui all'allegato I.

Articolo 7

In caso di trasformazione di burro di intervento in burro concentrato, frazionato o meno, tutto il burro aggiudicato è trasformato in burro concentrato rispondente requisiti di cui all'allegato III e con una resa di almeno 100 kg di burro concentrato per 122,5 kg di burro di intervento utilizzato.

Articolo 8

1. Se si utilizza il modo di incorporazione previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto e con un procedimento atto a garantirne una ripartizione omogenea, secondo i quantitativi minimi prescritti:

- a) i rivelatori di cui all'allegato IV, se il burro di intervento, il burro o il burro concentrato è destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula A di cui all'allegato I (in appresso «formula A»);
- b) i rivelatori di cui all'allegato V, se il burro di intervento, il burro o il burro concentrato è destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula B di cui all'allegato I (in appresso «formula B»);
- c) i rivelatori di cui all'allegato VI, nel caso della crema.

Per il burro concentrato i rivelatori di cui al primo comma, lettere a) e b), sono aggiunti durante o immediatamente dopo la fabbricazione, nello stesso stabilimento.

2. Se, in particolare a causa di una ripartizione non omogenea o dell'incorporazione di quantitativi insufficienti, il dosaggio di ciascuno dei rivelatori di cui agli allegati IV e V e al punto 1 dell'allegato VI, risulta inferiore ai quantitativi minimi prescritti di oltre il 5 % ma di meno del 30 %, la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 è incamerata, o l'aiuto è ridotto dell'1,5 % per ogni punto percentuale al di sotto dei quantitativi minimi prescritti. Se il contenuto di ciascuno dei rivelatori risulta essere inferiore ai quantitativi minimi prescritti in misura pari o superiore al 30 %, nel caso del burro di intervento la cauzione di trasformazione in cui all'articolo 28 viene incamerata e nel caso dei prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l'aiuto non viene versato.

Per i rivelatori organolettici, il disposto del primo comma non si applica qualora i prodotti elencati all'allegato IV, punto I, lettera a), e punto II, lettera a), all'allegato V, punto I, lettera a), e punto II, lettera a), e all'allegato VI, punto 1, lettera a), vengano aggiunti in quantitativi che consentano di percepirne il sapore, il colore o l'aroma fino all'incorporazione nei prodotti finali o, se del caso, nei prodotti intermedi di cui all'articolo 10.

Se il tenore di trigliceridi dell'acido enantico di cui all'allegato IV, punto I, lettera b), e punto II, lettera b), e di cui all'allegato VI, punto 1, lettera b), supera i quantitativi prescritti di oltre il 20 %, non viene versato alcun aiuto per l'intero quantitativo di tale rivelatore. Il tenore e il quantitativo del rivelatore sono calcolati in base alla media aritmetica dei valori riscontrati nei campioni prelevati.

3. L'organismo competente designato dallo Stato membro si accerta che siano state rispettate la composizione e le caratteristiche, in particolare il grado di purezza, dei prodotti elencati negli allegati IV, V e VI, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 9

1. Se il burro viene fabbricato in uno stabilimento e l'aggiunta di rivelatori o l'incorporazione del burro, con o senza rivelatori, a uno stadio intermedio in prodotti diversi dai prodotti finali avvengono in uno stabilimento diverso, il burro deve essere imballato preliminarmente a queste ultime operazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Se tutte le suddette operazioni sono effettuate nello stesso stabilimento, non è necessario procedere all'imballaggio preliminare del prodotto.

2. Se la fabbricazione del burro concentrato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), con o senza aggiunta di rivelatori, oppure la trasformazione del burro di intervento in burro concentrato a norma dell'articolo 7, oppure l'aggiunta di rivelatori al burro o, a seconda dei casi, alla crema, hanno luogo in uno stabilimento diverso da quello dell'incorporazione nei prodotti finali o eventualmente nei prodotti intermedi di cui all'articolo 10, il burro concentrato, il burro di intervento, il burro o la crema vengono condizionati in imballaggi chiusi di peso netto non inferiore a 10 kg per quanto riguarda il burro concentrato o il burro, fatta salva la possibilità di un sottocondizionamento, e non inferiore a 25 kg per quanto riguarda la crema.

Il burro concentrato e la crema possono anche essere trasportati in cisterne o contenitori. Prima di essere incorporato nei prodotti finali, il burro concentrato può essere riconfezionato in imballaggi chiusi, secondo le modalità previste al presente articolo, presso uno stabilimento a tal fine riconosciuto ai sensi dell'articolo 13.

3. Gli imballaggi di cui al paragrafo 2 recano, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, il riferimento al presente regolamento e alla destinazione (formula A o formula B), un riferimento al numero della gara, eventualmente in codice, apposto sull'imballaggio originale, per consentire all'organismo competente di verificare il rispetto della data limite di incorporazione, nonché:

a) nel caso del burro concentrato, una o più delle diciture di cui all'allegato VII, punto 1, lettera a), con la dicitura «contenente rivelatori» se vi è stata aggiunta di rivelatori;

b) nel caso del burro di intervento e del burro contenente rivelatori, una o più delle diciture di cui all'allegato VII, punto 1, lettera b);

c) nel caso della crema contenente rivelatori, una o più delle diciture di cui all'allegato VII, punto 1, lettera c).

4. La materia grassa del latte prodotta preventivamente in uno stabilimento riconosciuto a norma dell'articolo 13 e destinata alla fabbricazione di burro concentrato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), è condizionata in imballaggi chiusi di peso netto non inferiore a 10 kg, recanti in caratteri chiaramente visibili e leggibili:

a) il riferimento al numero dello stabilimento e alla data della produzione, per consentire all'organismo competente di verificare il rispetto del termine di sei mesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e dei requisiti elencati all'allegato III;

b) una o più delle altre diciture elencate nell'allegato VII, punto 1, lettera d).

La materia grassa del latte può anche essere immagazzinata e trasportata in cisterne o contenitori, a condizione che possa esserne identificata l'origine.

Articolo 10

1. Il burro di intervento, il burro e il burro concentrato, con o senza aggiunta di rivelatori, possono essere incorporati, in una fase intermedia, in prodotti che non sono prodotti finali e in uno stabilimento diverso da quello in cui avviene la trasformazione finale.

In questi casi, lo stabilimento di trasformazione e i prodotti intermedi devono essere riconosciuti a norma dell'articolo 13.

Il riconoscimento è concesso su presentazione di una domanda che precisa, in particolare, la composizione dei prodotti fabbricati e il loro tenore di grasso butirrico e dimostra che il passaggio per questi prodotti intermedi è giustificato per la fabbricazione dei prodotti finali.

2. Se il detentore dei prodotti intermedi è uno stabilimento rivenditore, quest'ultimo si impegna, ai termini del contratto di vendita:

a) a tenere una contabilità dalla quale risultino, per ciascuna consegna, il nome e l'indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di trasformazione in prodotti finali o, in mancanza di questi, dei primi destinatari nello Stato membro e, se del caso, dei primi destinatari negli altri Stati membri, nonché i corrispondenti quantitativi venduti;

⁽¹⁾ GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1.

b) a garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 39.

3. Fatta salva la possibilità di un sottocondizionamento, i prodotti intermedi sono condizionati in imballaggi chiusi di peso netto non inferiore a 10 kg o trasportati in cisterne o contenitori. Tuttavia, i prodotti a scarsa densità, come quelli aumentati di volume per insufflazione di aria, possono essere condizionati in imballaggi chiusi di peso netto non inferiore a 5 kg.

Oltre all'indicazione della destinazione (formula A o formula B) e, se del caso, alla dicitura «contenente rivelatori», l'imballaggio reca una o più delle diciture di cui all'allegato VII, punto 2, e, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), un riferimento al numero di gara, eventualmente in codice, per consentire all'organismo competente di verificare la data limite di incorporazione.

Articolo 11

I prodotti di cui all'articolo 5 e il burro di intervento venduto in conformità alla sezione 6 sono lavorati nella Comunità e quivi incorporati nei prodotti finali entro un termine di quattro mesi a decorrere dal mese che segue la scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara parziale di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

SEZIONE 4

RICONOSCIMENTO

Articolo 12

La fabbricazione delle materie grasse del latte e del burro concentrato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), la trasformazione del burro di intervento in burro concentrato ai sensi dell'articolo 7, l'aggiunta dei rivelatori ai sensi dell'articolo 8, il ricondizionamento del burro concentrato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, l'incorporazione in prodotti intermedi ai sensi dell'articolo 10 e, laddove l'incorporazione avvenga ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'incorporazione del burro di intervento, del burro, del burro concentrato, dei prodotti intermedi e della crema nei prodotti finali vengono eseguiti in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 13.

Articolo 13

1. Possono essere riconosciuti soltanto gli stabilimenti:

- a) che dispongono di impianti tecnici adeguati;
- b) se del caso, che sono stati riconosciuti a norma dell'articolo 10 della direttiva 92/46/CEE;

c) la cui capacità di trasformazione o di incorporazione è pari almeno a 5 t di burro al mese o a 45 tonnellate per un periodo di dodici mesi, o al suo equivalente in burro concentrato, in crema o, se del caso, in prodotti intermedi;

d) che forniscono l'impegno scritto di trasformare o incorporare i quantitativi di cui alla lettera c);

e) che dispongono di locali in cui è possibile immagazzinare separatamente e identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

f) che si impegnano a tenere in permanenza i registri e i documenti giustificativi dai quali risultino i quantitativi di materie grasse impiegate, la loro composizione e i loro fornitori, nonché i quantitativi, la composizione e il tenore di materie grasse butirriche dei prodotti ottenuti e, salvo per gli stabilimenti che smerciano al minuto i prodotti finali, la data di uscita di tali prodotti e il nome e l'indirizzo dei loro detentori, comprovati da un riferimento alle bollette di consegna e alle fatture;

g) in caso di lavorazione di materia grassa del latte destinata alla produzione di burro concentrato, che si impegnano a tenere una contabilità, secondo le modalità precisate dall'organismo competente dello Stato membro, dalla quale risultino i quantitativi di burro e di crema utilizzati e i loro fornitori, i quantitativi di materia grassa del latte ottenuti e l'indicazione della data di produzione e di uscita di ogni partita, identificata con riferimento al programma di fabbricazione di cui alla lettera h);

h) che si impegnano a trasmettere, all'organismo incaricato dell'esecuzione dei controlli di cui alla sezione 8, il programma di fabbricazione per ciascun offerta, come previsto dagli articoli da 20 a 23 e il programma di fabbricazione della materia grassa del latte destinata alla produzione di burro concentrato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), secondo le modalità stabilite da ogni Stato membro;

i) che si impegnano a fornire all'organismo competente i dati che lo riguardano, attenendosi ai modelli di cui agli allegati da VIII a XII, secondo modalità da determinare dallo Stato membro.

Tuttavia, nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui alla sezione 8, l'organismo competente decida di intensificarli e di renderli almeno mensili, lo Stato membro può accettare che i programmi di fabbricazione di cui al primo comma, lettera h), non rechino il riferimento all'offerta.

2. Gli stabilimenti che lavorano prodotti che beneficiano di un aiuto o di una riduzione del prezzo nell'ambito di diversi regimi comunitari si impegnano:

- a) a tenere separatamente i registri di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera f);

b) a lavorare i prodotti suddetti uno dopo l'altro.

Su richiesta dello stabilimento, gli Stati membri possono ammettere una deroga all'obbligo di cui al primo comma, lettera b), se lo stabilimento dispone di locali che garantiscono la separazione e l'identificazione delle eventuali scorte di burro in oggetto.

Articolo 14

I rispettivi riconoscimenti sono concessi, con un numero progressivo, dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo:

- a) la fabbricazione di burro concentrato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o la fabbricazione di materia grassa del latte, a seconda dei casi;
- b) l'aggiunta dei rivelatori al burro di intervento, al burro o alla crema;
- c) l'incorporazione in prodotti intermedi;
- d) se l'incorporazione avviene nel modo previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'incorporazione nei prodotti finali;
- e) la trasformazione del burro di intervento in burro concentrato, in conformità dell'articolo 7;
- f) il ricondizionamento di burro concentrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 15

1. Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) e e).

Su richiesta dello stabilimento interessato, il riconoscimento può essere ripristinato dopo un periodo di sei mesi, dopo un controllo approfondito dal quale risulti che i requisiti sono soddisfatti.

2. Qualora risulti che uno stabilimento è venuto meno ad uno degli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere d), f), g) e h), o a un altro obbligo derivante dal presente regolamento, salvo forza maggiore il riconoscimento viene sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza. Trascorso tale periodo, il riconoscimento può essere ripristinato soltanto se lo stabilimento assume un nuovo impegno a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere d), f), g) e h).

Lo Stato membro può decidere di non imporre la sospensione di cui al primo comma qualora si accerti che l'irregolarità non è stata commessa intenzionalmente o per colpa grave e comporta conseguenze di minima importanza.

SEZIONE 5

PROCEDURA DI GARA

Articolo 16

1. Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della

scadenza del primo termine previsto per la presentazione delle offerte.

2. Durante il periodo di validità della gara permanente, gli organismi di intervento procedono a gare parziali che indicano, in particolare, l'indirizzo e il termine per la presentazione delle offerte.

3. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare parziali scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del secondo e del quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

4. Il giorno della scadenza del termine di cui al paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa con i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti a norma della presente sezione.

Se non vengono presentate offerte gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine. Tuttavia, per le vendite di burro di intervento la suddetta comunicazione è necessaria solo se il burro è posto in vendita nello Stato membro interessato.

Articolo 17

L'organismo di intervento specifica, nel bando di gara parziale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, relativamente alle giacenze di burro di intervento che detiene:

- a) l'ubicazione dei depositi frigoriferi nei quali è immagazzinato il burro destinato alla vendita;
- b) i quantitativi di burro di intervento messi in vendita in ciascun deposito.

Articolo 18

1. L'organismo di intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati, su loro richiesta, l'elenco dei depositi frigoriferi nei quali è immagazzinato il burro posto in gara e dei relativi quantitativi ai sensi dell'articolo 17, lettera b). Inoltre, l'organismo di intervento procede regolarmente alla pubblicazione di tale elenco aggiornato nella forma indicata nel bando di gara.

2. Insieme alla comunicazione di cui all'articolo 16, paragrafo 4, gli organismi di intervento comunicano alla Commissione i quantitativi di burro disponibili per la vendita.

Articolo 19

L'organismo di intervento adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare a loro spese, prima dell'offerta, campioni prelevati dal burro posto in vendita.

Articolo 20

Gli interessati partecipano alla gara parziale o depositando l'offerta scritta presso l'organismo di intervento, che rilascia apposita ricevuta, o inviando l'offerta per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione scritta.

Articolo 21

1. L'offerta è valida soltanto se:

- a) verte su un solo e identico prodotto (burro di intervento o crema o burro o burro concentrato), avente, nel caso del burro, lo stesso tenore di materia grassa (pari o superiore all'82 %, oppure pari o superiore all'80 % ma inferiore all'82 %), la stessa destinazione (formula A o formula B) e lo stesso modo di incorporazione ai sensi dell'articolo 6;
- b) riguarda un quantitativo di almeno 5 tonnellate di burro, o 12 tonnellate di crema o 4 tonnellate di burro concentrato o, se il quantitativo disponibile in un deposito è inferiore, il quantitativo disponibile costituisce il quantitativo minimo dell'offerta;
- c) è accompagnata dall'impegno scritto dell'offerente di incorporare il burro di intervento, il burro o il burro concentrato o la crema, o di farli incorporare, in prodotti finali a norma dell'articolo 6;
- d) salvo il disposto dell'articolo 28, paragrafo 5, il concorrente allega una dichiarazione con la quale rinuncia ad ogni reclamo concernente la qualità e le caratteristiche del burro di intervento eventualmente aggiudicatogli;
- e) è fornita la prova che il concorrente ha costituito, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la cauzione di gara di cui all'articolo 27, paragrafo 1, per la gara parziale di cui trattasi.

2. Gli impegni e le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), trasmessi inizialmente all'organismo di intervento, valgono come tacito rinnovo per le offerte successive, fino all'espressa denuncia da parte del concorrente o fino a quando l'organismo di intervento accerti la mancata osservanza di tali impegni, a condizione:

- a) che l'offerente precisi nell'offerta iniziale che intende avvalersi del disposto del presente paragrafo;
- b) che le offerte successive facciano riferimento al presente paragrafo e alla data dell'offerta iniziale.

3. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine, di cui all'articolo 16, paragrafo 3, per la presentazione delle offerte relative alla gara parziale di cui trattasi.

Articolo 22

1. Le offerte relative alla vendita di burro di intervento sono inoltrate all'organismo di intervento che detiene il burro.

2. L'offerta reca:

- a) il nome e l'indirizzo del concorrente;
- b) il quantitativo richiesto;
- c) la destinazione del burro (formula A o formula B), il modo di incorporazione prescelto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e, se del caso, la fabbricazione di prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii);
- d) il prezzo offerto per 100 kg di burro, imposte interne escluse, franco deposito frigorifero, espresso in euro;
- e) eventualmente, lo Stato membro nel cui territorio sarà effettuata l'incorporazione del burro nei prodotti finali o la trasformazione del burro in burro concentrato o l'aggiunta al burro dei rivelatori, ovvero la fabbricazione dei prodotti intermedi;
- f) se del caso, il deposito frigorifero nel quale si trova il burro, ed eventualmente un deposito frigorifero di sostituzione;
- g) se del caso, l'indicazione del tipo di burro di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (CE) n. 2771/1999 (dolce o altro), per cui è presentata l'offerta.

Articolo 23

1. Le offerte relative alla concessione di un aiuto sono presentate:

- a) se si ricorre al modo di incorporazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), presso l'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio avrà luogo l'aggiunta dei rivelatori;
- b) se si ricorre al modo di incorporazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), presso l'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio avrà luogo la prima delle seguenti operazioni:

- i) la fabbricazione del burro concentrato;
- ii) l'incorporazione del burro nei prodotti intermedi; o
- iii) l'incorporazione del burro o della crema nei prodotti finali.

2. L'offerta reca:

- a) il nome e l'indirizzo del concorrente;
- b) il quantitativo di crema, di burro o di burro concentrato, eventualmente contenenti rivelatori, per il quale è chiesto l'aiuto, precisando, per il burro, il tenore minimo di materia grassa;

- c) la destinazione (formula A o formula B), il modo di incorporazione prescelto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 e, se del caso, la fabbricazione dei prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii);
- d) l'importo proposto dell'aiuto, in euro, per 100 kg di crema, di burro o di burro concentrato, tenendo conto eventualmente del peso dei rivelatori descritti negli allegati IV, V e VI.

Articolo 24

1. L'aggiudicatario deve:

- a) eseguire o far eseguire in nome e per conto proprio e a sue spese le operazioni relative alla fabbricazione del burro concentrato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), alla trasformazione del burro di intervento in burro concentrato a norma dell'articolo 7 e all'aggiunta di rivelatori e rispettare l'impegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c);

b) tenere una contabilità:

- i) dalla quale risultino, per ciascuna consegna di burro di intervento, di burro, di burro concentrato, di crema o di prodotti intermedi, il nome e l'indirizzo degli acquirenti nonché i corrispondenti quantitativi, specificandone la destinazione (formula A o formula B);
- ii) che precisi il termine di incorporazione di cui all'articolo 11 oppure il numero di gara, eventualmente in codice;
- c) tenere una contabilità separata per ciascun regime di aiuto, se lavora prodotti che beneficiano di un aiuto o di una riduzione di prezzo nell'ambito di diversi regimi comunitari;
- d) includere in ogni contratto di vendita di burro di intervento, burro, burro concentrato, crema o prodotti intermedi, clausole che fanno obbligo all'acquirente:
 - i) in caso di fabbricazione di prodotti intermedi, di rispettare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e le condizioni di cui all'articolo 10;
 - ii) di rispettare, se del caso, l'impegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c);
 - iii) di incorporare i prodotti nei prodotti finali, precisandone la destinazione (formula A o formula B), entro il termine di cui all'articolo 11;
 - iv) se del caso, di tenere la contabilità di cui alla lettera b);
 - v) di rispettare le disposizioni dell'articolo 13;
 - vi) di tenere gli stessi registri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere f) e g), in caso di incorporazione nei

prodotti finali di prodotti contenenti rivelatori oppure, nel caso degli utilizzatori finali di cui all'articolo 42, l'obbligo di tenere i documenti che dimostrino i quantitativi di grassi del burro acquistati;

- vii) di fornire all'organismo competente i dati che lo riguardano, attenendosi ai modelli di cui agli allegati da VIII a XII, secondo modalità da determinare dallo Stato membro dell'acquirente;

- viii) se del caso, di fornire alle autorità competenti il programma di fabbricazione.

L'obbligo di cui al primo comma, lettera d), si intende soddisfatto se ogni contratto di vendita contiene un riferimento all'osservanza delle disposizioni previste da tale lettera.

- 2. L'aggiudicatario che fabbrica i prodotti finali tiene i registri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere f) e g), e trasmette il programma di fabbricazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera h).

Articolo 25

- 1. Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale e secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati un prezzo minimo di vendita del burro di intervento e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Il prezzo o l'aiuto così fissati possono essere differenziati a seconda:

- a) della destinazione (formula A o formula B);
- b) del tenore di materia grassa del burro;
- c) del modo di incorporazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

Il prezzo minimo di vendita può variare in funzione dell'ubicazione dei quantitativi di burro posti in vendita.

Qualora venga acquistato burro di intervento o sia richiesto un aiuto per la fabbricazione di prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), il prezzo minimo di vendita pagato per il burro di intervento e l'importo massimo dell'aiuto concesso per i prodotti intermedi corrispondono rispettivamente al prezzo minimo di vendita e all'importo massimo dell'aiuto stabiliti a norma dell'articolo 26 per il burro contenente rivelatori avente un tenore di materia grassa pari o superiore all'82 %.

- 2. Secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, si può decidere di non dar seguito alla gara.

Articolo 26

1. L'offerta è respinta se il prezzo proposto per il burro di intervento è inferiore al prezzo minimo o se l'importo proposto per l'aiuto è superiore all'importo massimo stabilito, tenuto conto della destinazione, del tenore di materia grassa del burro o del burro concentrato e del modo di incorporazione.
2. Salvo il disposto del paragrafo 1, è dichiarato aggiudicatario del burro di intervento colui che offre il prezzo più elevato.

L'organismo di intervento procede alla vendita del burro di intervento in funzione della sua data di entrata in ammasso, partendo dal prodotto fabbricato da più tempo del quantitativo totale disponibile o, se del caso, del quantitativo disponibile di burro dolce o di altro burro e, se del caso, nel deposito o nei depositi designati dall'operatore.

3. Se il quantitativo disponibile nel deposito in oggetto non è esaurito, per il quantitativo restante vengono dichiarati aggiudicatari gli altri concorrenti in funzione dei prezzi offerti, partendo dal prezzo più elevato. Qualora il quantitativo restante sia inferiore o uguale a 1 t, esso è proposto agli aggiudicatari alle stesse condizioni dei quantitativi loro attribuiti.

Qualora con l'accettazione di un'offerta sia superato il quantitativo di burro ancora disponibile nel rispettivo deposito, il concorrente è dichiarato aggiudicatario soltanto per tale quantitativo. L'organismo di intervento può designare altri depositi frigoriferi per raggiungere il quantitativo indicato nell'offerta. Tuttavia l'offerente può rifiutare tale designazione se l'offerta reca l'indicazione di un deposito frigorifero a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera f).

Qualora l'accettazione di più offerte per uno stesso deposito, con i medesimi prezzi per la stessa destinazione del burro e lo stesso modo di incorporazione, comporti il superamento del quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte. Tuttavia, qualora la ripartizione sfoci nell'aggiudicazione di quantitativi inferiori a 5 t, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

4. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

Articolo 27

1. Prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'offerente costituisce una cauzione di gara per le gare parziali a cui partecipa.
2. La cauzione di gara è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

Tuttavia, in caso di vendita di burro di intervento, se nell'offerta è precisato, in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), che l'incorporazione di burro nei prodotti finali o, se del caso, la trasformazione del burro in burro concentrato o l'aggiunta al burro dei rivelatori, ovvero la fabbricazione dei prodotti intermedi verranno eseguite in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di presentazione nell'offerta, la cauzione può essere costituita presso l'autorità competente designata da detto altro Stato membro, la quale rilascia al concorrente la prova di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera e). In tal caso, l'organismo di intervento interessato comunica all'autorità competente dell'altro Stato membro i fatti che danno luogo allo svincolo o all'incameramento della cauzione.

3. L'importo della cauzione di gara è di 100 EUR/t.
4. La cauzione di gara è immediatamente svincolata in caso di mancata accettazione dell'offerta.
5. Costituiscono esigenze principali, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85, il cui rispetto è garantito dalla costituzione della cauzione di gara, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e, secondo il caso:
 - a) per il burro di intervento, la costituzione della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 e il pagamento dell'importo di cui all'articolo 31, paragrafo 2;
 - b) per i prodotti di cui all'articolo 5 del presente regolamento:
 - i) l'osservanza delle condizioni di cui al medesimo articolo;
 - ii) se il modo di incorporazione è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), la costituzione della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28, o, qualora si applichi l'articolo 34, secondo comma, l'incorporazione nei prodotti finali;
 - iii) se il modo di incorporazione è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'incorporazione nei prodotti finali.

Articolo 28

1. Contestualmente al prezzo o ai prezzi minimi di vendita e all'importo o agli importi massimi dell'aiuto e secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati per 100 kg, in funzione della differenza tra il prezzo di intervento del burro e i prezzi minimi fissati oppure degli importi dell'aiuto.

2. La cauzione di trasformazione è finalizzata a garantire il rispetto delle esigenze principali, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85, concernenti:

a) nel caso del burro di intervento:

- i) il rispetto dell'articolo 7 del presente regolamento per quanto riguarda la trasformazione del burro in burro concentrato e l'aggiunta eventuale dei rivelatori o l'aggiunta al burro dei rivelatori;
- ii) l'incorporazione del burro o del burro concentrato, con o senza aggiunta dei rivelatori, nei prodotti finali; oppure

b) nel caso dei prodotti di cui all'articolo 5 del presente regolamento e se il modo di incorporazione è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), l'incorporazione nei prodotti finali.

La cauzione di trasformazione è costituita nello Stato membro in cui viene presentata l'offerta, nel caso dell'aiuto, e nello Stato membro in cui la trasformazione deve essere iniziata o eseguita, nel caso del burro di intervento.

3. Le prove necessarie per ottenere lo svincolo della cauzione di trasformazione sono presentate all'autorità competente designata dallo Stato membro, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11.

4. Salvo forza maggiore, qualora il termine per l'incorporazione nei prodotti finali fissato all'articolo 11 sia superato di un periodo inferiore a 60 giorni, la cauzione di trasformazione è incamerata nella misura di 6 EUR/t di equivalente burro al giorno.

Al termine di tale periodo di 59 giorni, l'importo residuo è ridotto del 15 % e quindi del 2 % per ogni giorno di ritardo supplementare.

5. Se l'inosservanza delle esigenze principali di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo entro il termine di cui all'articolo 11 è dovuta al fatto che il burro proveniente dall'intervento si rivela inadatto al consumo, le cauzioni di trasformazione vengono tuttavia svincolate, previo accordo della Commissione, non appena siano state adottate le misure opportune sotto il controllo delle autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 29

1. Per ragioni commerciali imperative e debitamente giustificate, l'organismo di intervento autorizza, sotto il suo controllo e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, un cambiamento di destinazione o di modo di incorporazione per la totalità dell'offerta di cui all'articolo 20.

Se il modo di incorporazione è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione deve essere ottenuta prima dell'aggiunta di rivelatori.

Qualora il prezzo minimo di vendita o eventualmente l'importo massimo dell'aiuto di cui all'articolo 25, paragrafo 1, siano identici per la formula A e la formula B, l'autorità competente

può autorizzare, per la totalità dell'offerta di cui all'articolo 20, sotto il suo controllo e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, un cambiamento di destinazione tra queste due formule, su richiesta dell'aggiudicatario.

2. Se per ragioni commerciali imperative le esigenze principali di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), punto ii), o lettera b), non sono soddisfatte per i prodotti da incorporare nel modo descritto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), l'organismo competente può autorizzare l'aggiudicatario, su sua richiesta presentata entro il termine stabilito all'articolo 11, a sottoporre nuovamente a lavorazione i prodotti, sotto il suo controllo e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, nello stesso stabilimento riconosciuto per l'aggiunta di rivelatori, a condizione che non vi siano modifiche della destinazione o del modo di incorporazione indicati nell'offerta.

In questi casi la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 è incamerata nella misura del 15 % o l'aiuto è ridotto del 15 %.

Articolo 30

In caso di mancata osservanza di un'esigenza secondaria la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 è incamerata nella misura del 15 % o l'aiuto è ridotto del 15 %.

SEZIONE 6

VENDITA DI BURRO DI INTERVENTO NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA DI GARA

Articolo 31

1. L'organismo di intervento informa immediatamente i concorrenti dell'esito della loro partecipazione alla gara parziale.

2. Prima di prendere in consegna il burro e nel termine di cui all'articolo 32, paragrafo 2, l'aggiudicatario versa all'organismo di intervento, per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta e costituisce la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28.

3. Salvo forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha rispettato il disposto del paragrafo 2 entro il termine fissato, oltre all'incameramento della cauzione di gara di cui all'articolo 27, paragrafo 1, la vendita è annullata per i quantitativi di cui trattasi.

Articolo 32

1. Eseguito il versamento dell'importo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, e costituita la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28, l'organismo di intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

a) il quantitativo per il quale sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, e l'offerta alla quale si riferisce, identificata da un numero progressivo;

- b) il deposito frigorifero nel quale è immagazzinato il burro;
- c) il termine ultimo per il ritiro del burro;
- d) il termine ultimo per l'incorporazione nei prodotti finali;
- e) il modo di incorporazione prescelto a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;
- f) la destinazione (formula A o formula B).

2. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicatario prende in consegna il burro che gli è stato aggiudicato. La presa in consegna può essere frazionata.

Nel caso in cui il versamento dell'importo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, sia stato effettuato e sia stata costituita la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28, ma il burro non sia stato preso in consegna entro il termine di cui al primo comma, il magazzinaggio del burro è a carico e a rischio dell'aggiudicatario a decorrere dal giorno successivo al termine riferito al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

3. L'organismo di intervento consegna il burro in imballaggi recanti, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, l'indicazione del presente regolamento, nonché della destinazione (formula A o formula B) e del modo di incorporazione prescelto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

Il burro rimane nel suo imballaggio d'origine sino all'inizio del processo di incorporazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

SEZIONE 7

CONCESSIONE DELL'AUTO NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA DI GARA

Articolo 33

1. L'organismo di intervento informa immediatamente i concorrenti dell'esito della loro partecipazione alla gara parziale.
2. Qualora il concorrente sia dichiarato aggiudicatario, l'informazione di cui al paragrafo 1 indica in particolare:
 - a) l'importo dell'aiuto concesso per i quantitativi di burro, di burro concentrato o di crema interessati e l'offerta, identificata da un numero progressivo, alla quale l'importo si riferisce;
 - b) se del caso, l'importo della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28;
 - c) il termine ultimo per l'incorporazione nei prodotti finali;
 - d) il modo di incorporazione prescelto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e la destinazione (formula A o formula B).

Articolo 34

L'aiuto è versato all'aggiudicatario soltanto se, entro dodici mesi dal termine di cui all'articolo 11, è stata fornita la prova:

- a) per il burro:
 - i) che è stato fabbricato nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
 - ii) che è stato incorporato nei prodotti finali entro il termine di cui all'articolo 11 o, qualora il modo di incorporazione sia quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che sono stati aggiunti rivelatori a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e che è stata costituita la cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 28;
- b) per il burro concentrato:
 - i) che è stato fabbricato nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - ii) che è stato incorporato nei prodotti finali entro il termine di cui all'articolo 11 o, qualora il modo di incorporazione sia quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che sono stati aggiunti rivelatori a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e che è stata costituita la cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 28;
- c) per la crema:
 - i) che è stata fabbricata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
 - ii) che è stata incorporata nei prodotti finali entro il termine di cui all'articolo 11 o, qualora il modo di incorporazione sia quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che sono stati aggiunti rivelatori a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e che è stata costituita la cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 28.

Tuttavia, non è necessario costituire la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 28 qualora l'aiuto sia chiesto dopo l'esecuzione dei controlli di cui alla sezione 8 e sia fornita la prova dell'avvenuta incorporazione nei prodotti finali entro il termine di cui all'articolo 11.

Articolo 35

1. Salvo forza maggiore, l'aiuto è versato entro 60 giorni dalla presentazione all'organismo di intervento delle prove di cui all'articolo 34, paragrafo 1, proporzionalmente ai quantitativi per i quali tali prove sono fornite.

Tuttavia, lo Stato membro può limitare il pagamento dell'aiuto a una sola domanda per mese e per gara.

2. Salvo forza maggiore, qualora il termine fissato all'articolo 11 sia superato di meno di 60 giorni in caso di ricorso al modo di incorporazione previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'aiuto è ridotto di 6 EUR/t di equivalente burro al giorno.

Al termine di tale periodo di 59 giorni, l'importo residuo dell'aiuto è ridotto del 15 % e quindi del 2 % per ogni giorno di ritardo supplementare.

3. Qualora l'aggiudicatario adduca un motivo di forza maggiore per ottenere il pagamento dell'aiuto o quando è in corso un'inchiesta amministrativa sul diritto all'aiuto, il pagamento è effettuato solo dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.

SEZIONE 8

CONTROLLI

Articolo 36

Gli Stati membri procedono, a loro spese, in particolare ai controlli di cui alla presente sezione.

Articolo 37

1. Nel corso della fabbricazione del burro concentrato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), con o senza aggiunta di rivelatori, o nel corso della fabbricazione di materie grasse del latte ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, o nel corso della trasformazione di burro di intervento in burro concentrato a norma dell'articolo 7, o nel corso dell'aggiunta di rivelatori alla crema, al burro di intervento o al burro, oppure nel corso del ricondizionamento di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, l'organismo competente procede ad un controllo in loco senza preavviso, in funzione del programma di fabbricazione trasmesso dallo stabilimento a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), in modo che ogni offerta, ai sensi dell'articolo 20, sia sottoposta ad almeno un controllo e, nel caso delle materie grasse del latte destinate alla fabbricazione di burro concentrato, almeno una volta al mese.

Ai fini del controllo della qualità, gli Stati membri possono, previo accordo della Commissione, istituire un sistema di auto-controllo per taluni stabilimenti riconosciuti.

2. I controlli comportano il prelievo di campioni dei prodotti ottenuti e l'esame del grasso butirrico utilizzato, se del caso a campione, e verte in particolare sulle condizioni di fabbricazione e sulla quantità e composizione del prodotto ottenuto, in funzione del burro o della crema utilizzati, nonché sull'assenza di materie grasse non provenienti dal latte nel prodotto ottenuto oppure, eventualmente, nel grasso butirrico utilizzato.

3. I controlli sono periodicamente completati, ad una frequenza variabile in funzione dei quantitativi trasformati, ma comunque almeno ogni sei mesi, da un esame approfondito e a campione dei registri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere

f) e g), e, eventualmente, della contabilità di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e dalla verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.

Articolo 38

1. I controlli degli stabilimenti per quanto riguarda l'incorporazione del burro concentrato, del burro di intervento o del burro nei prodotti intermedi, sono realizzati sul posto e senza preavviso, in funzione del programma di fabbricazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), con una frequenza variabile in funzione dei quantitativi utilizzati, ma almeno una volta al mese.

I controlli vertono, in particolare, sulle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi e sul rispetto del loro tenore di grasso butirrico, quale dichiarato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, mediante:

a) l'ispezione dei registri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), al fine di verificare la composizione dichiarata dei prodotti intermedi fabbricati;

b) l'esame dei grassi butirrici utilizzati, eventualmente mediante prelievo di campioni, la verifica dell'assenza di materie grasse non provenienti dal latte nei grassi butirrici utilizzati e il prelievo di campioni di prodotti intermedi per verificare la composizione indicata nei registri succitati;

c) il controllo delle entrate di grasso butirrico e delle uscite dei prodotti intermedi fabbricati.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono completati dalla verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento e, eventualmente, della contabilità di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), nonché da un esame approfondito dei registri effettuato come segue:

a) per sondaggio, se l'incorporazione avviene nel modo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

b) per ciascuna partita di fabbricazione di prodotti intermedi, se l'incorporazione avviene nel modo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 39

1. L'utilizzazione del burro di intervento, del burro, del burro concentrato, della crema o dei prodotti intermedi nei prodotti finali è controllata sul posto presso gli stabilimenti e senza preavviso, allo scopo di:

a) esaminare i grassi butirrici utilizzati, eventualmente mediante prelievo di campioni, per verificare l'assenza di materie grasse non provenienti dal latte e se necessario mediante il prelievo di campioni di prodotti finali per verificare la composizione;

b) verificare il rispetto della destinazione in rapporto alla formula indicata nell'offerta, sulla base delle ricette di fabbricazione e dei registri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), oppure della contabilità di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b):

- i) per sondaggio, se l'incorporazione avviene nel modo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
- ii) per ciascuna partita di fabbricazione di prodotti finali, se l'incorporazione avviene nel modo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

I controlli di cui al primo comma, lettere a) e b), sono eseguiti ad una frequenza che varia in funzione dei quantitativi utilizzati, ma di almeno una volta al trimestre se il modo di incorporazione utilizzato è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), a condizione che lo stabilimento proceda all'incorporazione di un quantitativo pari o superiore a 5 tonnellate al mese, e alla frequenza di almeno una volta al mese se il modo di incorporazione utilizzato è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Gli stabilimenti che incorporano un quantitativo pari o superiore a 5 tonnellate di equivalente burro al mese nel modo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), trasmettono il programma di fabbricazione per ogni offerta, secondo le procedure stabilite dallo Stato membro.

2. Se il modo di incorporazione è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), i controlli di cui al paragrafo 1 sono completati periodicamente da controlli destinati a verificare il rispetto:

- a) delle condizioni per il riconoscimento dello stabilimento previste dall'articolo 13;
- b) dell'impegno assunto in virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c).

Il ricorso al modo di incorporazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), può essere sospeso se lo stabilimento non rispetta l'impegno assunto a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c). Dopo la sospensione, l'incorporazione nel modo suddetto può essere ripresa solo su richiesta dello stabilimento, corredata dell'impegno scritto dell'offerente previsto all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 40

1. Se il modo di incorporazione è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), i controlli di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono eseguiti per partita di fabbricazione.

2. Se il modo di incorporazione è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), i controlli di cui all'articolo 38, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), punto i), sono eseguiti tramite l'identificazione dei quantitativi utilizzati in riferimento alle offerte di cui all'articolo 20.

Articolo 41

1. Se il modo di incorporazione utilizzato è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), i controlli di cui all'articolo 39, paragrafo 1, si considerano effettuati se l'aggiudicatario o, se del caso, il venditore presenta una dichiarazione dell'utilizzatore finale o, eventualmente, dell'ultimo venditore, che si applica a tutte le vendite, nella quale quest'ultimo:

- a) conferma il proprio impegno, che figura nel contratto di vendita in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), punto iii), di effettuare l'incorporazione nei prodotti finali;
- b) riconosce di essere a conoscenza delle sanzioni — stabilite o da stabilire dallo Stato membro — nelle quali può incorrere se, in occasione di un controllo effettuato dalle autorità pubbliche, risulti che non ha rispettato l'impegno di cui alla lettera a).

2. Se l'impegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non è rispettato, nel caso in cui l'aiuto sia già stato corrisposto e la cauzione sia già stata svincolata è dovuta all'organismo di intervento una somma pari all'importo della cauzione di trasformazione, di cui all'articolo 28, per i quantitativi in causa.

Articolo 42

Il disposto dell'articolo 41 si applica unicamente se l'utilizzatore finale o, se del caso, l'ultimo venditore, si impegna per iscritto ad acquistare nel corso di un periodo di dodici mesi un quantitativo massimo di 12 t di equivalente burro di cui, eventualmente, un quantitativo massimo di 14 t di crema oppure, per il burro o il burro concentrato, lo stesso quantitativo in prodotti intermedi.

L'osservanza del quantitativo massimo per 12 mesi è oggetto di controlli.

Il disposto dell'articolo 41 cessa di applicarsi all'utilizzatore finale, o se del caso all'ultimo venditore, che non abbia rispettato l'impegno di cui al primo comma. Tuttavia, qualora lo ritenga giustificato e sulla base di una domanda scritta, presentata dall'utilizzatore finale o, se del caso, dall'ultimo venditore, che precisi le ragioni dell'inadempienza, l'autorità competente può approvare un nuovo impegno. Detta approvazione può avere effetto unicamente dopo un periodo di dodici mesi dalla presentazione della domanda. Nel frattempo si applica il controllo di cui al paragrafo 39, paragrafo 1.

Articolo 43

Gli Stati membri controllano periodicamente il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), punto vii), attraverso una verifica dei dati trasmessi.

Articolo 44

I controlli effettuati in forza della presente sezione formano oggetto di una relazione di controllo che indica la data del controllo, la durata e le operazioni effettuate.

Articolo 45

1. Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽¹⁾ si applica, in quanto compatibile, ai prodotti di cui al presente capitolo, salvo altrimenti disposto da quest'ultimo.

Le misure di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 si applicano anche ai prodotti di cui all'articolo 5 del presente regolamento, dall'inizio delle operazioni di cui all'articolo 8 oppure, nel caso del burro concentrato senza aggiunta di rivelatori, a partire dalla data di fabbricazione oppure, nel caso del burro senza rivelatori incorporato nei prodotti intermedi, a partire da tale incorporazione fino all'incorporazione nei prodotti finali.

Le diciture specifiche da apporre nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo T 5 figurano nell'allegato XIII.

2. Nel caso in cui l'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema o l'incorporazione del burro o della crema nei prodotti finali o, eventualmente, nei prodotti intermedi, avvengano in uno Stato membro che non è quello di fabbricazione, il burro o la crema sono accompagnati da un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro che attesti il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5.

SEZIONE 9

COMUNICAZIONI

Articolo 46

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- 1) anteriormente al 1° marzo, al 1° giugno, al 1° settembre e al 1° dicembre, per il trimestre precedente dell'anno civile:
 - a) i dati figuranti nei moduli di cui agli allegati da VIII a XI;
 - b) i prezzi pagati per i prodotti sovvenzionati, in media ponderata con indicazione dei valori estremi, quali dichiarati dagli utilizzatori finali secondo le modalità definite dallo Stato membro o determinati per sondaggio effettuato dallo Stato membro;
 - c) i casi di mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 5;
- 2) anteriormente al 1° marzo di ogni anno, per l'anno precedente,
 - a) i dati figuranti nel modulo di cui all'allegato XII;

⁽¹⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

b) il numero di cambiamenti di destinazione, con i relativi quantitativi e le destinazioni, autorizzati in forza dell'articolo 29;

c) i casi di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), punto vii).

CAPITOLO III

CONCESSIONE MEDIANTE GARA DI UN AIUTO PER IL BURRO CONCENTRATO DESTINATO AL CONSUMO DIRETTO NELLA COMUNITÀ

SEZIONE 1

DEFINIZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 47

1. È concesso un aiuto per il burro concentrato, frazionato o meno, con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, prodotto in uno stabilimento riconosciuto in conformità dell'articolo 63 utilizzando burro o crema e rispondente ai requisiti specificati nell'allegato XIV. Il burro concentrato è destinato al consumo diretto nella Comunità.

Il burro concentrato soddisfa i requisiti della direttiva 92/46/CEE, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A, della medesima direttiva.

2. L'aiuto è concesso dallo Stato membro sul cui territorio la crema o il burro sono trasformati in burro concentrato in base alle formule riportate nell'allegato XIV.

3. L'aiuto è fissato in euro, secondo la procedura di gara permanente gestita da ciascun organismo di intervento.

Articolo 48

Ai fini del presente capitolo si intende per:

- a) «consumo diretto», gli acquisti da parte dei consumatori, per l'utilizzazione finale, compresi gli acquisti effettuati da alberghi, ristoranti, cliniche, ospizi, convitti, prigionieri e stabilimenti analoghi, ai fini della preparazione di piatti destinati ad essere consumati direttamente;
- b) «presa in consegna da parte dei commercianti al dettaglio», gli acquisti effettuati dalle aziende di cui alla lettera a) così come gli acquisti effettuati da aziende di distribuzione il cui accesso è riservato ai titolari di una tessera di acquirente («cash and carry») e dai dipartimenti acquisti di aziende di distribuzione al dettaglio;

- c) «partita di fabbricazione», un quantitativo di burro concentrato prodotto in una sola unità di fabbricazione e corrispondente alla totalità o a parte di un'offerta quale descritta all'articolo 50.

SEZIONE 2

PROCEDURA DI GARA

Articolo 49

1. Nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine previsto per la presentazione delle offerte.

2. Durante il periodo di validità della gara permanente, gli organismi di intervento procedono a gare parziali che indicano, in particolare, l'indirizzo e il termine per la presentazione delle offerte.

3. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare parziali scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del secondo e del quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

4. Il giorno della scadenza del termine di cui al paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella ricapitolativa con i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti a norma della presente sezione.

Se non vengono presentate offerte gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine.

Articolo 50

1. Le offerte sono valide soltanto se sono accompagnate dall'impegno scritto di fabbricare l'intero quantitativo di burro concentrato ivi indicato.

2. I concorrenti partecipano alla gara parziale depositando l'offerta scritta presso l'organismo di intervento, che rilascia apposita ricevuta, o inviandola l'offerta per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione scritta.

Articolo 51

1. Le offerte sono presentate all'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio è fabbricato il burro concentrato.

2. Nell'offerta sono precisati:

- a) il nome e l'indirizzo del concorrente;
- b) l'importo dell'aiuto proposto, in euro per 100 kg di burro concentrato;

c) il quantitativo di burro concentrato, compresi i rivelatori, per i quali è chiesto l'aiuto;

d) il nome e l'indirizzo dello stabilimento nel quale sarà fabbricato l'intero quantitativo di burro concentrato, saranno aggiunti i rivelatori e sarà effettuato l'imballaggio, a norma degli articoli 59, 61 e 62, ed eventualmente dello stabilimento in cui l'intero quantitativo di burro concentrato sarà imballato ai fini della commercializzazione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 52

L'offerta è valida soltanto se:

- a) è corredata dell'impegno di cui all'articolo 50, paragrafo 1;
- b) riguarda un quantitativo di almeno 4 t di burro concentrato;
- c) è fornita la prova che il concorrente ha costituito, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la cauzione di gara di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Articolo 53

1. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 49, paragrafo 3, per la presentazione delle offerte relative alla gara parziale di cui trattasi.

2. Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e il deposito di una cauzione di destinazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85, la cui osservanza è garantita dalla costituzione di una cauzione di gara di 100 EUR/t.

3. La cauzione di gara è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

La cauzione di gara è immediatamente svincolata in caso di mancata accettazione dell'offerta.

Inoltre, la cauzione di gara è svincolata al momento della costituzione della cauzione di destinazione di cui al paragrafo 4.

4. La presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio nella Comunità costituisce un'esigenza principale, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85, il cui rispetto è garantito dalla costituzione di una cauzione di destinazione. La cauzione di destinazione è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

Articolo 54

L'importo massimo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale e secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Secondo la stessa procedura si può decidere di non dare seguito alla gara.

L'importo della cauzione di destinazione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, è fissato contemporaneamente all'aiuto, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. L'importo della cauzione è fissato per 100 kg in funzione dell'importo dell'aiuto.

Articolo 55

1. L'offerta è rifiutata se l'importo dell'aiuto proposto è superiore all'importo massimo fissato per la gara parziale di cui trattasi.
2. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

Articolo 56

1. L'organismo di intervento informa immediatamente i concorrenti dell'esito della loro partecipazione alla gara parziale.
2. Qualora il concorrente sia dichiarato aggiudicatario, tale informazione indica, in particolare:
 - a) l'importo dell'aiuto concesso per i quantitativi di burro concentrato di cui trattasi e l'offerta, identificata da un numero progressivo, alla quale l'importo si riferisce;
 - b) il termine ultimo per l'imballaggio del burro concentrato;
 - c) l'importo della cauzione di destinazione.

Articolo 57

1. Salvo forza maggiore, l'aiuto è versato all'aggiudicatario:
 - a) entro 60 giorni dalla data in cui è fornita la prova che il burro concentrato è stato fabbricato a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, che vi sono stati aggiunti rivelatori e che è stato imballato a norma degli articoli da 59 a 62, e proporzionalmente ai quantitativi per i quali è stata fornita tale prova;
 - b) previa costituzione della cauzione di destinazione di cui all'articolo 53, paragrafo 4.
2. Qualora l'aggiudicatario adduca un motivo di forza maggiore per ottenere il pagamento dell'aiuto o quando è in corso un'indagine amministrativa sul diritto all'aiuto, il pagamento è effettuato solo dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.

Articolo 58

1. La cauzione di destinazione è svincolata per i quantitativi per i quali è fornita la prova che sono stati presi in consegna nella fase del commercio al minuto nel termine massimo di 15 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto all'articolo 49, paragrafo 3.

Tuttavia, in deroga all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2220/85, la cauzione di destinazione è svincolata nella misura dell'85 % del suo importo se la suddetta prova viene fornita nei sei mesi successivi al termine di 15 mesi di cui al primo comma.

2. Qualora debba essere utilizzato come prova di presa in consegna nella fase del commercio al minuto un esemplare di controllo T 5, che non è stato restituito all'organismo presso cui è depositata la cauzione entro dodici mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'articolo 49, paragrafo 3, in seguito a circostanze non imputabili all'interessato, questi può presentare alle autorità competenti, prima dello scadere del termine di 15 mesi di cui al paragrafo 1, primo comma, una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi che possono comprendere il documento di trasporto e un documento che comprovi che il prodotto è stato preso in consegna nella fase del commercio al minuto.

SEZIONE 3

REQUISITI RELATIVI ALL'INCORPORAZIONE

Articolo 59

1. Nel corso della fabbricazione del burro concentrato o immediatamente dopo viene incorporato, secondo la formula prescelta, uno dei rivelatori di cui all'allegato XIV in modo da garantirne la ripartizione omogenea nel prodotto.

L'autorità competente si accerta che siano state rispettate le prescrizioni relative alla qualità e alle caratteristiche, in particolare il grado di purezza, dei prodotti da incorporare nel burro concentrato, secondo le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 213/2001.

2. Immediatamente prima dell'imballaggio al burro concentrato può essere incorporato azoto sotto forma gassosa, con formazione di schiuma. L'aumento del volume di burro concentrato che deriva da questo trattamento non può superare il 10 % del volume del burro concentrato prima del trattamento.

Tuttavia, per il burro concentrato con un tenore minimo di grasso butirrico del 99,8 % prima dell'incorporazione dei rivelatori e degli additivi, l'aumento del volume derivante da tale trattamento non può superare il 20 % del volume del burro concentrato prima del trattamento.

Articolo 60

Se, in particolare a causa di una ripartizione non omogenea o dell'incorporazione di quantitativi insufficienti, il dosaggio di ciascuno dei rivelatori di cui all'allegato XIV, punto 1, lettera c), risulta inferiore ai quantitativi minimi prescritti di più del 5 % ma di meno del 30 %, l'aiuto viene ridotto dell'1,5 % per ogni punto percentuale al di sotto dei quantitativi minimi prescritti. L'aiuto non è versato se il tenore di rivelatore risulta essere inferiore del 30 % o più al dosaggio minimo prescritto.

Articolo 61

1. Il burro concentrato a cui sono stati incorporati rivelatori secondo la formula I o II di cui all'allegato XIV è condizionato in imballaggi chiusi. In base ai prodotti incorporati a norma dell'articolo 59 e tenuto conto delle disposizioni nazionali in materia di denominazione degli alimenti, gli imballaggi recano, in caratteri identici e chiaramente visibili e leggibili, una o più delle diciture elencate nell'allegato XV, punto 1 o rispettivamente punto 2.

2. Gli imballaggi di cui al paragrafo 1 hanno un contenuto netto massimo di 3 kg.

Articolo 62

1. La fabbricazione del burro concentrato, l'aggiunta di rivelatori secondo le specifiche indicate nell'allegato XIV e l'imballaggio, compreso l'imballaggio per la commercializzazione, sono effettuati nello stabilimento di cui all'articolo 51, paragrafo 2, lettera d), entro tre mesi dal mese di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Tuttavia con l'autorizzazione dell'autorità competente, l'intero quantitativo di burro concentrato può essere imballato per la commercializzazione in uno stabilimento diverso dallo stabilimento di trasformazione indicato all'articolo 51, paragrafo 2, lettera d), purché entrambi gli stabilimenti si trovino nello stesso Stato membro e l'imballaggio sia effettuato in uno stabilimento a tal fine riconosciuto.

2. Salvo forza maggiore, ove il termine di cui al paragrafo 1 sia superato di meno di 60 giorni, l'aiuto è ridotto di 7,32 EUR/t al giorno. Al termine di tale periodo di 59 giorni, l'importo residuo dell'aiuto è ridotto del 15 % e quindi del 2 % per ciascun giorno di ritardo supplementare.

SEZIONE 4

RICONOSCIMENTO

Articolo 63

1. Le operazioni di cui all'articolo 62 sono realizzate in uno stabilimento riconosciuto a tal fine dallo Stato membro sul cui territorio è ubicato.

2. Possono essere riconosciuti soltanto gli stabilimenti:

- a) che sono stati riconosciuti a norma dell'articolo 10 della direttiva 92/46/CEE;
- b) che dispongono di impianti tecnici adeguati;
- c) che hanno una capacità di trasformazione media pari almeno a 2 t di burro concentrato al mese;
- d) che dispongono di locali in cui è possibile immagazzinare separatamente e identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

e) che si impegnano a tenere in permanenza i registri e i documenti giustificativi, dai quali risultino il fornitore del burro e della crema utilizzati, la data di fabbricazione del burro concentrato, la quantità e la composizione del burro concentrato ottenuto, la data di uscita del prodotto e il nome e l'indirizzo dei detentori, comprovati da un riferimento alle bollette di consegna e alle fatture;

f) che si impegnano a trasmettere il programma di fabbricazione per ogni partita, secondo le modalità determinate dallo Stato membro, all'organismo responsabile dei controlli di cui all'articolo 67.

3. Lo stabilimento che trasforma diversi prodotti che beneficino di un aiuto o di una riduzione del prezzo si impegna inoltre:

- a) a tenere separatamente i registri di cui al paragrafo 2, lettera e);
- b) a lavorare i prodotti suddetti uno dopo l'altro.

Su richiesta dell'interessato, gli Stati membri possono ammettere una deroga all'obbligo di cui al primo comma, lettera b), se lo stabilimento dispone di locali che garantiscano la separazione e l'identificazione delle eventuali scorte dei diversi prodotti.

Articolo 64

Il riconoscimento è concesso, con l'attribuzione di un numero di serie, dallo Stato membro sul cui territorio avvengono la fabbricazione e l'imballaggio del burro concentrato.

Articolo 65

1. Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, lettere da a) a d).

Su richiesta dello stabilimento interessato, il riconoscimento può essere ripristinato dopo un periodo di sei mesi, dopo un controllo approfondito dal quale risulti che i requisiti sono soddisfatti.

2. Qualora risulti che uno stabilimento è venuto meno ad uno degli obblighi di cui all'articolo 63, paragrafo 2, lettere e) e f), o a un altro obbligo derivante dal presente regolamento, salvo in caso di forza maggiore, il riconoscimento viene sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza. Il riconoscimento può essere ripristinato solo su richiesta dello stabilimento accompagnata dagli impegni previsti all'articolo 63, paragrafo 2, lettere e) e f).

Lo Stato membro può decidere di non imporre la sospensione di cui al primo comma qualora si accerti che l'irregolarità non è stata commessa intenzionalmente o per colpa grave e comporta conseguenze di minima importanza.

SEZIONE 5

Articolo 69

CONTROLLI E COMUNICAZIONI

Articolo 66

Gli Stati membri procedono, a loro spese, in particolare ai controlli di cui alla presente sezione.

Articolo 67

Al momento della fabbricazione del burro concentrato, l'autorità competente esegue controlli in loco senza preavviso, in funzione del programma di fabbricazione trasmesso dallo stabilimento a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera f), in modo che ogni offerta, ai sensi dell'articolo 50, sia oggetto di almeno un controllo.

I controlli comportano il prelievo di campioni e l'esame del burro concentrato identificato dal numero d'ordine dell'offerta, l'esame dei grassi butirrici utilizzati, se del caso a campione, e vertono in particolare sulle condizioni di fabbricazione e sulla quantità e composizione del prodotto ottenuto e sull'imballaggio, nonché sull'assenza di materie grasse non provenienti dal latte nel prodotto ottenuto oppure, eventualmente, nel grasso butirrico utilizzato.

I controlli sono periodicamente completati, ad una frequenza variabile in funzione dei quantitativi trasformati, da un esame approfondito e a campione dei registri e dei documenti giustificativi di cui all'articolo 63, paragrafo 2, lettera e), e dalla verifica dell'osservanza delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.

I controlli formano oggetto di una relazione di controllo che indica la data del controllo, la durata e le operazioni effettuate.

Articolo 68

1. Fino al momento della presa in consegna del burro concentrato da parte degli operatori del commercio al minuto, ogni detentore di burro concentrato ai sensi del presente capitolo ha l'obbligo di tenere una contabilità di magazzino da cui risultino, per ogni consegna, il nome e l'indirizzo degli acquirenti del burro concentrato e i corrispondenti quantitativi acquistati.

I detentori di burro concentrato ai sensi del presente capitolo che detengano anche burro concentrato soggetto alle disposizioni del capitolo II hanno l'obbligo di tenere una contabilità di magazzino separata per i prodotti che detengono a norma di ciascuno dei capitoli di cui trattasi.

2. Per garantire il rispetto del disposto del paragrafo 1, il controllo è completato da una verifica contabile non preannunciata dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino dei detentori burro concentrato cui al medesimo paragrafo.

All'inizio di ogni trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi di vendita al dettaglio del burro concentrato rilevati nel trimestre precedente.

Articolo 70

Il regolamento (CEE) n. 3002/92 si applica, in quanto compatibile, ai prodotti di cui al presente capitolo, salvo altrimenti disposto da quest'ultimo.

Le misure di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 si applicano ai prodotti di cui al presente capitolo dall'inizio delle operazioni di cui all'articolo 59 del presente regolamento fino alla registrazione della presa in consegna del prodotto nella fase del commercio al minuto.

In caso di spedizione di burro concentrato imballato, destinato ad essere preso in consegna in un altro Stato membro nella fase del commercio al minuto, oltre alle diciture di cui al regolamento (CEE) n. 3002/92, nella casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 è apposta una delle diciture elencate nell'allegato XV, punto 3, del presente regolamento.

CAPITOLO IV

AIUTO PER L'ACQUISTO DI BURRO DA PARTE DI ISTITUZIONI E COLLETTIVITÀ SENZA FINI DI LUCRO

SEZIONE 1

DEFINIZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 71

Ogni Stato membro può designare le istituzioni e collettività senza fini di lucro stabilite nel suo territorio — in appresso «i beneficiari» — che possono comprare burro a prezzo ridotto.

Articolo 72

L'aiuto può essere concesso soltanto per il burro:

- a) acquistato nello Stato membro in cui si trova la sede principale del beneficiario, presso un fornitore o un condizionatore — in appresso denominato «fornitore» — a tal fine riconosciuto dall'autorità competente di detto Stato membro;
- b) che risponde:
 - i) alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e ai requisiti della categoria nazionale di qualità di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 2771/95, nello Stato membro nel quale è stato fabbricato, e il cui imballaggio è contrassegnato in conformità;

- ii) ai requisiti della direttiva 92/46/CEE, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A, della medesima direttiva.

Articolo 73

1. Ai fini del presente capitolo i fornitori possono essere riconosciuti soltanto se si impegnano:

- a) a tenere una contabilità da cui risultino, in particolare, il nome del venditore del burro, i nomi e indirizzi dei beneficiari e i quantitativi di burro loro venduti, nonché i numeri progressivi dei relativi buoni rilasciati a norma dell'articolo 75, paragrafo 1;
- b) a sottoporsi alle misure di controllo decise dallo Stato membro in cui il fornitore è stabilito, fra cui in particolare la verifica della contabilità e il controllo della qualità del burro.

2. Qualora risulti che un fornitore è venuto meno ad uno degli impegni di cui al paragrafo 1, o a un altro obbligo derivante dalle disposizioni del presente capitolo, salvo forza maggiore, il riconoscimento viene sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza. Il riconoscimento può essere ripristinato solo su richiesta dello stabilimento, accompagnata dall'impegno di cui al paragrafo 1.

Lo Stato membro può decidere di non imporre la sospensione di cui al primo comma qualora si accerti che l'irregolarità non è stata commessa intenzionalmente o per colpa grave e comporta conseguenze di minima importanza.

SEZIONE 2

AIUTO, ATTUAZIONE, CONTROLLI E COMUNICAZIONI

Articolo 74

1. L'importo dell'aiuto è fissato a 60 EUR/100 kg di burro.
2. Per il burro di cui all'articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'importo dell'aiuto fissato al paragrafo 1 del presente articolo è moltiplicato per 0,9756.
3. In caso di modifica dell'importo dell'aiuto, il nuovo importo si applica a tutte le consegne di burro eseguite a fronte della presentazione del buono di cui all'articolo 75, paragrafo 1, valido nel mese successivo al mese di fissazione del nuovo importo.

Tuttavia, per i buoni di validità superiore a un mese, se è fissato prima dell'ultimo mese di validità il nuovo importo si applica a

tutte le consegne di burro eseguite a partire dall'inizio del mese successivo al mese di fissazione del nuovo importo.

Articolo 75

1. L'aiuto è concesso al fornitore del burro, su sua richiesta scritta e su presentazione di un buono numerato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro a norma degli articoli 76, 77 e 78, e di uno dei documenti giustificativi di cui all'articolo 79.

Salvo forza maggiore, le domande di aiuto e i documenti giustificativi sono da presentarsi nei dodici mesi successivi al primo giorno del mese di validità del buono.

2. Gli Stati membri sono autorizzati a stabilire un quantitativo minimo di burro che può essere oggetto di una domanda di aiuto.

Articolo 76

Per ottenere il rilascio dei buoni di cui all'articolo 75, paragrafo 1, i beneficiari devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) impegnarsi per iscritto, nei confronti dell'autorità competente, a utilizzare il burro unicamente a vantaggio dei propri consumatori e a rimborsare integralmente l'aiuto ove si constati che il burro acquistato in virtù del presente regolamento è stato sviato dalla sua destinazione;
- b) impegnarsi per iscritto a mettere a disposizione delle autorità competenti, a loro richiesta, i documenti che consentono di accertare l'utilizzazione del burro;
- c) aver assolto correttamente gli impegni sottoscritti per i buoni loro rilasciati nei dodici mesi precedenti.

Lo Stato membro può decidere di rilasciare un buono qualora risulti che l'inadempienza dell'impegno di cui al primo comma, lettera c), non è stata commessa intenzionalmente o per negligenza grave e comporta conseguenze di minima importanza.

Articolo 77

1. Ogni buono reca in particolare le indicazioni seguenti:
- a) il nome e l'indirizzo dell'istituzione o collettività beneficiaria e, se del caso, del mandatario responsabile;
- b) il numero massimo dei consumatori presso l'istituzione o collettività beneficiaria;
- c) la quantità massima di burro a cui dà diritto;
- d) il mese e l'anno di validità.
2. La quantità massima di burro, di cui al paragrafo 1, lettera c), è di 2 kg al mese per consumatore dell'istituzione beneficiaria.

Articolo 78

1. La validità del buono è limitata al mese civile in esso indicato. Tuttavia, il burro può essere preso in consegna a partire dal ventesimo giorno del mese precedente il mese civile indicato sul buono fino al decimo giorno del mese successivo al mese di validità.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare a due mesi o a tre mesi civili la validità del buono. In questo caso, i mesi di validità sono indicati sul buono e il burro può essere preso in consegna a partire dal ventesimo giorno del mese precedente il mese civile indicato sul buono fino al decimo giorno del mese successivo al mese di validità.

2. L'autorità competente può rilasciare, per lo stesso beneficiario, buoni validi per un periodo complessivo limitato a dodici mesi.

Articolo 79

Il buono dà diritto all'aiuto solo se corredato:

- a) di un attestato del beneficiario che certifichi il quantitativo di burro effettivamente acquistato e preso in consegna per mezzo del buono;
- b) di un duplicato della fattura quietanzata o del buono di consegna, controfirmati dal beneficiario.

Articolo 80

Salvo forza maggiore, l'autorità competente versa l'aiuto entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda e di tutti i documenti giustificativi.

Qualora l'aggiudicatario adduca un motivo di forza maggiore per ottenere il pagamento dell'aiuto o quando è in corso un'indagine amministrativa sul diritto all'aiuto, il versamento è effettuato solo dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.

I documenti giustificativi e la relazione relativa al controllo di cui all'articolo 82 sono trasmessi al servizio o organismo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1258/1999 responsabile del versamento dell'aiuto.

Articolo 81

1. Il burro è consegnato al beneficiario in imballaggi recanti, in modo chiaramente leggibile e in caratteri indelebili, la categoria nazionale di qualità e la bollatura sanitaria previste all'articolo 72, lettera b), ed una o più delle diciture elencate nell'allegato XVI, punto 1.

2. Gli eventuali imballaggi dei panetti o delle razioni contenute negli imballaggi recano una o più delle diciture elencate nell'allegato XVI, punto 2.

Articolo 82

Gli Stati membri adottano le misure necessarie di controllo per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente capitolo, in particolare la verifica dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino del fornitore. I controlli sono effettuati a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio ⁽¹⁾ e formano oggetto di una relazione di controllo ove sono indicate la data del controllo, la durata e le operazioni effettuate.

Articolo 83

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) entro tre mesi, le modalità dei controlli da eseguire nelle varie fasi della commercializzazione del burro;
- b) entro il 20 di ogni mese, i quantitativi per i quali nel corso del mese precedente:
 - sono stati rilasciati buoni,
 - è stato corrisposto l'aiuto.

CAPITOLO V

ABROGAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84

Salvo il disposto dell'articolo 85 del presente regolamento, sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 3143/85, (CEE) n. 1609/88, (CEE) n. 429/90, (CEE) n. 3378/91 e (CE) n. 2571/97.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVII.

Articolo 85

Alle procedure di gara il cui termine di presentazione delle offerte scade anteriormente al 15 dicembre 2005 si applicano i regolamenti (CE) n. 2571/97 e (CEE) n. 429/90.

Gli imballaggi prestampati di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2571/97, all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 429/90 e all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2191/81 possono essere utilizzati fino al 1° settembre 2006.

⁽¹⁾ GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

Gli impegni assunti a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2571/97 e il riconoscimento degli stabilimenti e dei prodotti intermedi a norma dell'articolo 10 di detto regolamento restano validi nell'ambito del presente regolamento a condizione che, per quanto riguarda i riconoscimenti, le autorità competenti abbiano verificato il rispetto dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. L'organismo competente si accerta che gli stabilimenti interessati assumano gli impegni supplementari di cui all'articolo 13 del presente regolamento entro il 1º marzo 2006.

Il riconoscimento degli stabilimenti a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 429/90 resta valido nell'ambito del presente regolamento a condizione che le auto-

rità competenti abbiano verificato l'osservanza dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.

Il riconoscimento dei fornitori rilasciato a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2191/81 resta valido nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 86

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

PRODOTTI FINALI

(di cui all'articolo 4)

Formula A:

A1 prodotti di cui ai codici NC 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60 e 1905 90 90;

A2 i seguenti prodotti, pronti per la vendita al dettaglio:

- a) prodotti a base di zuccheri dei codici NC 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75 e 1704 90 99,
- b) prodotti a base di zuccheri del codice NC 1806 90 50,
- c) altre preparazioni alimentari contenenti cacao, dei codici NC 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 60, 1806 90 70 e 1806 90 90, diversi dalla cioccolata e dai prodotti di cioccolata;

A3 ripieni incorporati in prodotti di cioccolata, pronti per la vendita al dettaglio, dei codici NC 1806 31 00, 1806 90 11, 1806 90 19 e 1806 90 31.

Il tenore in peso di materia grassa proveniente dal latte dei prodotti di cui al punto A2 e al presente punto è pari o superiore al 3 % e pari o inferiore al 50 %;

A4 prodotti di cui ai codici NC 1901 20 00 e 1901 90 99:

- a) sotto forma di pasta cruda, ad eccezione della decorazione:
 - i) a base di farina e/o di fecola, in proporzione pari o superiore al 40 % del peso dei costituenti calcolato sulla materia secca, addizionata di materia grassa proveniente dal latte e di altri ingredienti quali zucchero (saccarosio), uova o tuorli, latte in polvere, sale, ecc., avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 90 % del tenore totale di materie grasse, esclusa la materia grassa che rientra nella composizione normale degli ingredienti;
 - ii) i cui ingredienti sono stati finemente miscelati e la cui materia grassa è stata emulsionata in modo tale da rendere impossibile, sotto l'azione di qualsiasi trattamento fisico, la separazione di detta materia grassa proveniente dal latte;
 - iii) pronta ad essere informata o sottoposta ad altro trattamento termico di effetto equivalente, il quale consenta di ottenere direttamente prodotti del codice NC 1905, di cui al punto A1;
 - iv) condizionata in conformità del disposto della lettera c).

Alla pasta cruda può essere aggiunta una decorazione, a condizione che il prodotto così ottenuto rientri nel medesimo codice NC;

b) sotto forma di preparazione in polvere:

- i) a base di farina e/o di fecola, in proporzione pari o superiore al 40 % del peso dei costituenti calcolato sulla materia secca, addizionata di materia grassa proveniente dal latte e di altri ingredienti quali zucchero (saccarosio), uova o tuorli in polvere, latte in polvere, sale, ecc., avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 90 % del tenore totale di materie grasse, esclusa la materia grassa che rientra nella composizione normale degli ingredienti;
- ii) atta ad essere sottoposta a trattamenti quali l'impastatura, la modellatura, la fermentazione semplice o multipla o il taglio per ottenere direttamente una pasta che, previa cottura al forno o altro trattamento termico di effetto equivalente, consenta di ottenere direttamente prodotti del codice NC 1905 di cui al punto A1;
- iii) condizionata in conformità del disposto della lettera c);

c) condizionati:

- i) per quanto riguarda la pasta cruda, in unità riunite in imballaggi;
- ii) per quanto riguarda le preparazioni in polvere, in imballaggi del contenuto massimo di 25 kg;
- iii) in entrambi i casi di cui ai punti i) e ii), gli imballaggi recano, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni seguenti:
 - data di fabbricazione, eventualmente in codice,
 - tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte,
 - la dicitura «formula A — articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005»,
 - eventualmente, il numero progressivo di cui all'articolo 14.

Tuttavia, se i prodotti di cui alle lettere a) e b) sono trasformati nello stesso stabilimento in prodotti finali di cui al punto A1 o, previo accordo dell'organismo competente, trasportati direttamente al dettagliante per essere sottoposti a detta trasformazione, l'osservanza delle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii) non è richiesta.

- A5 a) preparazioni e conserve di carni, pesci, crostacei e molluschi del capitolo 16 della nomenclatura combinata, nonché le preparazioni alimentari dei codici NC da 1902 20 10 a 1902 30 90 e 1902 40 90 nonché dei codici NC 1904 90 10, 1904 90 80 e 2005 80 00;
- b) preparazioni per salse e salse dei codici NC 2103 10 00, 2103 20 00, 2103 90 10 e ex 2103 90 90, nonché prodotti del codice NC 2104 10.

Il tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte di questi prodotti calcolato sulla sostanza secca, è uguale o superiore al 5 %.

Formula B:

- B1 gelati dei codici NC 2105 00 91 e 2105 00 99 e preparazioni di cui al punto B2, atte al consumo senza alcuna altra operazione salvo i trattamenti meccanici e la congelazione, aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte superiore o pari al 4,5 % e inferiore o pari al 30 %.
- B2 preparazioni, esclusi lo yogurt e lo yogurt in polvere, per la fabbricazione dei gelati di cui ai codici NC 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 90 90, 1901 90 99 e 2106 90 98, aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte superiore o pari al 10 % e inferiore o pari al 33 %, contenenti uno o più aromatizzanti, nonché emulsionanti o stabilizzatori e atte al consumo senza alcuna altra operazione, salvo l'eventuale aggiunta di acqua, i trattamenti meccanici eventualmente necessari e la congelazione.

ALLEGATO II

Miscele di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i)

1. Preparazioni ottenute miscelando materie grasse butirriche e materie grasse che rientrano nel capitolo 15 della nomenclatura combinata, ad esclusione dei prodotti di cui alle voci NC 1704 90 30 e 1806.
2. Preparazioni ottenute miscelando materie grasse butirriche e prodotti che rientrano nel capitolo 21 della nomenclatura combinata, ottenuti da prodotti che figurano nel capitolo 15 della stessa nomenclatura.

ALLEGATO III

Requisiti qualitativi del burro puro concentrato ⁽¹⁾ e della materia grassa del latte anidra di cui al codice NC ex 0405 90 10, contemplati dall'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 7

(senza aggiunta di rivelatori)

- Materie grasse del latte: 99,8 % minimo.
- Umidità e componenti non grassi del latte: 0,2 % massimo.
- Acidi grassi liberi: 0,35 % massimo (espresso in acido oleico).
- Numero di perossidi: 0,5 % massimo (in milliequivalenti di ossigeno attivo per kg).
- Gusto: caratteristico.
- Odore: assenza di odori estranei.
- Neutralizzanti, antiossidanti e conservanti: assenti.
- Materie grasse non provenienti dal latte: assenti ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Le analisi relative alle condizioni in appresso menzionate devono essere effettuate prima dell'aggiunta dei prodotti di cui agli allegati IV e V al burro concentrato.

⁽²⁾ Ricerca da effettuare senza preavviso, in funzione dei quantitativi prodotti ma almeno ogni 500 tonnellate e/o una volta al mese, secondo le modalità indicate all'allegato XXV del regolamento (CE) n. 213/2001. Il burro concentrato e le materie grasse del latte, frazionati o meno, possono essere accettati soltanto se il risultato dell'analisi è negativo.

ALLEGATO IV

Prodotti da incorporare per tonnellata di burro concentrato o di burro - Formula A

[rivelatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)]

I prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono i seguenti:

I:

- a) — 250 grammi di 4 idrossi-3 metossi-benzaldeide, ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica, oppure
 - 100 grammi di 4 idrossi-3 metossi-benzaldeide, ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da estratti integrali delle stesse, nonché
- b) — 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico), aventi un grado di purezza di almeno 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % della parte acida esterificata, oppure
 - 150 g di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O = \Delta 5,22$ -stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 95 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, oppure
 - 170 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O = \Delta 5,22$ -stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 85 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 % di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O = \Delta 5,22$ -ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 6 % di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O = \Delta 5,22$ -stigmasten-3-beta-olo).

oppure II:

- a) — 20 grammi di estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico, sotto forma di un preparato solubile nel grasso butirrico, e
- b) — 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità 0,3 un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % della parte acida esterificata, oppure
 - 150 g di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O = \Delta 5,22$ -stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 95 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, oppure
 - 170 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O = \Delta 5,22$ -stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 85 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 % di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O = \Delta 5,22$ -ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 6 % di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O = \Delta 5,22$ -stigmasten-3-beta-olo).

ALLEGATO V

Prodotti da incorporare per tonnellata di burro concentrato o di burro - formula B

[rivelatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)]

I prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sono i seguenti:

I:

- a) — 250 grammi di 4 idrossi-3 metossi-benzaldeide, ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica,
oppure
— 100 grammi di 4 idrossi-3 metossi-benzaldeide, ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da estratti integrali delle stesse,
nonché

- b) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90 % di sitosterolo, in particolare l'80 % di beta-sitosterolo ($C_{29}H_{50}O = \Delta$ -stigmasten-3beta-olo), nonché un massimo del 9 % di campesterolo ($C_{28}H_{48}O = \Delta$ -ergosten-3-beta-olo), e l'1 % di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O = \Delta$ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo);

oppure II:

- a) 20 grammi di estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico, sotto forma di un preparato solubile nel grasso butirrico,
nonché

- b) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90 % di sitosterolo, in particolare l'80 % di beta-sitosterolo ($C_{29}H_{50}O = \Delta$ -stigmasten-3beta-olo), nonché un massimo del 9 % di campesterolo ($C_{28}H_{48}O = \Delta$ -ergosten-3-beta-olo), e l'1 % di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O = \Delta$ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo).

ALLEGATO VI

Prodotti da incorporare nella crema - Formula B

[rivelatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c)]

1. Nella crema sono incorporati, fatta eccezione per qualsiasi altro prodotto incluse le materie grasse non provenienti dal latte:
 - a) — o i composti responsabili dell'aroma, ovvero la 4-idrossi-3 metossi-benzaldeide ricavata dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica, in una proporzione minima di 250 ppm,
— o i composti responsabili del colore, ovvero l'estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico, sotto forma di composto solubile nella materia grassa del latte, in una proporzione minima di 20 ppm,
e
 - b) — o, in una proporzione pari ad almeno l'1 %, i trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico C₇) avente un grado di purezza di almeno il 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto per essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3 e un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395, dove la quota degli acidi esterificati è costituita da almeno il 95 % di acido enantico;
— o, in una proporzione pari ad almeno l'1 %, i trigliceridi dell'acido n-undecanoico (C₁₁), avente un grado di purezza di almeno il 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto per essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione compreso tra 275 e 285, dove la quota degli acidi esterificati è costituita da almeno il 95 % di acido n-undecanoico;
— o, in una proporzione di almeno 600 ppm, un composto contenente almeno il 90 % di sitosterolo e in particolare l'80 % di beta-sitosterolo nonché al massimo il 9 % di campesterolo e l'1 % di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo;
— o l'incorporazione diretta in una proporzione del 2 % di una miscela contenente una parte di acido n-tridecanoico (C₁₃) libero, due parti di materia grassa del latte, 2,5 parti di caseinato di sodio e 94,5 parti di sali minerali provenienti dal latte.
2. La dispersione omogenea e stabile nella crema dei prodotti di cui al punto 1, lettera b), preventivamente incorporati gli uni negli altri, è garantita dalla preparazione di una premiscela e dall'intervento di trattamenti meccanici, termici, di raffreddamento o di altri trattamenti autorizzati.
3. Le concentrazioni espresse in percentuale o in ppm di cui al punto 1 vengono calcolate rispetto alla parte della crema costituita esclusivamente da materia grassa.

ALLEGATO VII

Diciture da apporre sugli imballaggi (Articoli 9 e 10)

1. a) Burro concentrato:

- *in spagnolo*: Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1898/2005
- *in ceco*: Zahuštěné máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005
- *in danese*: Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005
- *in tedesco*: Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt
- *in estone*: Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes
- *in greco*: Συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζεται αποκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005
- *in inglese*: Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005
- *in francese*: Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1898/2005
- *in italiano*: Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005
- *in lettone*: Koncentrēts sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā
- *in lituano*: Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje
- *in ungherese*: Vajkoncentrátum kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra
- *in maltese*: Butir ikkoncentrat għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wiehied mill-prodotti finali imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005
- *in olandese*: Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten
- *in polacco*: Masło skoncentrowane przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005
- *in portoghese*: Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 1898/2005
- *in slovacco*: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005
- *in sloveno*: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005
- *in finlandese*: Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuista lopputuotteista
- *in svedese*: Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

b) Burro contenente rivelatori:

- *in spagnolo*: Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1898/2005
- *in ceco*: Máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005
- *in danese*: Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005
- *in tedesco*: Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt
- *in estone*: Väi, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes
- *in greco*: Βούτυρο που προορίζεται αποκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005
- *in inglese*: Butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005
- *in francese*: Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) nº 1898/2005
- *in italiano*: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005
- *in lettone*: Sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā
- *in lituano*: Sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje
- *in ungherese*: Vaj kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikebe való beolgozásra
- *in maltese*: Butir għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wiehed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005
- *in olandese*: Boter uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten
- *in polacco*: Masło przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005
- *in portoghese*: Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 1898/2005
- *in slovacco*: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005
- *in sloveno*: Maslo za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005
- *in finlandese*: Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin
- *in svedese*: Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EG) nr 1898/2005

c) Crema contenente rivelatori:

- *in spagnolo*: Nata con adición de marcadores destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4, fórmula B, del Reglamento (CE) nº 1898/2005
- *in ceco*: Smetana s přidavkem stopovacích látek určená k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 kategorii B nařízení (ES) č. 1898/2005
- *in danese*: Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4, formel B, i forordning (EF) nr. 1898/2005
- *in tedesco*: Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt
- *in estone*: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4 juhendis B osutatud lõpptoodetes
- *in greco*: Κρέμα γάλακτος με ιχνοδότες που προορίζεται αποκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4, τύπος Β, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005
- *in inglese*: Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 1898/2005
- *in francese*: Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4, formule B, du règlement (CE) nº 1898/2005
- *in italiano*: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005
- *in lettone*: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā B formulā
- *in lituano*: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnio B formulėje
- *in ungherese*: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak a kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett B képlet szerinti végeredmények egyikébe való bedolgozásra
- *in maltese*: Crema li giet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wiehed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 formula B tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005
- *in olandese*: Room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, uitsluitend bestemd voor bijmenging in de in artikel 4, formule B, van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten
- *in polacco*: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4, receptura B rozporządzenia (WE) nr 1898/2005
- *in portoghese*: Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.º, fórmula B, do Regulamento (CE) n.º 1898/2005
- *in slovacco*: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na výlučné vmiešanie do konečných produktov uvedených v článku 4 v skupine B nariadenia (ES) č. 1898/2005
- *in sloveno*: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 formula B Uredbe (ES) št. 1898/2005
- *in finlandese*: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklan B menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin
- *in svedese*: Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 1898/2005

d) Materie grasse del latte di cui al codice NC ex 0405 90 10

- *in spagnolo*: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) n° 1898/2005
- *in ceco*: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005
- *in danese*: Mælkfedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005
- *in tedesco*: MilCHFett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005
- *in estone*: Kontsenteeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5
- *in greco*: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005
- *in inglese*: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005
- *in francese*: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) n° 1898/2005
- *in italiano*: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n° 1898/2005
- *in lettone*: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5.pantu paredzēts izmantot iebiezinātā sviesta ražošanai
- *in lituano*: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje
- *in ungherese*: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vajkoncentrátum előállításá során történő felhasználásra szánt tejszír
- *in maltese*: Xaham tal-halib intenzjonat għall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005
- *in olandese*: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van boterconcentraat zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005
- *in polacco*: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005
- *in portoghese*: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 1898/2005
- *in slovacco*: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005
- *in sloveno*: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005
- *in finlandese*: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitettun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva
- *in svedese*: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

2. Prodotti intermedi

- *in spagnolo*: Producto intermedio contemplado en el artículo 10 del Reglamento (CE) n° 1898/2005 y destinado exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento
- *in ceco*: Meziprodukt podle článku 10 nařízení (ES) č. 1898/2005 určený výhradně k přimíchání do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 téhož nařízení
- *in danese*: Mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1898/2005 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer
- *in tedesco*: Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt

- *in estone*: Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 10 osutatud vahesaadus, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes nimetatud määruse artiklis 4 osutatud lõpptoodetes
- *in greco*: Ενδιάμεσο προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 και προορίζεται αποκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ίδιου κανονισμού
- *in inglese*: Intermediate product as referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 1898/2005 solely for incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation
- *in francese*: Produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) n° 1898/2005 et destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 dudit règlement
- *in italiano*: Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1898/2005 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento
- *in lettone*: Starpprodukts (pusfabrikāts), kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 10.pantu paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kas norādīti minētās regulas 4.pantā
- *in lituano*: Tarpinis produktas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 10 straipsnyje, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų šio reglamento 4 straipsnyje
- *in ungherese*: Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék kizárólag az idézett rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikebe való bedolgozásra
- *in maltese*: Prodott intermedju kif imsemmi biss fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 għall-inkorporazzjoni f'wiehied mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament
- *in olandese*: Tussenproduct zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten
- *in polacco*: Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, przeznaczony wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 niniejszego rozporządzenia
- *in portoghese*: Produto intermédio referido no artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 1898/2005 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.º do mesmo regulamento
- *in slovacco*: Polotovár uvedený v článku 10 nariadenia (ES) č. 1898/2005 je určený len na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 tohto nariadenia
- *in sloveno*: Vmesni proizvod iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1898/2005 za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 navedene uredbe
- *in finlandese*: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuista lopputuotteista
- *in svedese*: Mellanprodukt enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1898/2005, uteslutande avsedd för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning

Per i prodotti intermedi di cui al codice NC ex 0405 10 30 riferiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii)».

ALLEGATO VIII

del regolamento (CE) n. 1898/2005

Produzione di burro, di burro concentrato e di crema

Trimestre:
Stato membro:

Formula A e Formula B (quantitativi in tonnellate)

	Burro di intervento senza rive- tori	Burro con rivelatori	Burro concentrato senza rivelatori ⁽¹⁾	Burro concentrato con rivelatori	Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii) ⁽²⁾	Crema senza rivelatori	Crema con rivelatori
Formula A	⁽³⁾					XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
Formula B	⁽³⁾					XXXXXXXXXXXXXX	

⁽¹⁾ Quantitativo di materie grasse del latte di cui all'articolo 5, paragrafo 2, utilizzato; tonnellate.
⁽²⁾ Prodotti intermedi di cui al codice NC ex 0405 10 30 menzionati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii).
⁽³⁾ Quantitativo uscito dall'intervento.

ALLEGATO IX
del regolamento (CE) n. 1898/2005

Incorporazione del burro e del burro concentrato, in equivalente burro, nei prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Trimestre:
Stato membro:

	Formula A		Formula B	
	senza rivelatori	con rivelatori	senza rivelatori	con rivelatori
Quantitativo di equivalente burro ⁽¹⁾ nei prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i)				
di cui				
— NC 1704				
— NC 1806				
— NC 19				
— NC 2106				
— altri (precisare)				
⁽¹⁾ Burro e burro concentrato in equivalente burro (tonnellate).				

ALLEGATO X

del regolamento (CE) n. 1898/2005

Incorporazione di prodotti senza rivelatori, di cui all'articolo 5, nei prodotti finali (in tonnellate)

Trimestre:

Stato membro:

Numero di utilizzatori:

Prodotto finale ⁽¹⁾	Burro		Burro concentrato		Crema		Tramite prodotti intermedi ⁽²⁾	
	senza rivelatori	con rivelatori	senza rivelatori	con rivelatori	senza rivelatori	con rivelatori	senza rivelatori	con rivelatori
A1		XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX
A2, a), b)		XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX
A2, c)		XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX
A3		XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX
A4, a)		XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX
A4, b)		XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX
A5, a)		XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX
A5, b)		XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX
B1		XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX
B2		XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX

⁽¹⁾ Conformemente alle formule, alle definizioni e ai codici NC di cui all'articolo 4.

⁽²⁾ Prodotti intermedi di cui al codice ex 0405 10 30 di cui all' articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

⁽³⁾ Quantitativi di equivalente burro incorporati tramite prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i).

ALLEGATO XI

del regolamento (CE) n. 1898/2005

Incorporazione dei prodotti con rivelatori, di cui all'articolo 5, nei prodotti finali per categoria di utilizzatori (*) (in tonnellate)

Trimestre:

Stato membro:

Numero di utilizzatori:

Categoria (*)

Prodotto finale ⁽¹⁾	Burro		Burro concentrato		Crema		Tramite prodotti intermedi ⁽²⁾	
	senza rivelatori	con rivelatori	senza rivelatori	con rivelatori	senza rivelatori	con rivelatori	senza rivelatori	con rivelatori
A1	xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	
A2, a), b)	xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	
A2, c)	xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	
A3	xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	
A4, a)	xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	
A4, b)	xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	
A5, a)	xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	
A5, b)	xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	
B1	xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx	
B2	xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx	

⁽¹⁾ Conformemente alle formule, alle definizioni e ai codici NC di cui all'articolo 4.⁽²⁾ Prodotti intermedi di cui al codice ex 0405 10 30 di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera b), punto ii).⁽³⁾ Quantitativi di equivalente burro incorporati tramite prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i).

(*) Una tabella per categoria di stabilimenti che utilizzano:

a) più di 5 tonnellate al mese di equivalente burro («grandi utilizzatori»);

b) più di 12 tonnellate all'anno e meno di 5 tonnellate al mese di equivalente burro («utilizzatori medi»).

ALLEGATO XII

del regolamento (CE) n. 1898/2005

Incorporazione dei prodotti con rivelatori, di cui all'articolo 5, nei prodotti finali da parte dei piccoli utilizzatori (*)

Anno:

Stato membro:

Numero di utilizzatori:

Prodotto finale ⁽¹⁾	Burro		Burro concentrato		Crema		Tramite prodotti intermedi ⁽²⁾	
	senza rivelatori	con rivelatori	articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto (ii) ⁽³⁾	senza rivelatori	con rivelatori	senza rivelatori	con rivelatori	con rivelatori
Formula A	xxxxxxxxxxxxxx			xxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxx
Formula B	xxxxxxxxxxxxxx			xxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxx

(1) Conformemente alle formule, alle definizioni e ai codici NC di cui all'articolo 4.

(2) Prodotti intermedi di cui al codice ex 0405 10 30 di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera b), punto ii).

(3) Quantitativi di equivalente burro incorporati tramite prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i).

(*) Stabilimenti che utilizzano meno di 12 tonnellate di equivalente burro all'anno (piccoli utilizzatori, con o senza dichiarazione).

ALLEGATO XIII

Diciture da apporre nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo T 5, di cui all'articolo 45, paragrafo 1

A. Burro, burro concentrato, crema o prodotti intermedi destinati ad essere incorporati nei prodotti finali ^{previa} aggiunta di rivelatori:

a) all'atto della spedizione del burro di intervento ai fini dell'aggiunta di rivelatori:

— casella 104 dell'esemplare di controllo T 5:

- *in spagnolo*: Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 1898/2005
- *in ceco*: Máslo k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005
- *in danese*: Smør, der skal tilsættes røbstoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005
- *in tedesco*: Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt
- *in estone*: Märgistusainetega või, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a
- *in greco*: Βούτυρο που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005
- *in inglese*: Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005
- *in francese*: Beurre destiné à être tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) nº 1898/2005
- *in italiano*: Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005
- *in lettone*: Sviests, kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu
- *in lituano*: Sviestas, skirtas pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą
- *in ungherese*: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj
- *in maltese*: Butir għaż-żieda ta' traċċi għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005
- *in olandese*: Boter bestemd om na toevoeging van verklikstoffen te worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005
- *in polacco*: Masło z przeznaczeniem do dodania znaczników i do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

- *in portoghese*: Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com o n.º 1, alínea a), do artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 1898/2005
- *in slovacco*: Maslo, do ktorého sa majú pridať značkovacie látky a použiť v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005
- *in sloveno*: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005
- *in finlandese*: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapana on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen
- *in svedese*: Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005
- casella 106 dell'esemplare di controllo T 5:
 - 1. data limite di incorporazione nei prodotti finali;
 - 2. indicazione della destinazione (formula A o formula B);
- b) all'atto della spedizione del burro di intervento ai fini della concentrazione e dell'aggiunta di rivelatori:
 - casella 104 dell'esemplare di controllo T 5:
 - *in spagnolo*: Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores, conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 1898/2005
 - *in ceco*: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005
 - *in danese*: Smør, der skal koncentreret, tilsættes røbstoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005
 - *in tedesco*: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt
 - *in estone*: Väi, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja millele lisatakse märgistusaineid ja mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a
 - *in greco*: Βούτυρο που προορίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνοθετηθεί και να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005
 - *in inglese*: Butter for concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005
 - *in francese*: Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n.º 1898/2005
 - *in italiano*: Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

- *in lettone*: Sviests, kas ir paredzēts koncentrēta sviesta ražošanai un kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu
- *in lituano*: Sviestas, skirtas koncentruoti ir pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą
- *in unghereze*: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó, koncentrálsra és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj
- *in maltese*: Butir għall-koncentrazzjoni u ż-żieda ta' traċċanti għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005
- *in olandese*: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en toevoeging van verklikstoffen, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005
- *in polacco*: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i dodania znaczników, do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005
- *in portoghese*: Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com o n.º 1, alínea a) do artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 1898/2005
- *in slovacco*: Maslo na koncentráciu a pridávanie značkovacích látok s použitím v súlade s článkom 6. ods. 1, písm. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005
- *in sloveno*: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005
- *in finlandese*: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapana on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen
- *in svedese*: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005
- casella 106 dell'esemplare di controllo T 5:
 1. data limite di incorporazione nei prodotti finali;
 2. indicazione della destinazione (formula A o formula B);
- c) all'atto della spedizione di un prodotto intermedio con aggiunta di rivelatori o del burro contenente rivelatori o del burro concentrato contenente rivelatori ai fini dell'incorporazione nei prodotti finali, eventualmente tramite un prodotto intermedio:
 - casella 104 dell'esemplare di controllo T 5:
 - *in spagnolo*: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10
 - o
 - Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 ⁽¹⁾
 - o
 - Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 ⁽²⁾ destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1898/2005

⁽¹⁾ Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera b), punto ii)».

⁽²⁾ Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «di cui all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii)».

- *in ceco*: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziprojektu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziprojektu podle článku 10 ⁽¹⁾

nebo

Meziprojekt podle článku 10 ⁽²⁾ s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

- *in danese*: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 ⁽¹⁾

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10 ⁽²⁾, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

- *in tedesco*: Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 ⁽¹⁾

oder

Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 ⁽²⁾, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

- *in estone*: Märgistusainetega või kasutamiseks määrase (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 osutatud vahetoote

või

Märgistusainetega kontsentreeritud või otsekasutamiseks määrase (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 ⁽¹⁾ osutatud vahetoote

või

Artiklis 10 ⁽²⁾ osutatud märgistusainetega vahetoode kasutamiseks määrase (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

- *in greco*: Βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχθυήτες προς ενσωμάτωση στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10

ή

Συμπυκνωμένο βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχθυήτες, προς ενσωμάτωση κατευθείαν στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10 ⁽¹⁾

ή

Ενδιάμεσο προϊόν ιχθυοποιημένο, που αναφέρεται στο άρθρο 10 ⁽²⁾, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

⁽¹⁾ Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera b), punto ii)».

⁽²⁾ Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «di cui all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii)».

— *in inglese*: Butter to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 ⁽¹⁾

or

Intermediate product as referred to in Article 10 ⁽²⁾ to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

— *in francese*: Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 ⁽¹⁾

ou

produit intermédiaire tracé visé à l'article 10 ⁽²⁾ du règlement (CE) n° 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

— *in italiano*: Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 ⁽¹⁾

o

Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 10 ⁽²⁾ destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

— *in lettone*: Sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētajos galaproduktos vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) tieši kādā Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētā galaproduktā vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu ⁽¹⁾

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) ar pievienotiem marķieriem saskaņā ar 10.pantu ⁽²⁾, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētos galaproduktos

— *in lituano*: Sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje ⁽¹⁾

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje ⁽²⁾, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

⁽¹⁾ Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera b), punto ii)».

⁽²⁾ Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «di cui all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii)».

- *in ungherese*: Vaj, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben említett köztes termékén keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

Vajkoncentrátum, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben ⁽¹⁾ említett köztes termékén keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

A 10. cikkben ⁽²⁾ említett köztes termék, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás céljából

- *in maltese*: Butir li għet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkoncentrat li għet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 ⁽¹⁾

jew

Prodott intermedjat kif imsemmi fl-Artikolu 10 ⁽²⁾ li għe miżjud bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fi prodott finali msemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

- *in olandese*: Boter waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 ⁽¹⁾ bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 ⁽²⁾ bedoeld tussenproduct waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

- *in polacco*: Masło, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10

lub

Masło skoncentrowane, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 ⁽¹⁾

lub

Produkt pośredni, do którego dodano wskaźniki, zgodnie z art. 10 ⁽²⁾ przeznaczony do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

- *in portoghese*: Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.º

ou

Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.º ⁽¹⁾

ou

Produto intermédio marcado referido no artigo 10.º ⁽²⁾ destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 1898/2005

⁽¹⁾ Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera b), punto ii)».

⁽²⁾ Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «di cui all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii)».

- *in slovacco*: Maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na priame vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10 ⁽¹⁾

alebo

Medziprodukt uvedený v článku 10 ⁽²⁾, do ktorého majú byť pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

- *in sloveno*: Maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10 ⁽¹⁾

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 ⁽²⁾ z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

- *in finlandese*: Merkitty voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitettua välituotteen kautta

tai

Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa ⁽¹⁾ tarkoitettua välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa ⁽²⁾ tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

- *in svedese*: Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 ⁽¹⁾

eller

Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 10 ⁽²⁾, avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

- casella 106 dell'esemplare di controllo T 5:

1. data limite di incorporazione nei prodotti finali;
2. indicazione della destinazione (formula A o formula B);
3. se del caso, peso del burro di intervento, del burro o del burro concentrato utilizzato per la fabbricazione del prodotto intermedio;

⁽¹⁾ Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera b), punto ii)».

⁽²⁾ Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «di cui all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii)».

d) all'atto della spedizione della crema con aggiunta di rivelatori ai fini dell'incorporazione nei prodotti finali:

— casella 104 dell'esemplare di controllo T 5:

- *in spagnolo*: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1898/2005
- *in ceco*: Smetana s přidavkem stopovacích látek určená k přimíchání do produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005
- *in danese*: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i produkter, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005
- *in tedesco*: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Erzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005
- *in estone*: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud tootes
- *in greco*: Κρέμα γάλακτος ιγνοθετημένη, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005
- *in inglese*: Cream to which tracers have been added for incorporation into the products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005
- *in francese*: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1898/2005
- *in italiano*: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005
- *in lettone*: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētos produktos
- *in lituano*: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje
- *in ungherese*: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett termékekbe való beolgozásra
- *in maltese*: Crema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005
- *in olandese*: Room waarin verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde producten
- *in polacco*: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005
- *in portoghese*: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos referidos no artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 1898/2005
- *in slovacco*: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do tovarov uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005
- *in sloveno*: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje k proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

— *in finlandese*: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin

— *in svedese*: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de produkter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

— casella 106 dell'esemplare di controllo T 5:

1. data limite di incorporazione nei prodotti finali;
2. indicazione della destinazione (formula B);

B. Burro di intervento, burro, burro concentrato o prodotti intermedi destinati ad essere incorporati nei prodotti finali:

a) all'atto della spedizione del burro di intervento destinato ad essere concentrato:

— casella 104 dell'esemplare di controllo T 5:

— *in spagnolo*: Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 1898/2005

— *in ceco*: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

— *in danese*: Smør, der skal koncentreret og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1898/2005

— *in tedesco*: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

— *in estone*: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktidele b

— *in greco*: Βούτυρο που προορίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

— *in inglese*: Butter for concentration and use in accordance with Article 6(1)(b) of Regulation (EC) No 1898/2005

— *in francese*: Beurre destiné à être concentré et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1898/2005

— *in italiano*: Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1898/2005

— *in lettone*: Sviests koncentrēšanai un izmantošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu

— *in lituano*: Sviestas, skirtas koncentruoti ir naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies b punktą

— *in ungherese*: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően koncentrálásra és felhasználásra szánt vaj

— *in maltese*: Butir għall-koncentrazzjoni u għall-użu f' konformità ma' l-Artikolu 6 (1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

- *in olandese*: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1898/2005
 - *in polacco*: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1898/2005
 - *in portoghese*: Manteiga destinada a ser concentrada e transformada em conformidade com o n.º 1, alínea b) do artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 1898/2005
 - *in slovacco*: Maslo na koncentráciu a použitie v súlade s článkom 6. ods. 1, písm. (b) nariadenia (ES) č. 1898/2005
 - *in sloveno*: Maslo za zgoščevanje in uporabo v skladu s členom 6 (1)(b) Uredbe (ES) št. 1898/2005
 - *in finlandese*: Voi, joka on tarkoitettu voijöllyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen
 - *in svedese*: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005
- casella 106 dell'esemplare di controllo T 5:
1. data limite di incorporazione nei prodotti finali;
 2. indicazione della destinazione (formula A o formula B);
- b) all'atto della spedizione di un prodotto intermedio fabbricato a partire da burro di intervento, da burro, o da burro concentrato o da burro di intervento o da burro concentrato ai fini dell'incorporazione nei prodotti finali, eventualmente tramite un prodotto intermedio:
- casella 104 dell'esemplare di controllo T 5:
- *in spagnolo*: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10
 - o
 - Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 ⁽¹⁾
 - o
 - Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1898/2005
 - *in ceco*: Máslo s přidánými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziprojektu podle článku 10
 - nebo
 - Zahuštěné máslo s přidánými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziprojektu podle článku 10 ⁽¹⁾
 - nebo
 - Meziprojekt podle článku 10 s přidánými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

⁽¹⁾ Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera b), punto ii)».

- *in danese*: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 ⁽¹⁾

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

- *in tedesco*: Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Butterfett, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 ⁽¹⁾

oder

Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

- *in estone*: Või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 osutatud vahetootes

või

Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 ⁽¹⁾ osutatud vahetootes

või

Artiklis 10 osutatud vahetooted, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

- *in greco*: Βούτυρο που προορίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10

ή

Συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10 ⁽¹⁾

ή

Ενδιάμεσο προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 10, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

- *in inglese*: Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 ⁽¹⁾

or

Intermediate product as referred to in Article 10 for incorporation into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

⁽¹⁾ Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera b), punto ii)».

- *in francese*: Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 ⁽¹⁾

ou

produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) n° 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

- *in italiano*: Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 ⁽¹⁾

o

Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

- *in lettone*: Sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu ⁽¹⁾

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) saskaņā ar 10.pantu iestrādei (pievienošanai) kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu

- *in lituano*: Sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje ⁽¹⁾

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje, skirtas dėti į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

- *in ungherese*: Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vaj

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében ⁽¹⁾ említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vajkoncentrátum

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék a rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás céljára

⁽¹⁾ Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera b), punto ii)».

- *in maltese*: Butir għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkoncentrat għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 ⁽¹⁾

jew

Prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikoli 10 għall-inkorporazzjoni fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

- *in olandese*: Boter, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 ⁽¹⁾ bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 bedoeld tussenproduct, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

- *in polacco*: Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10

lub

Masło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 ⁽¹⁾

lub

Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10, z przeznaczeniem do włączenia do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

- *in portoghese*: Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.º

ou

Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.º ⁽¹⁾

ou

Produto intermédio referido no artigo 10.º destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 1898/2005

- *in slovacco*: Maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10 ⁽¹⁾

alebo

Polotovár, ktorý sa uvádza v článku 10 na vmiešavanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

⁽¹⁾ Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera b), punto ii)».

— *in sloveno*: Maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10 ⁽¹⁾

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

— *in finlandese*: Voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitettun välituotteen kautta

tai

Voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 ⁽¹⁾ artiklassa tarkoitettun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

— *in svedese*: Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 ⁽¹⁾

eller

Mellanprodukt i enlighet med artikel 10 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

— casella 106 dell'esemplare di controllo T 5:

1. data limite di incorporazione nei prodotti finali;
2. indicazione della destinazione (formula A o formula B);
3. se del caso, peso del burro di intervento, del burro o del burro concentrato utilizzato per la fabbricazione del prodotto intermedio.

C. Materia grassa del latte di cui al codice NC ex 0405 90 10

All'atto della spedizione della materia grassa del latte destinata ad essere utilizzata nel burro concentrato:

— casella 104 dell'esemplare di controllo T 5:

— *in spagnolo*: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) n° 1898/2005

⁽¹⁾ Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera b), punto ii)».

- *in ceco*: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005
- *in danese*: Mælkfedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005
- *in tedesco*: MilCHFett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005
- *in estone*: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5
- *in greco*: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005
- *in inglese*: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005
- *in francese*: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) n° 1898/2005
- *in italiano*: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005
- *in lettone*: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5. pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai
- *in lituano*: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje
- *in ungherese*: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vajkoncentrátum előállításá során történő felhasználásra szánt tejszír
- *in maltese*: Xaham tal-halib intenzjonat għall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005
- *in olandese*: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde boterconcentraat
- *in polacco*: Thuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005
- *in portoghese*: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 1898/2005
- *in slovacco*: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005
- *in sloveno*: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005
- *in finlandese*: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitettun voijöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva
- *in svedese*: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005
- casella 106 dell'esemplare di controllo T 5:
 1. data limite di incorporazione nei prodotti finali;
 2. indicazione della destinazione (formula A o formula B).

ALLEGATO XIV

CARATTERISTICHE DEL BURRO CONCENTRATO DESTINATO AL CONSUMO DIRETTO

1. REQUISITI DI COMPOSIZIONE

(per 100 kg di burro concentrato destinato al consumo diretto)

- a) Materia grassa del latte: minimo 96 kg;
- b) Componenti non grassi del latte: massimo 2 kg;
- c) Rivelatori, a seconda della formula prescelta:

Formula I:

- 15 g di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O = \Delta 5,22$ -stigmastadien-3-beta-olo) con un grado di purezza almeno del 95 %, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,
- oppure 17 g di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O = \Delta 5,22$ -stigmastadien-3-beta-olo) con un grado di purezza almeno dell'85 %, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 % di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O = \Delta 5,22$ -ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 6 % di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O = \Delta 5,22$ -stigmastadien-3-beta-olo),
- oppure 1,1 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza almeno del 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità dello 0,3 %, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % sulla parte acida esterificata;

Formula II:

- 10 g di estere etilico dell'acido butirrico e 15 g di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O = \Delta 5,22$ -stigmastadien-3-beta-olo) con un grado di purezza almeno del 95 %, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, oppure
- 10 g di estere etilico dell'acido butirrico e 17 g di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O = \Delta 5,22$ -stigmastadien-3-beta-olo) con un grado di purezza almeno dell'85 %, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 % di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O = \Delta 5,22$ -ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 6 % di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O = \Delta 5,22$ -stigmastadien-3-beta-olo), oppure
- 10 g di estere etilico dell'acido butirrico e 1,1 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza almeno del 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità dello 0,3 %, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % sulla parte acida esterificata;

- d) ad esclusione di qualsiasi altra aggiunta, si può incorporare:

- componenti non grassi del latte di cui alla lettera b) (2 kg al massimo)
e/o
- cloruro di sodio: massimo 0,750 kg
e/o
- lecitina (E 322): massimo 0,500 kg.

2. REQUISITI QUALITATIVI

Acidi grassi liberi: 0,35 % massimo (espresso in acido oleico)

Numero di perossidi: 0,5 % massimo (in milliequivalenti di ossigeno attivo per kg)

Gusto: caratteristico

Odore: assenza di odori estranei

Neutralizzanti, antiossidanti e conservanti: assenti

Materie grasse non provenienti dal latte: assenti ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Ricerca da effettuare senza preavviso, in funzione dei quantitativi prodotti ma almeno ogni 500 tonnellate e/o una volta al mese, secondo le modalità indicate all'allegato XXV del regolamento (CE) n. 213/2001. Il burro concentrato, frazionato o meno, può essere accettato soltanto se il risultato dell'analisi è negativo.

ALLEGATO XV

Diciture da apporre sugli imballaggi (articolo 61) e nell'esemplare di controllo T 5 (articolo 70)

1. Burro concentrato contenente rivelatori secondo la formula I dell'allegato XIV
 - *in spagnolo*: Mantequilla concentrada — Reglamento (CE) n° 1898/2005, capítulo III
 - *in ceco*: Zahuštěné máslo — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III
 - *in danese*: Koncentreret smør — forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III
 - *in tedesco*: Butterschmalz — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III
 - *in estone*: Kõrvaltootud või — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk
 - *in greco*: Συμπυκνωμένο βούτυρο — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο III
 - *in inglese*: Concentrated butter — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III
 - *in francese*: Beurre concentré — règlement (CE) n° 1898/2005, chapitre III
 - *in italiano*: Burro concentrato — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III
 - *in lettone*: Iebiezināts sviests — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa
 - *in lituano*: Koncentruotas sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius
 - *in ungherese*: Vajkoncentrátum — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet
 - *in maltese*: Butir ikkoncentrat — Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III
 - *in olandese*: Boterconcentraat — Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk III
 - *in polacco*: Koncentrat masła — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III
 - *in portoghese*: Manteiga concentrada — Regulamento (CE) n.º 1898/2005, capítulo III
 - *in slovacco*: Koncentrované maslo — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III
 - *in sloveno*: Zgoščeno maslo — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III
 - *in finlandese*: Voiöljy — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku
 - *in svedese*: Koncentrerat smör — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III
2. Ghee contenente rivelatori secondo la formula II dell'allegato XIV
 - *in spagnolo*: Ghee obtenido de mantequilla — Reglamento (CE) n° 1898/2005, capítulo III
 - *in ceco*: Ghee z másla — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III
 - *in danese*: Ghee — forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III
 - *in tedesco*: Aus Butter gewonnenes Ghee — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III
 - *in estone*: Pühvlivõi — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk
 - *in greco*: Βούτυρο ghee — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο III
 - *in inglese*: Butter ghee — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III
 - *in francese*: Ghee obtenu du beurre — règlement (CE) n° 1898/2005, chapitre III
 - *in italiano*: Ghee ottenuto da burro — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III
 - *in lettone*: Kausēts sviests (iegūts no bifeļmātes piena) — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa
 - *in lituano*: Ghee sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius
 - *in ungherese*: Tisztított vaj (ghee) — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet
 - *in maltese*: Butter Ghee — Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III
 - *in olandese*: Ghee — Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk III

- *in polacco*: Masło Ghee — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III
- *in portoghese*: Ghee — Regulamento (CE) n.º 1898/2005, capítulo III
- *in slovacco*: Maslo čistené polotekuté — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III
- *in sloveno*: Maslo ghee — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III
- *in finlandese*: Ghee — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku
- *in svedese*: Smörolja — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

3. Diciture da apporre nella casella 104 dell'esemplare di controllo T 5

- *in spagnolo*: Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)
- *in ceco*: Balené zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (k převzetí do maloobchodního prodeje)
- *in danese*: Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (til detailhandelen)
- *in tedesco*: Verpacktes Butterschmalz zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)
- *in estone*: Pakendatud kontsentreeritud või otsetarbimiseks ühenduses (ülevõtmiseks jaekaubandusse)
- *in greco*: Συμπυκνωμένο και συσκευασμένο βούτυρο που προορίζεται για άμεση κατανάλωση στην Κοινότητα (αναλαμβάνεται από το λιανικό εμπόριο)
- *in inglese*: Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)
- *in francese*: Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)
- *in italiano*: Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)
- *in lettone*: Iepakots koncentrēts sviests tiešam patēriņam Kopienā (nodošanai mazumtirdzniecībā)
- *in lituano*: Supakuotas koncentruotas sviestas, skirtas tiesiogiai vartoti bendrijoje (perduotinas į mažmeninę prekybą)
- *in ungherese*: A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt csomagolt vajkoncentrátum (a kiskereskedelem általi átvételre)
- *in maltese*: Butir ikkoncentrat u ppakjat għall-konsum dirett fil-Komunità (li għandu jsir bil-kummerċ bl-imnut)
- *in olandese*: Verpakt boterconcentraat, bestemd voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel)
- *in polacco*: Zapakowane masło skoncentrowane przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji we Wspólnocie (do przejęcia przez handel detaliczny)
- *in portoghese*: Manteiga concentrada e embalada destinada ao consumo directo na Comunidade (com vista à sua tomada a cargo pelo comércio retalhista)
- *in slovacco*: Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja)
- *in sloveno*: Zapakirano zgoščeno maslo za neposredno porabo v Skupnosti (v prihodnje v okviru trgovine na drobno)
- *in finlandese*: Pakattu ja yhteisössä välittömästi kulutukseen tarkoitettu voiöljy (vähittäiskaupan haltuun otettavia)
- *in svedese*: Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln)

ALLEGATO XVI

Diciture da apporre sugli imballaggi (articolo 81)

1. Diciture di cui all'articolo 81, paragrafo 1

- *in spagnolo*: Mantequilla a precio reducido con arreglo al Reglamento (CE) n° 1898/2005, capítulo IV
- *in ceco*: Máslo za sníženou cenu podle nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola IV
- *in danese*: Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EF) nr. 1898/2005 kapitel IV
- *in tedesco*: Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel IV
- *in estone*: Alandatud hinnaga või vastavalt määrusele (EÜ) nr 1898/2005 IV peatükk
- *in greco*: Βούτυρο σε μειωμένη τιμή που πωλείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο IV
- *in inglese*: Butter at reduced price under Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter IV
- *in francese*: Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CE) n° 1898/2005, chapitre IV
- *in italiano*: Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo IV
- *in lettone*: Sviests par pazeminātu cenu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005 IV nodaļa
- *in lituano*: Sviestas sumažinta kaina pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005 IV skyrius
- *in ungherese*: Az 1898/2005/EK rendelet értelmében csökkentett árú vaj, IV. fejezet
- *in maltese*: Butir bi prezz mnaqqas taht Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu IV
- *in olandese*: Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk IV
- *in polacco*: Masło po obniżonej cenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005 Rozdział IV
- *in portoghese*: Manteiga a preço diminuído em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1898/2005, capítulo IV
- *in slovacco*: Maslo za zníženú cenu podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 Kapitola IV
- *in sloveno*: Maslo po znižani ceni v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005 Poglavje IV
- *in finlandese*: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 IV luvun mukaisesti alennettuun hintaan myyty voi
- *in svedese*: Smör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel IV

2. Diciture di cui all'articolo 81, paragrafo 2

- *in spagnolo*: Reventa prohibida
- *in ceco*: Opětný prodej zakázán
- *in danese*: Videresalg forbudt
- *in tedesco*: Weiterverkauf verboten
- *in estone*: Edasimüük keelatud
- *in greco*: Απαγορεύεται η μεταπώληση
- *in inglese*: Resale prohibited
- *in francese*: Revente interdite
- *in italiano*: Vietata la rivendita
- *in lettone*: Atkalpārdošana aizliegta
- *in lituano*: Perparduoti draudžiama
- *in ungherese*: Viszonteladás tilos
- *in maltese*: Bejgh mill-gdid ipprojbit
- *in olandese*: Doorverkoop verboden
- *in polacco*: Odsprzedaż zabroniona
- *in portoghese*: Proibida a revenda
- *in slovacco*: Opätovný predaj zakázaný
- *in sloveno*: Nadaljnja prodaja prepovedana
- *in finlandese*: Jälleenmyynti kielletty
- *in svedese*: Återförsäljning förbjuden

ALLEGATO XVII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 2571/97	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 1, lettera a)
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)	Articolo, lettera b), punto (i)
Articolo 1, paragrafo 2, prima frase della lettera a), lettere b) e c)	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), seconda frase	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e allegato I
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 5	Articolo 7
Articolo 6	Articolo 8
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 1 e primo comma del paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 5	Articolo 10, paragrafo 3, primo e terzo trattino
Articolo 9, lettera a), prima frase e lettera b)	Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 9, lettera a), seconda frase	Articolo 25, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 12
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 4	Articolo 14
Articolo 10, paragrafo 5	Articolo 15
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 24
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 2, primo comma	Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 17
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 2, primo comma
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 3
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 18
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 19
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma	Articolo 20
Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 23, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 22, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 4	Articolo 21, paragrafi 1 e 2
Articolo 16, paragrafo 5	Articolo 21, paragrafo 3

Regolamento (CE) n. 2571/97	Presente regolamento
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 27, paragrafi 3 e 5
Articolo 17, paragrafo 2	Articolo 27, paragrafo 2
Articolo 18, paragrafo 1, primo comma	Articolo 25, paragrafo 1, primo comma
Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 28, paragrafi 1 e 2
Articolo 18, paragrafo 3	Articolo 28, paragrafi 3 e 4
Articolo 18, paragrafo 4	Articolo 28, paragrafo 5
Articolo 19	Articolo 26
Articolo 20	Articolo 31
Articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 32
Articolo 21, paragrafo 4	Articolo 29, paragrafo 1
Articolo 22, paragrafi 1 e 2	Articolo 33
Articolo 22, paragrafo 3	Articolo 34
Articolo 22, paragrafo 4, primo, secondo, terzo e quinto comma	Articolo 35
Articolo 22, paragrafo 4, quarto comma	Articolo 30
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 36
Articolo 23, paragrafo 2	Articolo 37
Articolo 23, paragrafo 3	Articolo 38
Articolo 23, paragrafo 4	Articolo 39
Articolo 23, paragrafo 5, primo comma	Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 23, paragrafo 5, secondo comma	Articolo 40, paragrafo 2
Articolo 23, paragrafo 6	Articoli 41 e 42
Articolo 23, paragrafo 7	Articolo 43
Articolo 23, paragrafo 8	Articolo 44
Articolo 24	Articolo 45
Articolo 25	Articolo 46
Articolo 26	Articolo 4, paragrafo 2
Allegato I	Allegato III
Allegato II	Allegato IV
Allegato III	Allegato V
Allegato IV	Allegato VI
Allegato V	Allegato VII
Allegato VI	Allegato II
Allegato VII	Allegato XIII
Allegato VIII	-
Allegato IX	Allegato VIII
Allegato X	Allegato IX
Allegato XI	Allegato X
Allegato XII	Allegato XI
Allegato XIII	Allegato XII

Regolamento (CEE) n. 429/90	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 47, paragrafo 1, primo comma
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 48, lettera a)
Articolo 1, paragrafi 3 e 4	Articolo 47, paragrafi 2 e 3
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 49, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 49, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 49, paragrafo 2, primo comma
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 49, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafi 1 e 2	Articolo 50
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 51, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 4, lettera a), prima frase, lettere b) e c) e prima frase della lettera d)	Articolo 51, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 4, lettera d), seconda frase	Articolo 62, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 52
Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 53, paragrafo 1
Articolo 5	Articolo 53, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 6	Articolo 54
Articolo 7	Articolo 55
Articolo 8, paragrafi 1 e 2	Articolo 56
Articolo 8, paragrafo 3, primo comma	Articolo 57, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma	Articolo 58
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 60
Articolo 8, paragrafo 5	Articolo 62, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 6	Articolo 57, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 62, paragrafo 1 e articolo 63, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 63, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 63, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 64
Articolo 9, paragrafo 5	Articolo 65, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafi 1 e 2	Articolo 59
Articolo 10, paragrafi 3 e 4	Articolo 61, allegato XIV e punti 1 e 2 dell'allegato XV
Articolo 10, paragrafo 5	Articolo 62, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 11, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma	Articolo 67
Articolo 11, paragrafo 1, quarto comma	-
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 48, lettera c)
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 48, lettera b)
Articolo 12, paragrafi 2 e 3	Articolo 68
Articolo 13	Articolo 69
Articolo 14	Articolo 70 e allegato XV, punto 3
Articolo 16	-
Articolo 17	Articolo 3
Articolo 18	-
Allegato	Allegato XIV

Regolamento (CEE) n. 2191/81	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, lettera b), punto iii)
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 71
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 72
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 73
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 74
Articolo 2, paragrafo 3	-
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 75, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 76
Articolo 3, paragrafi 3 e 4	Articolo 77
Articolo 3, paragrafi 5 e 6	Articolo 78
Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 79
Articolo 3, paragrafo 8	Articolo 80, primo comma
Articolo 3, paragrafo 9	Articolo 80, terzo comma
Articolo 4	Articolo 81 e allegato XVI
Articolo 5	Articolo 75, paragrafo 2
Articolo 6, primo comma	Articolo 82
Articolo 6, secondo comma	Articolo 83
Articolo 7	-

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2005

relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Flussi ingenti di denaro proveniente da attività criminali possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato unico; il terrorismo scuote le fondamenta stesse della nostra società. Oltre ad affrontare il problema con gli strumenti di diritto penale, si possono ottenere risultati con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario.
- (2) La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminali o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo. Per evitare che gli Stati membri adottino misure incompatibili con il funzionamento del mercato interno e con le regole dello Stato di diritto e dell'ordine pubblico comunitario per proteggere i loro sistemi finanziari, è necessaria un'azione comunitaria in questo ambito.
- (3) Qualora non si adottino misure di coordinamento a livello comunitario, i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo potrebbero tentare di approfittare della libertà dei movimenti di capitale e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminali.

⁽¹⁾ Parere dell'11 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 40 del 17.2.2005, pag. 9.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 settembre 2005.

- (4) Per rispondere a queste preoccupazioni in materia di riciclaggio di denaro è stata adottata la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite ⁽⁴⁾. Conformemente alle sue disposizioni, ogni Stato membro è tenuto a proibire il riciclaggio dei proventi di attività criminali e ad imporre al settore finanziario, compresi gli enti creditizi ed un'ampia gamma di altri enti finanziari, di identificare i propri clienti, di conservare le opportune registrazioni, di organizzare programmi interni di formazione del personale e di prevenzione del riciclaggio e di segnalare ogni indizio di riciclaggio alle autorità competenti.

- (5) Il riciclaggio dei proventi di attività criminali e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche comunitario, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dalla Comunità dovrebbero essere coerenti con le altre iniziative intraprese in altre sedi internazionali. In particolare, la Comunità dovrebbe continuare a tenere conto delle raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria internazionale (in seguito denominato «GAFI»), che è il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Dato che le raccomandazioni del GAFI sono state notevolmente riviste e ampliate nel 2003, occorrerebbe allineare la presente direttiva a tali nuovi standard internazionali.

- (6) L'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) consente ai suoi membri di adottare i provvedimenti necessari per proteggere la morale pubblica e prevenire le frodi e di prendere misure per ragioni prudenziali, tra l'altro per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario.

- (7) Sebbene la definizione di riciclaggio fosse inizialmente ristretta ai proventi dei reati connessi agli stupefacenti, negli anni più recenti è emersa la tendenza ad una definizione molto più ampia, fondata su una gamma più vasta di reati-base. L'ampliamento della gamma dei reati-base agevola la segnalazione delle operazioni sospette e la cooperazione internazionale in questo settore. Pertanto è opportuno allineare la definizione di «reato grave» a quella contenuta nella decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato ⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

⁽⁵⁾ GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.

- (8) Inoltre, il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di conseguenza, è opportuno che le misure preventive previste dalla presente direttiva coprano non soltanto la manipolazione di fondi di provenienza criminosa, ma anche la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo.
- (9) Pur imponendo un obbligo di identificazione del cliente, la direttiva 91/308/CEE conteneva relativamente poche indicazioni quanto alle procedure da applicare a tal fine. Considerando l'importanza determinante di questo aspetto della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è opportuno introdurre disposizioni più specifiche e dettagliate sull'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, in conformità ai nuovi standard internazionali. Di conseguenza è indispensabile una definizione precisa di «titolare effettivo». Nei casi in cui i singoli beneficiari di un'entità giuridica quale una fondazione o di un istituto giuridico quale un trust debbano ancora essere determinati e sia pertanto impossibile identificare un singolo quale titolare effettivo, sarebbe sufficiente identificare la categoria di persone intese quali beneficiarie della fondazione o del trust. Questa prescrizione non comporterebbe l'identificazione dei singoli all'interno di tale categoria di persone.
- (10) Gli enti e le persone soggette alla presente direttiva dovrebbero, in conformità con la presente direttiva, identificare e verificare l'identità del titolare effettivo. Per soddisfare questo requisito, spetterebbe a questi enti e persone decidere se far ricorso a registri disponibili al pubblico contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai loro clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo, tenendo presente che la portata di tali obblighi di adeguata verifica della clientela si riferisce al rischio del riciclaggio dei proventi da attività criminali e di finanziamento del terrorismo, che dipende dal tipo di cliente, dal rapporto d'affari, dal prodotto o dalla transazione.
- (11) I contratti di credito nell'ambito dei quali il conto di credito serve esclusivamente a liquidare il prestito e il rimborso del prestito viene effettuato a partire da un conto che è stato aperto a nome del cliente con un ente creditizio soggetto alla presente direttiva, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), dovrebbero essere generalmente considerati come esempio di un tipo di transazione meno rischiosa.
- (12) Nella misura in cui esercita un controllo significativo sull'uso dei beni, il soggetto che conferisce beni ad un'entità giuridica o ad un istituto giuridico dovrebbe essere identificato come titolare effettivo.
- (13) I rapporti fiduciari sono ampiamente utilizzati nei prodotti commerciali come una caratteristica internazionalmente riconosciuta dei mercati all'ingrosso dei servizi finanziari sottoposti a una supervisione globale. L'obbligo di identificare il titolare effettivo non deriva dalla mera esistenza di un rapporto fiduciario nel caso particolare.
- (14) La presente direttiva si dovrebbe applicare anche alle attività degli enti e delle persone soggetti alla presente direttiva esercitate su Internet.
- (15) Dato che l'intensificazione dei controlli nel settore finanziario ha indotto i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminali e che siffatti canali possono essere impiegati per il finanziamento del terrorismo, gli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dovrebbero essere estesi agli intermediari assicurativi del ramo vita e ai prestatori di servizi relativi a società e trust.
- (16) I soggetti che già ricadono sotto la responsabilità legale di un'impresa di assicurazione e che, pertanto, rientrano già nell'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbero essere compresi nella categoria degli intermediari assicurativi.
- (17) Il fatto che un soggetto eserciti la funzione di dirigente o di amministratore di una società non è di per sé sufficiente a far diventare tale soggetto prestatore di servizi relativi a società e trust. Pertanto la definizione abbraccia soltanto coloro che esercitano la funzione di dirigente o di amministratore per conto di terzi e a titolo professionale.
- (18) Il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato si è ripetutamente dimostrato estremamente suscettibile ad essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, negli Stati membri che permettono pagamenti in contanti superiori alla soglia fissata, tutte le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni a titolo professionale dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando accettano pagamenti in contanti. I commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte e le case d'asta rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui vengono loro effettuati pagamenti in contanti per un importo pari o superiore a 15 000 EUR. Per assicurare un controllo efficace dell'ottemperanza alla presente direttiva da parte di questo gruppo potenzialmente esteso di persone ed enti, gli Stati membri possono incentrare l'attività di controllo in particolare sulle persone fisiche e giuridiche, che negoziano beni, esposte ad un rischio relativamente elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo secondo il principio della vigilanza basata sul rischio. Considerato che le situazioni differiscono nei vari Stati membri, questi ultimi possono decidere di adottare disposizioni più rigorose per fronteggiare adeguatamente il rischio che comportano i pagamenti in contanti di importo elevato.

- (19) La direttiva 91/308/CEE ha incluso i notai e altri liberi professionisti legali nell'ambito di applicazione del regime comunitario antiriciclaggio; la presente direttiva non dovrebbe apportare variazioni sotto questo profilo; i predetti professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi di tali professionisti legali vengano utilizzati a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o a scopo di finanziamento del terrorismo.
- (20) Quando i liberi professionisti che forniscono consulenza legale, purché siano legalmente riconosciuti e controllati come ad esempio gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la presente direttiva imponesse loro l'obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, è necessario che la consulenza legale sia soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- (21) I servizi direttamente comparabili dovrebbero essere trattati allo stesso modo quando vengono forniti da un professionista soggetto alla presente direttiva. Al fine di preservare i diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal trattato sull'Unione europea, nel caso dei revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, possono difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o accertare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette all'obbligo di segnalazione a norma della presente direttiva.
- (22) Occorre riconoscere che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Secondo un approccio basato sul rischio, è opportuno introdurre nella normativa comunitaria il principio secondo il quale in determinati casi si applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.
- (23) È opportuno che la deroga riguardante l'identificazione dei titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali lasci impregiudicati gli obblighi che incombono a detti notai o altri liberi professionisti legali in conformità della presente direttiva. Tali obblighi comprendono la necessità che gli stessi notai o gli altri liberi professionisti legali identifichino i titolari effettivi dei conti collettivi da essi gestiti.
- (24) Analogamente, la normativa comunitaria dovrebbe riconoscere che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Fermo restando che è indispensabile stabilire l'identità ed il profilo economico di tutti i clienti, esistono casi nei quali sono necessarie procedure d'identificazione e di verifica dell'identità dei clienti particolarmente rigorose.
- (25) Ciò vale in particolare per i rapporti d'affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti, specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso. Tali rapporti possono esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e/o legali. Gli sforzi condotti sul piano internazionale per combattere la corruzione giustificano inoltre che si presti particolare attenzione a tali casi e che si applichino tutti i normali obblighi di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone politicamente esposte a livello nazionale o obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo.
- (26) Ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti per avviare un rapporto d'affari non dovrebbe implicare di ottenere l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione ma del livello gerarchico immediatamente superiore alla persona che chiede l'autorizzazione.
- (27) Per evitare il ripetersi delle procedure d'identificazione dei clienti, che sarebbe fonte di ritardi e di inefficienze nelle transazioni, è opportuno consentire che vengano accettati clienti la cui identificazione sia già stata realizzata altrove, fatte salve garanzie adeguate. Nei casi in cui l'ente o la persona cui si applica la presente direttiva ricorre a terzi, la responsabilità finale per la procedura di adeguata verifica della clientela spetta all'ente o alla persona che ha accettato il cliente. I terzi dovrebbero mantenere inoltre la propria responsabilità in relazione a tutte le prescrizioni della presente direttiva, compreso l'obbligo di segnalare le operazioni sospette e di conservare i documenti, nella misura in cui hanno con il cliente un rapporto che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

- (28) In caso di relazioni d'agenzia o di assegnazione esterna di lavoro su base contrattuale fra enti o persone soggetti alla presente direttiva e persone fisiche o giuridiche esterne che non rientrano nell'ambito di applicazione della stessa, qualunque obbligo volto a evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo per tali agenti o fornitori esterni quale parte degli enti o persone soggetti alla presente direttiva può derivare unicamente dal contratto, e non dalla presente direttiva. La responsabilità relativa all'ottemperanza della presente direttiva dovrebbe incombere all'ente o alla persona che rientra nel suo ambito di applicazione.
- (29) Le operazioni sospette dovrebbero essere segnalate all'unità di informazione finanziaria (UIF) che funge da centro nazionale per ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ciò non dovrebbe obbligare gli Stati membri a modificare i loro attuali sistemi di segnalazione se la segnalazione è fatta tramite il pubblico ministero o altre autorità delle forze dell'ordine e se le informazioni sono trasmesse prontamente e non filtrate alle UIF, consentendo loro di svolgere correttamente la loro attività, tra cui la cooperazione internazionale con altre UIF.
- (30) In deroga al divieto generale di eseguire operazioni sospette, gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva possono eseguire operazioni sospette prima di informare le autorità competenti qualora l'astensione dall'esecuzione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Questo, tuttavia, non dovrebbe pregiudicare gli obblighi internazionali accettati dagli Stati membri di congelare senza indugio i fondi o altri beni dei terroristi, delle organizzazioni terroristiche o di coloro che finanziano il terrorismo, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
- (31) Qualora decida di ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 23, paragrafo 2, uno Stato membro può consentire o richiedere all'organismo di autoregolamentazione che rappresenta le persone ivi contemplate di non trasmettere all'UIF qualsiasi informazione ottenuta da tali persone nei casi previsti da tale articolo.
- (32) Numerosi dipendenti che hanno segnalato i loro sospetti di riciclaggio sono stati vittime di minacce o di atti ostili. Benché la presente direttiva non possa interferire con le procedure giudiziarie degli Stati membri, si tratta di una questione cruciale per l'efficacia del regime antiriciclaggio e di repressione del finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero essere coscienti di tale problema e compiere ogni sforzo per proteggere i dipendenti da tali minacce o atti ostili.
- (33) La comunicazione di informazioni di cui all'articolo 28 dovrebbe essere in conformità con le norme sul trasferimento dei dati personali a paesi terzi di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾. Inoltre, l'articolo 28 non può interferire con la legislazione nazionale sulla protezione dei dati personali e sul segreto professionale.
- (34) Coloro che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un istituto di credito o finanziario non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche che forniscono a un istituto di credito o finanziario unicamente un messaggio o un altro sistema di supporto per la trasmissione di fondi ovvero un sistema di compensazione e regolamento.
- (35) Il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo sono problemi di portata internazionale e occorrerebbe pertanto combatterli su scala mondiale. Se gli enti creditizi e finanziari della Comunità hanno succursali e controllate in paesi terzi la cui legislazione in materia è carente, è opportuno applicare anche in tali succursali o controllate lo standard comunitario o avvertire le autorità competenti del loro Stato membro d'origine qualora ciò sia impossibile, onde evitare l'applicazione di standard molto diversi nell'ambito di uno stesso ente o gruppo di enti.
- (36) Gli enti creditizi e finanziari dovrebbero essere in grado di rispondere rapidamente alle richieste d'informazione riguardanti gli eventuali rapporti d'affari intrattenuti con determinate persone. Allo scopo di identificare tali rapporti d'affari, per poter fornire tali informazioni velocemente, gli enti creditizi e finanziari dovrebbero essere dotati di sistemi efficaci proporzionati alla dimensione e alla natura degli affari. In particolare, per gli enti creditizi e gli enti finanziari di grandi dimensioni sarebbe opportuna la disponibilità di sistemi elettronici. La presente disposizione è di particolare importanza nel contesto delle procedure che conducono a misure quali il congelamento o il sequestro dei beni, compresi i beni delle organizzazioni terroristiche, in conformità con la legislazione nazionale o comunitaria relativa alla lotta al terrorismo.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (37) La presente direttiva introduce norme dettagliate in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, incluse misure rafforzate della stessa in caso di clientela o rapporti d'affari ad alto rischio, come procedure appropriate per determinare se una persona sia politicamente esposta, nonché taluni requisiti supplementari più dettagliati, come l'esistenza di strategie e procedure volte a garantire l'osservanza delle pertinenti disposizioni. Tutti questi requisiti devono essere soddisfatti da ciascuno degli enti e delle persone soggetti alla presente direttiva, mentre gli Stati membri dovrebbero adeguare l'applicazione dettagliata delle disposizioni alle peculiarità delle varie professioni e alle differenze in scala e dimensione degli enti e delle persone soggetti alla presente direttiva.
- (38) Per mantenere l'impegno degli enti e degli altri operatori soggetti alla normativa comunitaria in questo settore, si dovrebbe, per quanto possibile, assicurare loro un riscontro sull'utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato. A tal fine e per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia e dovrebbero provvedere al loro miglioramento.
- (39) All'atto della registrazione o dell'autorizzazione di un ufficio di cambio, di un prestatore di servizi relativi a società e trust o di una casa da gioco a livello nazionale, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che le persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tali soggetti e i loro titolari effettivi siano persone dotate di competenza ed onorabilità. I criteri per determinare se una persona abbia o meno la necessaria competenza ed onorabilità dovrebbero essere stabiliti in conformità con il diritto interno. È opportuno che tali criteri riflettano almeno la necessità di tutelare tali soggetti dall'essere sfruttati dai loro direttori o titolari economici per scopi criminosi.
- (40) Tenendo conto del carattere internazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, si dovrebbero incoraggiare al massimo il coordinamento e la cooperazione tra le UIF previsti nella decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le UIF degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni⁽¹⁾, inclusa l'istituzione di una rete delle UIF dell'Unione europea. A tal fine la Commissione dovrebbe prestare l'assistenza necessaria per facilitare tale coordinamento, compresa l'assistenza finanziaria.
- (41) L'importanza di combattere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. È opportuno prevedere sanzioni per le persone fisiche e giuridiche. Dato che le persone giuridiche sono spesso coinvolte in operazioni complesse di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le sanzioni dovrebbero essere altresì calibrate in modo da tenere conto dell'attività svolta da persone giuridiche.
- (42) Le persone fisiche che esercitano le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) nella struttura di una persona giuridica, ma su base indipendente, dovrebbero restare indipendentemente responsabili dell'ottemperanza delle disposizioni della presente direttiva, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 35.
- (43) Può rendersi necessario un chiarimento degli aspetti tecnici delle norme stabilite dalla presente direttiva per garantire un'efficace e sufficientemente coerente applicazione della presente direttiva, tenendo conto dei vari strumenti finanziari, professioni e rischi nei vari Stati membri e degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. La Commissione dovrebbe essere quindi abilitata ad adottare misure di attuazione, come ad esempio taluni criteri per l'identificazione di situazioni a basso ed elevato rischio rispetto alle quali obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela potrebbero essere sufficienti o possano essere più opportuni obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, purché non modifichino gli elementi essenziali della presente direttiva e la Commissione agisca in conformità con i principi in essa stabiliti, previa consultazione del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attività criminose e del finanziamento del terrorismo.
- (44) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽²⁾. A tal fine occorre istituire un nuovo comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attività criminose e del finanziamento del terrorismo che sostituisce il comitato di contatto istituito dalla direttiva 91/308/CEE.
- (45) Data la necessità di apportare modifiche molto consistenti alla direttiva 91/308/CEE, ragioni di chiarezza ne impongono l'abrogazione.
- (46) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(47) Nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione a norma della presente direttiva, la Commissione dovrebbe osservare i seguenti principi: l'esigenza di elevati livelli di trasparenza e di consultazione con gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva e con il Parlamento europeo ed il Consiglio; l'esigenza di assicurare che le autorità competenti siano in grado di assicurare l'applicazione coerente delle norme; in ogni misura di attuazione, l'equilibrio a lungo termine dei costi e dei benefici per gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva; l'esigenza di rispettare la necessaria flessibilità nell'applicazione delle misure di attuazione conformemente ad un approccio basato sulla valutazione del rischio esistente; l'esigenza di assicurare la coerenza con le altre norme comunitarie relative al settore in questione; l'esigenza di proteggere la Comunità, gli Stati membri e i loro cittadini dalle conseguenze del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

(48) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1. Gli Stati membri assicurano che il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo siano vietati.

2. Ai fini della presente direttiva, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei

beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

3. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

4. Ai fini della presente direttiva, per «finanziamento del terrorismo» si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, in tutto o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo⁽¹⁾, o sapendo che saranno utilizzati a tal fine.

5. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui ai paragrafi 2 e 4, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Articolo 2

1. La presente direttiva si applica:

1. agli enti creditizi;

2. agli enti finanziari;

3. alle seguenti persone giuridiche o fisiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale:

a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari;

b) notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera o partecipando in nome e per conto del loro cliente ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese;

ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti;

⁽¹⁾ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

- iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli;
 - iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe;
 - c) prestatori di servizi relativi a società o trust diversi da quelli di cui alle lettere a) o b);
 - d) agenti immobiliari;
 - e) altre persone fisiche o giuridiche che negoziano beni, soltanto quando il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate;
 - f) case da gioco.
2. Gli Stati membri possono decidere di non includere nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, punto 1) o 2) le persone giuridiche e le persone fisiche che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata e quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono scarsi.
3. «beni»: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;
4. «attività criminosa»: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave;
5. costituiscono «reati gravi» almeno:
- a) gli atti definiti agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;
 - b) ognuno dei reati definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;
 - c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite nell'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea⁽²⁾;
 - d) la frode, perlomeno la frode grave, quale definita nell'articolo 1, paragrafo 1 e nell'articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁽³⁾;
 - e) la corruzione;
 - f) i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. «ente creditizio»: un ente definito a norma dell'articolo 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio⁽¹⁾, nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, punto 3) della direttiva suddetta, situata nella Comunità di un ente creditizio avente la sede amministrativa principale all'interno o al di fuori della Comunità;
2. «ente finanziario»:
 - a) un'impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e al punto 14 dell'allegato I della direttiva 2000/12/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change») e delle società di trasferimento di fondi;
 - b) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata a norma della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita⁽²⁾, nella misura in cui svolga attività che rientrano nell'ambito di applicazione di detta direttiva;
 - c) un'impresa di investimento, quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1) della direttiva 2004/39/CE del

⁽¹⁾ GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

⁽³⁾ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

6. «titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata un'operazione o un'attività. Il titolare effettivo comprende almeno:

a) in caso di società:

i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle azioni o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 % più una azione;

ii) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

i) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 % o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;

ii) se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o l'entità giuridica;

iii) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 % o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;

7. «prestatori di servizi relativi a società e trust»: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

a) costituire società o altre persone giuridiche;

b) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione (partnership) o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

c) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra persona giuridica o istituto giuridico;

d) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico simile o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

e) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti;

8. «persone politicamente esposte»: le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami;

9. «rapporto d'affari»: un rapporto d'affari, professionale o commerciale che sia correlato con le attività professionali svolte dagli enti o dalle persone soggetti alla presente direttiva e del quale si presuma, al momento in cui viene allacciato, che avrà una certa durata;

10. «banca di comodo»: un ente creditizio, o un ente che svolge attività equivalenti, che sia stato costituito in un paese in cui non ha alcuna presenza fisica che consenta di esercitare una direzione ed una gestione reale e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono a estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti e dalle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Qualora uno Stato membro decida di estendere le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ne informa la Commissione.

Articolo 5

Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

CAPO II

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

SEZIONE I

Disposizioni di carattere generale

Articolo 6

Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e finanziari di tenere conti o libretti di risparmio anonimi. In deroga all'articolo 9, paragrafo 6, gli Stati membri richiedono in tutti i casi che i titolari e i beneficiari dei conti o libretti di risparmio anonimi esistenti siano assoggettati al più presto agli obblighi di adeguata verifica della clientela, e in ogni caso prima dell'utilizzo dei conti o dei libretti di risparmio.

Articolo 7

Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva applicano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei casi seguenti:

- a) quando instaurano rapporti d'affari;
- b) quando eseguono transazioni occasionali il cui importo sia pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate;
- c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Articolo 8

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela comprendono le attività seguenti:

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) se necessario, identificare il titolare effettivo ed adottare misure adeguate e commisurate al rischio per verificarne l'identità, in modo tale che l'ente o la persona soggetti alla presente direttiva siano certi di conoscere chi sia il titolare effettivo, il che implica per le persone giuridiche, i trust ed istituti giuridici simili adottare misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari;
- d) svolgere un controllo costante nel rapporto d'affari, in particolare esercitando un controllo sulle transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da assicu-

rare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona in questione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

2. Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva applicano tutti gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti nel paragrafo 1, ma possono calibrare tali obblighi in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto d'affari, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 37, compresi gli organismi di autoregolamentazione, che la portata delle misure è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 9

1. Gli Stati membri impongono che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo avvenga prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione della transazione.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo avvenga durante l'instaurazione del rapporto d'affari se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione degli affari e se vi è scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tali situazioni queste procedure sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire, in relazione alle attività di assicurazione sulla vita, che la verifica dell'identità del beneficiario della polizza avvenga dopo l'instaurazione del rapporto d'affari. In questo caso la verifica ha luogo all'atto del pagamento, o anteriormente ad esso, o nel momento in cui il beneficiario intende esercitare i diritti conferitigli dalla polizza, oppure prima di esso.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire l'apertura di un conto bancario purché vi siano adeguate garanzie atte ad assicurare che non vengano effettuate transazioni dal cliente o per suo conto finché non si sia ottenuto il pieno rispetto delle disposizioni sopra citate.

5. Gli Stati membri impongono che quando gli enti o le persone in questione non sono in grado di rispettare l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), essi non possono effettuare una transazione attraverso un conto bancario, non possono avviare il rapporto d'affari o effettuare la transazione in questione ovvero devono porre fine al rapporto d'affari in questione e devono prendere in considerazione di effettuare una segnalazione del cliente interessato alla UIF, a norma dell'articolo 22.

Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare il comma precedente ai notai, ai liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

6. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti, ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, sulla base della valutazione del rischio presente.

Articolo 10

1. Gli Stati membri impongono che si proceda all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente di una casa da gioco che acquisti o venda gettoni da gioco di valore pari o superiore a 2 000 EUR.

2. L'obbligo di applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considera comunque assolto dalle case da gioco soggette a controllo pubblico se procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identità dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati.

SEZIONE 2

Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela

Articolo 11

1. In deroga all'articolo 7, lettere a), b) e d), all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 1, gli enti e le persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non sono soggetti agli obblighi di cui ai detti articoli se il cliente è un ente creditizio o finanziario soggetto alla presente direttiva, oppure un ente creditizio o finanziario situato in un paese terzo, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.

2. In deroga all'articolo 7, lettere a), b) e d), all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione:

a) alle società quotate i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri e alle società quotate di paesi terzi che sono soggette ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;

b) ai titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali di uno Stato membro o di un paese terzo, purché siano soggetti ad obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi agli standard internazionali e al controllo del rispetto di tali obblighi e purché le informazioni sull'identità del titolare effettivo siano accessibili, a richiesta, agli enti che operano quali enti di deposito dei conti collettivi;

c) alle autorità pubbliche nazionali;

o a qualunque altro cliente caratterizzato da uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva raccolgono comunque informazioni sufficienti a stabilire se il cliente possa beneficiare di un'esenzione menzionata in tali paragrafi.

4. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 o in altri casi in cui siano soddisfatti i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

5. In deroga all'articolo 7, lettere a), b) e d), all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione:

a) ai contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non ecceda i 1 000 EUR o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2 500 EUR;

b) ai contratti di assicurazione-pensione, a condizione che essi non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito;

c) ai regimi di pensione o sistemi simili che versino prestazioni di pensione ai dipendenti, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal salario e le cui regole non permettano ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

d) alla moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica ⁽¹⁾, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 EUR, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2 500 EUR sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1 000 EUR sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE;

o a qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 12

Quando la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, gli Stati membri vietano agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o società quotate del paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

SEZIONE 3

Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela

Articolo 13

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di applicare, oltre agli obblighi di cui agli articoli 7, 8 e all'articolo 9, paragrafo 6, obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e comunque nei casi indicati ai paragrafi 2, 3 e 4 e in altre situazioni che presentano un elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e che soddisfano i criteri tecnici definiti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera c).

2. Quando il cliente non è fisicamente presente a fini di identificazione, gli Stati membri impongono a tali enti e persone di adottare misure specifiche ed adeguate per compensare il rischio più elevato, ad esempio applicando una o più fra le misure indicate in appresso:

⁽¹⁾ GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

a) garantire l'accertamento dell'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;

b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere di una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla presente direttiva;

c) garantire che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

3. In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di paesi terzi, gli Stati membri impongono ai loro enti creditizi:

a) di raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;

b) di valutare i controlli in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo applicati dall'ente corrispondente;

c) di ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;

d) di precisare per iscritto le rispettive responsabilità di ogni ente;

e) per quanto riguarda i conti di passaggio («payable-through accounts»), di assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti aventi un accesso diretto a tali conti ed abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi all'ente controparte.

4. Per quanto riguarda le operazioni o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo, gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva:

a) di disporre di adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;

b) di ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di avviare un rapporto d'affari con tali clienti;

c) di adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto d'affari o nell'operazione;

d) di assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto d'affari.

5. Gli Stati membri vietano agli enti creditizi di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo e richiedono agli enti creditizi di adottare misure atte a garantire che non vengano aperti o mantenuti conti di corrispondenza con una banca che consenta notoriamente ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti.

6. Gli Stati membri assicurano che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva prestino un'attenzione particolare a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e che essi adottino le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

SEZIONE 4

Esecuzione da parte di terzi

Articolo 14

Gli Stati membri possono permettere agli enti ed alle persone soggetti alla presente direttiva di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia, responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva che ricorrono a terzi.

Articolo 15

1. Nei casi in cui uno Stato membro permette che si ricorra, quali terzi, a livello nazionale, agli enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) o 2) situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza agli enti e alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, situati sul suo territorio, di riconoscere ed accettare, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 14, i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), eseguiti a norma della presente direttiva da un ente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) o 2) in un altro Stato membro - fatta eccezione per gli uffici dei cambiavalute e le imprese di trasferimento di fondi - e che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto.

2. Nei casi in cui uno Stato membro permette che si faccia ricorso, quali terzi, a livello nazionale, agli uffici dei cambiavalute e alle imprese di trasferimento di fondi di cui all'articolo 3, punto 2), lettera a), situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza a tali uffici dei cambiavalute e imprese di trasferimento di fondi di riconoscere ed accettare, a norma dell'articolo 14, i risultati degli obblighi di adeguata veri-

fica della clientela di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), eseguiti a norma della presente direttiva dalla stessa categoria di enti che sono situati sul territorio di un altro Stato membro e che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto.

3. Nei casi in cui uno Stato membro permette che si ricorra, quali terzi, a livello nazionale, alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e c) situate sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza a tali persone di riconoscere ed accettare, a norma dell'articolo 14, i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), eseguiti a norma della presente direttiva da una persona di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e c) che è situata nel territorio di un altro Stato membro e soddisfa i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto.

Articolo 16

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per «terzi» gli enti o le persone enumerati nell'articolo 2, o enti e persone equivalenti situati in un paese terzo, che soddisfino le condizioni seguenti:

a) siano soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge;

b) applichino misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della presente direttiva secondo il capo V, sezione 2, o siano situati in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 17

Quando la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, gli Stati membri vietano agli enti e alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva di ricorrere a soggetti terzi del paese terzo in questione per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Articolo 18

1. I terzi mettono immediatamente a disposizione dell'ente o della persona soggetti alla presente direttiva ai quali il cliente viene introdotto le informazioni richieste in virtù degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

2. Le copie necessarie dei dati d'identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare effettivo vengono trasmesse senza ritardo, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona soggetti alla presente direttiva ai quali il cliente viene introdotto.

Articolo 19

La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente devono essere considerati, ai sensi del contratto, parte integrante dell'ente o della persona soggetti alla presente direttiva.

CAPO III

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 20

Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di prestare particolare attenzione a ogni attività che essi considerino particolarmente atta, per sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e, in particolare, alle operazioni complesse o di importo insolitamente elevato, nonché a tutti gli schemi insoliti di operazione che non hanno uno scopo economico evidente o che non hanno uno scopo chiaramente lecito.

Articolo 21

1. Ciascuno Stato membro istituisce una UIF per combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

2. L'UIF è un'unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e nella misura consentita di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio, un possibile finanziamento del terrorismo o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Ad essa vengono fornite le risorse adeguate per espletare i propri compiti.

3. Gli Stati membri garantiscono che l'UIF abbia accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato.

Articolo 22

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva e, se del caso, ai loro amministratori e dipendenti di collaborare pienamente:

- a) informando prontamente l'UIF, di propria iniziativa, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- b) fornendo prontamente all'UIF, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le procedure di cui alla legislazione vigente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'UIF dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente o la persona che trasmette le informazioni stesse. Tale trasmissione è effettuata di regola dalla persona o dalle persone designate secondo le procedure di cui all'articolo 34.

Articolo 23

1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, nel caso delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b), gli Stati membri possono designare un idoneo organismo di autoregolamentazione della professione in questione come autorità cui trasmettere le informazioni in prima battuta in luogo dell'UIF. Fatto salvo il paragrafo 2, l'organismo di autoregolamentazione designato trasmette in questi casi le informazioni all'UIF, tempestivamente e senza alcun filtro.

2. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafo 1 ai notai, ai liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Articolo 24

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di astenersi dall'eseguire le operazioni che sanno o sospettano abbiano una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo prima di avere completato l'azione necessaria a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a). In conformità della legislazione degli Stati membri, si può impartire l'istruzione di non eseguire l'operazione.

2. Qualora si sospetti che l'operazione in questione dia luogo a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e detta astensione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari di tale operazione, gli enti e le persone di cui trattasi informano l'UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione in questione.

Articolo 25

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui all'articolo 37 informino prontamente l'UIF qualora nel corso di ispezioni da esse effettuate presso gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva, oppure in qualsivoglia altro modo, scoprano fatti che potrebbero essere correlati a riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità di vigilanza cui una legge o un regolamento conferisce la facoltà di vigilare sulla borsa, sul mercato dei cambi e sui mercati dei derivati finanziari informino l'UIF qualora vengano a conoscenza di fatti che possano essere correlati a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo.

Articolo 26

La comunicazione in buona fede, quale prevista all'articolo 22, paragrafo 1 e all'articolo 23, delle informazioni di cui agli articoli 22 e 23 da parte degli enti o delle persone soggetti alla presente direttiva, ovvero da parte dei loro dipendenti o amministratori, non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.

Articolo 27

Gli Stati membri adottano misure appropriate per proteggere da qualsiasi minaccia o atto ostile i dipendenti degli enti o delle persone soggetti alla presente direttiva che segnalano, all'interno dell'impresa o all'UIF, un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

SEZIONE 2

Divieto di comunicazione

Articolo 28

1. Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni in applicazione degli articoli 22 e 23 o che è in corso o può essere svolta un'inchiesta in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non comprende la comunicazione alle autorità competenti di cui all'articolo 37, compresi gli organismi di autoregolamentazione, né la comunicazione a fini di accertamento investigativo.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra gli enti degli Stati membri o di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo come definito all'articolo 2, punto 12)

della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario ⁽¹⁾, a condizione che rispettino le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) di Stati membri o di paesi terzi che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva, che svolgono la propria attività professionale, in qualità di dipendenti o meno, all'interno di una stessa persona giuridica o di una organizzazione. Ai fini del presente articolo si intende per «organizzazione» la struttura più vasta a cui la persona appartiene e che condivide proprietà, gestione o controllo dell'osservanza delle disposizioni.

5. Per gli enti o le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), e punto 3), lettere a) e b) in casi relativi allo stesso cliente e alle stesse operazioni che coinvolgono due o più enti o persone, il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra gli enti o le persone in questione, a condizione che siano situati in uno Stato membro o in un paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e che siano della stessa categoria professionale e che siano soggetti a obblighi equivalenti in materia di segreto professionale e di protezione dei dati di carattere personale. Le informazioni scambiate sono utilizzate esclusivamente ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

6. Quando le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) tentano di dissuadere un cliente dal porre in atto un'attività illegale, non si ha comunicazione ai sensi del paragrafo 1.

7. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 o 5.

Articolo 29

Quando la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, gli Stati membri vietano la comunicazione tra enti e persone soggetti alla presente direttiva e enti e persone dei paesi terzi interessati.

⁽¹⁾ GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

CAPO IV

Articolo 32

TENUTA DELLE REGISTRAZIONI E DATI STATISTICI

Articolo 30

Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di conservare i documenti e le informazioni seguenti affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente, in conformità del diritto nazionale:

- a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di almeno cinque anni dalla fine del rapporto d'affari con il loro cliente;
- b) per quanto riguarda i rapporti d'affari e le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, per un periodo di almeno cinque anni dall'esecuzione delle operazioni o dalla cessazione del rapporto d'affari.

Articolo 31

1. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi e finanziari soggetti alla presente direttiva di applicare, se del caso, nelle loro succursali e filiali controllate a maggioranza situate in paesi terzi misure quanto meno equivalenti a quelle previste nella presente direttiva per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti.

Quando la legislazione del paese terzo non consente l'applicazione di misure equivalenti, gli Stati membri impongono agli enti creditizi e finanziari interessati di informare le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui la legislazione del paese terzo non consente l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, e può essere prevista un'azione coordinata al fine di pervenire ad una soluzione.

3. Gli Stati membri esigono che, nei casi in cui la legislazione del paese terzo non consenta l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, gli enti creditizi e finanziari adottino misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli Stati membri impongono ai loro enti creditizi e finanziari di disporre di sistemi che consentano loro di rispondere pienamente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni dell'UIF o di qualsiasi altra autorità, in conformità del loro diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rapporto d'affari con determinate persone fisiche o giuridiche e quale sia o sia stata la natura di tale rapporto.

Articolo 33

1. Gli Stati membri assicurano di essere in grado di valutare l'efficacia dei loro sistemi per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, producendo statistiche complete sulle questioni rilevanti per la misurazione dell'efficacia di tali sistemi.

2. Tali statistiche riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette presentate all'UIF ed il seguito dato a tali segnalazioni, nonché, su base annuale, il numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati.

3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione di una revisione consolidata delle loro relazioni statistiche.

CAPO V

MISURE DI ESECUZIONE

SEZIONE 1

Procedure interne, formazione e riscontro di informazioni

Articolo 34

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di introdurre idonee e appropriate politiche e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di casi sospetti, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle pertinenti disposizioni e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

2. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi e finanziari soggetti alla presente direttiva di comunicare le pertinenti linee di condotta e procedure applicabili a succursali e filiali controllate a maggioranza situate in paesi terzi.

Articolo 35

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di adottare misure adeguate affinché il personale interessato sia a conoscenza delle disposizioni adottate sulla base della presente direttiva.

Dette misure comprendono la partecipazione del personale addetto a specifici programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

Quando una delle persone fisiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), svolge la propria attività professionale quale dipendente di una persona giuridica, gli obblighi previsti nella presente sezione si applicano a detta persona giuridica anziché alla persona fisica.

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva possano accedere a informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette.

3. Gli Stati membri assicurano che, ogni qualvolta ciò sia praticabile, venga garantito un riscontro tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sul seguito dato a tali segnalazioni.

SEZIONE 2

Vigilanza

Articolo 36

1. Gli Stati membri prevedono che gli uffici di cambio ed i prestatori di servizi relativi a società e trust debbano ottenere un'autorizzazione o essere registrati e che le case da gioco debbano ottenere un'autorizzazione per poter esercitare legalmente la loro attività. Fatta salva la futura normativa comunitaria, gli Stati membri prevedono che le imprese di trasferimento di fondi ottengano un'autorizzazione o siano registrate per poter esercitare legalmente la loro attività.

2. Gli Stati membri impongono alle autorità competenti di rifiutare l'autorizzazione o la registrazione dei soggetti di cui al paragrafo 1 se non sono convinte della competenza e dell'onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tali soggetti o dei loro titolari economici.

Articolo 37

1. Gli Stati membri impongono alle autorità competenti, almeno di controllare in modo efficace e di adottare le misure necessarie per garantire che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva ne osservino gli obblighi.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti e di effettuare verifiche, e siano dotate di risorse adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni.

3. Per quanto concerne gli enti creditizi e finanziari e le case da gioco, le autorità competenti dispongono di poteri di controllo rafforzati, fra cui la facoltà di effettuare ispezioni sul posto.

4. Per quanto concerne le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere da a) ad e), gli Stati membri possono consentire che le funzioni di cui al paragrafo 1 siano assolve in base alla valutazione del rischio esistente.

5. Per quanto concerne le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b), gli Stati membri possono consentire che le funzioni di cui al paragrafo 1 siano assolve da organismi di autoregolamentazione, purché rispettino il paragrafo 2.

SEZIONE 3

Cooperazione

Articolo 38

La Commissione presta l'assistenza necessaria per facilitare il coordinamento nonché lo scambio di informazioni tra le UIF all'interno della Comunità.

SEZIONE 4

Sanzioni

Articolo 39

1. Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche e giuridiche soggette alla presente direttiva possano essere chiamate a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono, conformemente al loro diritto nazionale, affinché possano essere adottate le opportune misure amministrative o possano essere inflitte sanzioni amministrative agli enti creditizi e finanziari che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché dette misure e sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Per quanto riguarda le persone giuridiche, gli Stati membri assicurano che esse possano almeno essere chiamate a rispondere delle violazioni di cui al paragrafo 1, commesse a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

- a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica,
- b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, oppure
- c) sul potere di esercitare controlli all'interno della persona giuridica.

4. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che la responsabilità delle persone giuridiche possa essere chiamata in causa qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una persona tra quelle descritte al paragrafo 3 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio di una persona giuridica, di una delle violazioni di cui al paragrafo 1 da parte di una persona sottoposta alla sua autorità.

CAPO VI

MISURE DI ATTUAZIONE

Articolo 40

1. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, le seguenti misure di attuazione:

- a) chiarimento degli aspetti tecnici delle definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e d), e paragrafi 6, 7, 8, 9 e 10;
- b) adozione di criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 5;
- c) adozione di criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 13;
- d) fissazione di criteri tecnici per valutare se, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, sia giustificato non applicare la presente direttiva a determinate persone fisiche o giuridiche che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata.

2. In ogni caso, la Commissione adotta le prime misure di attuazione per dare effetto al paragrafo 1, lettere b) e d), entro il 15 giugno 2006.

3. La Commissione adegua, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, gli importi di cui all'articolo 2,

paragrafo 1, punto 3), lettera e), all'articolo 7, lettera b), all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 5, lettere a) e d), tenendo conto della normativa comunitaria, degli sviluppi economici e delle modifiche dei parametri internazionali.

4. Qualora la Commissione rilevi che un paese terzo non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1 o 2, all'articolo 28, paragrafi 3, 4 o 5, o alle misure definite a norma del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo o dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) o che la legislazione di tale paese terzo non consente l'applicazione delle misure richieste all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, essa adotta una decisione di accertamento di tale situazione, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 41

1. La Commissione è assistita da un comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminosi e del finanziamento del terrorismo, in seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa e a condizione che le misure di esecuzione adottate secondo la presente procedura non modifichino le disposizioni fondamentali della presente direttiva.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Fatte salve le misure di attuazione già adottate, l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda l'adozione di norme tecniche e decisioni secondo la procedura di cui al paragrafo 2 è sospesa per quattro anni successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni in questione secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato e, a tal fine, rivederle prima della scadenza del periodo di quattro anni.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

La Commissione elabora entro il 15 dicembre 2009, e in seguito almeno ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio. Per la prima di queste relazioni, la Commissione inserisce un esame specifico del trattamento di avvocati ed altri liberi professionisti legali.

Articolo 43

Entro il 15 dicembre 2010, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sulle percentuali di soglia di cui all'articolo 3, punto 6), prestando particolare attenzione all'opportunità e alle conseguenze possibili di una riduzione dal 25 % al 20 % della percentuale di cui all'articolo 3, punto 6), lettera a), punto i), e lettera b), punti i) e iii). Sulla base della relazione la Commissione può sottoporre una proposta di modifiche della presente direttiva.

Articolo 44

La direttiva 91/308/CEE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato.

Articolo 45

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 dicembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corre-

date di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 46

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 47

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 26 ottobre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva	Direttiva 91/308/CEE
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 2
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, lettera C)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 1, lettera C), primo trattino
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 1, lettera C), secondo trattino
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 1, lettera C), terzo trattino
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 1, lettera C), quarto trattino
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 1, lettera C), terzo comma
Articolo 1, paragrafo 4	
Articolo 1, paragrafo 5	Articolo 1, lettera C), secondo comma
Articolo 2, paragrafo 1, punto 1)	Articolo 2 bis, punto 1)
Articolo 2, paragrafo 1, punto 2)	Articolo 2 bis, punto 2)
Articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b), d), e), f)	Articolo 2 bis, punti da 3) a 7)
Articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera c)	
Articolo 2, paragrafo 2	
Articolo 3, punto 1)	Articolo 1, lettera A)
Articolo 3, punto 2), lettera a)	Articolo 1, lettera B)
Articolo 3, punto 2), lettera b)	Articolo 1, lettera B), punto 2)
Articolo 3, punto 2), lettera c)	Articolo 1, lettera B), punto 3)
Articolo 3, punto 2), lettera d)	Articolo 1, lettera B), punto 4)
Articolo 3, punto 2), lettera e)	
Articolo 3, punto 2, lettera f)	Articolo 1, lettera B), punto 2
Articolo 3, punto 3)	Articolo 1, lettera D)
Articolo 3, punto 4)	Articolo 1, lettera E), primo comma
Articolo 3, punto 5)	Articolo 1, lettera E), secondo comma
Articolo 3, punto 5), lettera a)	
Articolo 3, punto 5), lettera b)	Articolo 1, lettera E), secondo comma, primo trattino

Presente direttiva	Direttiva 91/308/CEE
Articolo 3, punto 5), lettera c)	Articolo 1, lettera E), secondo comma, secondo trattino
Articolo 3, punto 5), lettera d)	Articolo 1, lettera E), secondo comma, terzo trattino
Articolo 3, punto 5), lettera e)	Articolo 1, lettera E), secondo comma, quarto trattino
Articolo 3, punto 5), lettera f)	Articolo 1, lettera E), secondo comma, quinto trattino e terzo comma
Articolo 3, punto 6)	
Articolo 3, punto 7)	
Articolo 3, punto 8)	
Articolo 3, punto 9)	
Articolo 3, punto 10)	
Articolo 4	Articolo 12
Articolo 5	Articolo 15
Articolo 6	
Articolo 7, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 7, lettera b)	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 7, lettera c)	Articolo 3, paragrafo 8
Articolo 7, lettera d)	Articolo 3, paragrafo 7
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a d)	
Articolo 8, paragrafo 2	
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafi da 2 a 6	
Articolo 10	Articolo 3, paragrafi 5 e 6
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 9
Articolo 11, paragrafo 2	
Articolo 11, paragrafi 3 e 4	
Articolo 11, paragrafo 5, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 5, lettera b)	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 11, paragrafo 5, lettera c)	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 11, paragrafo 5, lettera d)	

Presente direttiva	Direttiva 91/308/CEE
Articolo 12	
Articolo 13, paragrafi 1 e 2	Articolo 3, paragrafi 10 e 11
Articolo 13, paragrafi da 3 a 5	
Articolo 13, paragrafo 6	Articolo 5
Articolo 14	
Articolo 15	
Articolo 16	
Articolo 17	
Articolo 18	
Articolo 19	
Articolo 20	Articolo 5
Articolo 21	
Articolo 22	Articolo 6, paragrafi 1 e 2
Articolo 23	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 24	Articolo 7
Articolo 25	Articolo 10
Articolo 26	Articolo 9
Articolo 27	
Articolo 28, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 28, paragrafi da 2 a 7	
Articolo 29	
Articolo 30, lettera a)	Articolo 4, primo trattino
Articolo 30, lettera b)	Articolo 4, secondo trattino
Articolo 31	
Articolo 32	
Articolo 33	
Articolo 34, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1, lettera a);
Articolo 34, paragrafo 2	
Articolo 35, paragrafo 1, primo comma	Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), prima frase
Articolo 35, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), seconda frase
Articolo 35, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Presente direttiva	Direttiva 91/308/CEE
Articolo 35, paragrafo 2	
Articolo 35, paragrafo 3	
Articolo 36	
Articolo 37	
Articolo 38	
Articolo 39, paragrafo 1	Articolo 14
Articolo 39, paragrafi da 2 a 4	
Articolo 40	
Articolo 41	
Articolo 42	Articolo 17
Articolo 43	
Articolo 44	
Articolo 45	Articolo 16
Articolo 46	Articolo 16

AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G606005/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00
I.V.A. 20% inclusa	

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore	

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 6 0 1 1 6 *

€ 7,00